SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. CCXIV
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE

(Anno 2017)

(Articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n.180)

Presentata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

(MADIA)

Comunicata alla Presidenza il 30 marzo 2018

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE

Anno 2017

(*Articolo 7, comma 3, legge 11 novembre 2011, n. 180*)

Premessa

La Relazione annuale 2017 è predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 180 del 2011 ("*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*" (di seguito anche "Statuto delle imprese"), al fine di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese e di valutarne l'impatto.

Come è noto, lo Statuto delle imprese prevede, all'articolo 7, comma 1, che i regolamenti ministeriali o interministeriali e i provvedimenti amministrativi a carattere generale, adottati dalle amministrazioni dello Stato, che impongono o modificano gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, siano corredati da un elenco degli oneri introdotti o eliminati da pubblicare sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione e, ove previsto, in Gazzetta Ufficiale.

I criteri e le modalità di pubblicazione degli elenchi degli oneri sono disciplinati dal d.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252, i cui contenuti sono illustrati nel box in appendice alla presente Relazione, cui si rinvia.

L'indicazione degli oneri introdotti ed eliminati prevista dallo Statuto delle imprese persegue, innanzitutto, l'obiettivo di prevenire, ove possibile, l'introduzione di oneri informativi eccessivi o sproporzionati da parte delle amministrazioni, e di rendere immediatamente conoscibili a cittadini e imprese i nuovi adempimenti.

In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e a quella contenuta nell'articolo 14, comma 5-bis, della legge n. 246 del 2005, per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Costituiscono, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti, da fornire su richiesta o verificati in caso di ispezione. Esulano dalla definizione di onere informativo gli obblighi di natura fiscale (ossia il versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura) e gli obblighi che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali ad esempio l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

La redazione della relazione, così come previsto dall'articolo 7, comma 3 dello Statuto delle imprese, è stata preceduta dalla consultazione delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale e delle associazioni imprenditoriali. Queste ultime, in particolare, hanno formulato osservazioni su specifici oneri introdotti/eliminati con alcuni provvedimenti e svolto considerazioni di carattere più generale sugli strumenti per l'efficace attuazione delle disposizioni in materia.

1. Le attività di verifica e monitoraggio

Nel corso del 2017, l'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha proseguito l'attività sistematica di monitoraggio delle Gazzette Ufficiali finalizzata ad individuare i provvedimenti adottati dalle amministrazioni che prevedono l'introduzione o l'eliminazione di oneri, verificando la pubblicazione dei relativi elenchi.

L'Ufficio ha altresì provveduto, come negli anni passati, al monitoraggio dei siti istituzionali delle amministrazioni, con l'obiettivo di verificare la pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati. Tale verifica è particolarmente utile per la rilevazione dei provvedimenti non pubblicati in

Gazzetta Ufficiale o pubblicati solo "per comunicato" (notizia dell'avvenuta adozione del provvedimento)[1].

Inoltre, il monitoraggio dei siti *web* delle amministrazioni è risultato essenziale in tutti i casi in cui i provvedimenti che introducono ed eliminano oneri, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (ad esempio, decreti ministeriali), rinviano l'attuazione delle relative disposizioni a successivi atti (ad esempio, circolari, decreti direttoriali), non sempre pubblicati in Gazzetta Ufficiale. La ricognizione congiunta delle diverse fonti informative (Gazzetta Ufficiale e siti istituzionali delle amministrazioni) consente di ricostruire, nel complesso, gli oneri introdotti ed eliminati derivanti dall'emanazione di uno o più provvedimenti correlati.

1.1 Il monitoraggio sulle Gazzette Ufficiali

La ricognizione sulle Gazzette Ufficiali svolta dal Dipartimento della funzione pubblica ha individuato 110 provvedimenti pubblicati (regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale finalizzati a regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, l'accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici) che menzionano oneri informativi (istanze, dichiarazioni, documentazione da presentare, etc.). A questi si devono aggiungere cinque ulteriori provvedimenti (tre decreti direttoriali[2], due decreti ministeriali[3]), pubblicati dalle amministrazioni interessate solo sul proprio sito istituzionale.

Il totale dei provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni nel 2017 che menzionano oneri è pertanto pari a 115 (TAVOLA 1).

TAVOLA 1 – *Provvedimenti pubblicati nel 2017 che menzionano oneri per tipologia*

TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI	NUMERO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	8
Decreto del Presidente della Repubblica	2
Decreto ministeriale	65
Decreto direttoriale, Delibera	21
Circolare	8
Regolamento	1
Bando, Avviso, Invito	10
TOTALE	**115**

[1] Su un totale di 115 provvedimenti che menzionano oneri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, ventitre di questi sono stati pubblicati "per comunicato" e cinque sono stati pubblicati solo sul sito istituzionale dell'amministrazione.

[2] Si tratta di due decreti del Ministero dello sviluppo economico (Decreto direttoriale 22 dicembre 2017 "*Modalità e termini di presentazione delle domande in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale 17 luglio 2017*" e Decreto direttoriale 18 settembre 2017 "*Contributi a fondo perduto per la concessione di Voucher per l'internazionalizzazione. Modalità operative*") e di uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Decreto direttoriale 17 gennaio 2017, n. 6 "*Disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare*").

[3] Si tratta di due decreti ministeriali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Decreto ministeriale 28 marzo 2017, n. 990 e Decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 1076, concernenti linee di indirizzo per le indicazioni in etichetta dell'origine e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari).

I provvedimenti pubblicati senza il previsto elenco degli oneri sono stati segnalati dal Dipartimento della funzione pubblica alle amministrazioni interessate con la richiesta di specificare, per ciascuno di essi, se si trattasse di oneri introdotti, eliminati o modificati o, in alternativa, di indicare la normativa previgente che li aveva disciplinati.

In generale, il riscontro dei provvedimenti, da parte delle amministrazioni, è necessario per le seguenti ragioni:

a) la pubblicazione degli elenchi degli oneri (nella forma prevista dal d.P.C.M. n. 252 del 14 novembre 2012), contestuale alla adozione dei provvedimenti, è risultata tutt'altro che sistematica;

b) le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare gli elenchi solo quando si tratti di oneri introdotti, eliminati o modificati; mentre non c'è l'obbligo di pubblicazione nel caso in cui si tratti di oneri già presenti nella disciplina previgente.

La richiesta di informazioni alle amministrazioni rappresenta, peraltro, un'utile sollecitazione alle amministrazioni ad adempiere alla pubblicazione degli elenchi.

L'esito della ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica relativamente ai provvedimenti adottati nel 2017 è stato quindi trasmesso alle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, per raccogliere indicazioni basate sull'esperienza diretta dei destinatari[4].

Le associazioni consultate, in particolare quelle del mondo imprenditoriale, hanno fornito, in continuità con l'esperienza degli anni precedenti, un importante contributo concentrando la loro attenzione in maniera selettiva sui provvedimenti considerati più rilevanti per le imprese, sia dal punto di vista dell'onerosità degli adempimenti introdotti, sia per l'impatto sulla platea dei destinatari. Non sono mancate, peraltro, segnalazioni positive in merito all'eliminazione di oneri disposta da alcuni dei provvedimenti adottati. Per il dettaglio dei contributi pervenuti dalle associazioni imprenditoriali si rinvia all'Allegato 1.

Quanto al monitoraggio dei provvedimenti pubblicati nel 2017, l'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha svolto anche un esame finalizzato a individuare provvedimenti correlati che menzionano gli stessi oneri, con l'obiettivo di evitare duplicazioni. Il caso tipico è quello di un decreto ministeriale che enuncia oneri disciplinati da un successivo provvedimento cui rinvia.

L'esame dei provvedimenti pubblicati nel 2017 ha permesso di individuare 18 casi di provvedimenti correlati tra loro. Di conseguenza, eliminati dal totale dei provvedimenti indicati nella TAVOLA 1 le "duplicazioni" sopra i provvedimenti adottati nel 2017 che menzionano effettivamente oneri è 97 (TAVOLA 2).

TAVOLA 2 – *Provvedimenti pubblicati nel 2017 che menzionano oneri*

PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI	NUMERO
Provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri	33
Provvedimenti che prevedono oneri già disciplinati dalla normativa previgente	56
Provvedimenti per i quali non si hanno ancora indicazioni dalle Amministrazioni di competenza	10
TOTALE	**99**[5]

[4] Ai fini della predisposizione della presente Relazione, gli elenchi dei provvedimenti relativi all'anno 2017 che menzionano oneri è stata inviata alle associazioni riconosciute del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti (riunite in Rete Imprese Italia) e Confindustria.

[5] Nel caso di un provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Decreto direttoriale 06/12/2016 "*Recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa*

All'esito del monitoraggio, si evidenzia il seguente quadro:

a) 33 provvedimenti (pari al 37,08% del totale di quelli pubblicati nel 2017 che menzionano oneri – 99 – al netto di quelli non riscontrati – 10 –) introducono, modificano o eliminano adempimenti e rientrano, quindi, nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese (articolo 7 dello Statuto delle imprese);

b) 56 provvedimenti (pari al 62,92% del totale di quelli pubblicati nel 2016 che menzionano oneri – 99 – al netto di quelli non riscontrati – 10 –) menzionano oneri già disciplinati dalla normativa previgente senza modificarli; non rientrano pertanto nel campo di applicazione delle disposizioni oggetto di questa relazione.

Si evidenzia, inoltre, che le amministrazioni non hanno fornito informazioni su tutti i provvedimenti che menzionano oneri; di conseguenza non è stato possibile individuare con completezza i provvedimenti che hanno introdotto, eliminato o modificato gli oneri. Tale riscontro, peraltro, è tanto più necessario considerato il basso livello di adempimento per quanto attiene alla pubblicazione degli elenchi relativi agli oneri introdotti e eliminati.

La TAVOLA 3 riporta i provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione che li ha adottati.

TAVOLA 3 – *Provvedimenti pubblicati nel 2017 che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione*

AMMINISTRAZIONI	PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO, MODIFICANO O ELIMINANO ONERI (NUMERO)
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	2
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	2
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	6
Ministero dell'economia e delle finanze	3
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	1
Ministero della giustizia	1
Ministero della salute	2
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	4
Ministero dello sviluppo economico	9
Presidenza del Consiglio dei Ministri	2
TOTALE	**33**

alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali") e di uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Bando 07/09/2017, n. 2235 "*Bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca*"), le Amministrazioni competenti segnalano la compresenza di oneri introdotti e/o eliminati e di oneri previgenti.

1.2 Il monitoraggio della pubblicazione degli elenchi degli oneri

La verifica del grado di *compliance* delle amministrazioni rispetto alla pubblicazione degli elenchi degli oneri in Gazzetta Ufficiale e sui siti *web* delle amministrazioni ha messo in luce, anche nel 2017, un quadro differenziato nei comportamenti delle amministrazioni (TAVOLA 4).

TAVOLA 4 – *Pubblicazione degli elenchi relativi a provvedimenti che menzionano oneri*

AMMINISTRAZIONE	PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI			PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO MODIFICANO E/O ELIMINANO ONERI PER I QUALI SONO PUBBLICATI I RELATIVI ELENCHI
	Introdotti, modificati o eliminati	Già esistenti	Totale	
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	2	-	2	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	2	1	3	1
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	6	2	8	-
Ministero dell'economia e delle finanze	3	-	3	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	1	4	5	-
Ministero della giustizia	1	-	1	-
Ministero della salute	2	1	3	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1	8	9	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	4	13	17	-
Ministero dello sviluppo economico	9	23	32	7
Presidenza del Consiglio dei Ministri	2	4	6	1
TOTALE	**33**	**56**	**90**	**9**

Nel 2017, il 27,3% dei provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri informativi sono stati pubblicati corredati dagli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati. Tali elenchi sono stati pubblicati nel 3,03% dei casi in Gazzetta Ufficiale, nel 24,24% dei casi sul sito *web* dell'amministrazione competente (TAVOLA 5).

TAVOLA 5 – *Elenchi degli oneri pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sui siti web. Anni 2013-2017*

Fonte	**Elenchi degli oneri pubblicati (numero)**									
	Anno 2013		**Anno 2014**		**Anno 2015**		**Anno 2016**		**Anno 2017**	
	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %
Gazzetta Ufficiale	1	4,00%	8	11,43%	16	22,86%	2	3,45%	1	3,03%
Sito *web*	3	12,00%	40	57,14%	30	42,86%	12	20,69%	8	24,24%

1.3 Il monitoraggio dei siti web delle amministrazioni

Come anticipato in premessa, nel corso del 2016 il legislatore è intervenuto, con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, sulla disciplina in materia di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, disponendo, per quel che riguarda i temi oggetto della presente Relazione, l'abrogazione dell'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Tale norma, come detto, prevedeva la pubblicazione degli elenchi degli oneri in una specifica sezione dei siti *web* delle amministrazioni, raggiungibile con il seguente percorso: "*Amministrazione Trasparente*" → "*Disposizioni generali*" → "*Oneri informativi per cittadini e imprese*".

Per effetto di tale abrogazione, le amministrazioni hanno ridotto, soprattutto nel secondo semestre dell'anno, le attività di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti o eliminati sui propri siti istituzionali. In particolare, molte amministrazioni non hanno più provveduto all'alimentazione della specifica sezione del sito *web* (*"Oneri introdotti ed eliminati"*), altre hanno eliminato la sezione, altre ancora, infine, hanno trasferito i contenuti informativi pubblicati nella specifica sezione del web in quella più generale riferita alla "*Normativa*".

In ogni caso, anche per il 2017, la pubblicazione sul sito *web* delle amministrazioni costituisce la modalità principale per assicurare visibilità e trasparenza agli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

2. Conclusioni: la valutazione dell'impatto delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri

A cinque anni dall'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 7 dello Statuto delle imprese, è utile fare un bilancio sull'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri, anche al fine di valutarne l'efficacia.

Nel 2017, l'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento della funzione pubblica evidenzia, come già nell'anno precedente, un decremento della pubblicazione sui siti *web* delle amministrazioni competenti dei provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri informativi, corredati dai relativi elenchi, e una flessione della pubblicazione degli elenchi degli oneri in Gazzetta Ufficiale.

Con ogni probabilità, come già sottolineato nella relazione dello scorso anno, il dato della pubblicazione degli elenchi sui siti *web* delle amministrazioni risente, ancora, dell'effetto delle previsioni in materia di trasparenza introdotte con il decreto legislativo n. 97 del 2016, che ha modificato il decreto legislativo n. 33 del 2013 e, in particolare, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul sito *web* gli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

Tuttavia, il venir meno degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 rischia, alla luce dell'esperienza applicativa, di avere ulteriori conseguenze sull'effettiva informazione di cittadini e imprese, peraltro già non adeguata negli anni precedenti.

A ciò si aggiunge la disomogeneità dei comportamenti delle amministrazioni, in termini di completezza e qualità delle informazioni fornite, riguardo la predisposizione e la pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, con particolare riferimento ai dati relativi al secondo semestre dell'anno.

L'analisi dei dati denota, infine, il persistere, accanto ad un positivo impegno di alcune amministrazioni, di un approccio che considera la pubblicazione degli oneri introdotti ed eliminati un mero adempimento formale, spesso assolto *ex post*.

Alla luce del quadro sin qui tracciato, risulta evidente che l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri non ha ancora consentito, a cinque anni dalla emanazione della legge, il raggiungimento dell'obiettivo di assicurare la piena conoscibilità dei nuovi oneri per i cittadini e le imprese, e non ha prodotto impatti sostanziali in termini di semplificazione degli adempimenti e di riduzione degli oneri informativi per i cittadini e le imprese.

Sembra, dunque, ormai ineludibile, l'esigenza di una riconsiderazione di tale strumento, finalizzata a potenziarne l'efficacia e assicurare trasparenza e *accountability*.

Punto di partenza per il raggiungimento di questi obiettivi dovrà essere la valorizzazione di quanto di positivo è stato realizzato dalle amministrazioni e l'individuazione, grazie ad un più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, dei correttivi da apportare al fine di assicurare, come più volte segnalato dalle associazioni imprenditoriali, un impatto percepibile da cittadini e imprese.

In questa prospettiva possono essere approfondite le opportunità di un maggiore coordinamento tra le disposizioni in materia di bilancio degli oneri introdotti ed eliminati (articolo 8 dello Statuto delle imprese) e quelle in materia di trasparenza (articolo 7 dello Statuto delle imprese), in modo da eliminare le duplicazioni e da controllare più efficacemente la "filiera" dei provvedimenti normativi e attuativi, anche in un orizzonte pluriennale.

Inoltre, va riconsiderato l'ambito di applicazione delle disposizioni, che dovrebbe essere esteso, come auspicato dalle associazioni imprenditoriali, anche agli adempimenti particolarmente onerosi per cittadini e imprese (ad esempio quelli fiscali).

In conclusione, il tema di fondo da porre al centro della riflessione e degli eventuali correttivi da adottare attiene all'esigenza di trasformare quello che spesso si configura come un mero adempimento formale da parte delle amministrazioni, in una "risorsa" per l'amministrazione volta a migliorare la qualità della regole, prevenire l'introduzione di nuovi oneri e garantire l'effettiva conoscibilità da parte di cittadini e imprese degli adempimenti introdotti ed eliminati.

Sotto quest'ultimo profilo, rileva la nuova disciplina in materia di accesso civico, di cui al citato decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche se non soggetti a obblighi di pubblicazione.

APPENDICE

Le modalità di pubblicazione degli elenchi

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, ha disciplinato i criteri e le modalità per assicurare la necessaria omogeneità tra gli elenchi redatti dalle amministrazioni.

Le linee guida allegate al d.P.C.M. recano uno schema standard e forniscono indicazioni di carattere metodologico e procedurale per la compilazione dell'elenco da allegare all'atto.

Modello per la predisposizione degli elenchi

ONERI ELIMINATI

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma[1]):

_____

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	☐

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

_____

_____

ONERI INTRODOTTI

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma[1]):

_____

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	☐

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

_____

_____

1 da inserire solo nel caso di atti complessi

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare l'atto, corredato dall'elenco, sul sito istituzionale nella sottosezione denominata "Oneri informativi per cittadini e imprese" (raggiungibile attraverso il seguente percorso: "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali"), in linea con quanto previsto anche dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Della allegazione dell'elenco è responsabile il dirigente che adotta l'atto cui l'elenco si riferisce ovvero, nel caso di regolamenti ministeriali o interministeriali, il soggetto responsabile dell'istruttoria del provvedimento. La responsabilità della pubblicazione ricade, invece, sul responsabile della trasparenza.

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare sul sito istituzionale anche i riferimenti del responsabile del trattamento dei reclami e della casella di posta elettronica a cui scrivere per segnalare la mancata o parziale attuazione delle disposizioni.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica

Monitoraggio degli oneri introdotti ed eliminati, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 della legge n. 180/2011. Anno 2017

Amministrazione	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1	DM	25/10/2016, n. 245	Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.				Il decreto determina le tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS), alla luce di quanto previsto dall'art. 33 del Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006). L'art. 5 del regolamento rinvia a un successivo decreto la definizione delle modalità di versamento degli oneri economici stabilendo, per il periodo di transizione, che le nuove in originale dell'avvenuto pagamento degli oneri economici sono presentate contestualmente all'istanza di avvio delle singole istruttorie, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante della società proponente, attestante quanto versato, completa di eventuale tabella riportante le singole voci di costo.	Si veda il decreto direttoriale n.6 del 17/01/2017 attuativo del DM 25/10/2016 che esplicita la nuova documentazione da trasmettere per alcune tipologie di procedimento a seguito dell'introduzione delle tariffe (vedi nga successiva).	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		D.Direttoriale	17/01/2017, n. 6	Disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare.	X			Con decreto direttoriale n. 6 del 17/01/2017 il ministero dell'Ambiente indica le modalità di versamento degli oneri economici a carico dei proponenti per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di VAS e di VIA di competenza statale. Nell'allegato 1 al decreto vengono fornite le indicazioni sulla documentazione da presentare e sono illustrate le modalità per il calcolo del valore delle opere, per il versamento del contributo e per la presentazione dell'attestazione di pagamento. In particolare, il decreto stabilisce che, unitamente all'istanza di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA, VIA (Legge Obiettivo n. 443/2001), Verifica di Attuazione (Legge Obiettivo n. 443/2001), richiesta di riesame di provvedimenti di VIA e di VAS (Legge Obiettivo n. 443/2001) deve essere presentata ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, apposita attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'onere contributivo e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il valore complessivo delle opere da realizzare, l'ammontare del relativo contributo e la tipologia dell'opera (pubblica o privata). La dichiarazione deve essere inviata in originale corredata da firma digitale tramite PEC. Alla dichiarazione dovranno, inoltre, essere allegati documenti diversi a seconda che l'opera sia pubblica o privata. Unitamente all'istanza deve essere presentata anche apposita attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'onere contributivo.	**Oneri di nuova introduzione** Per i procedimenti di : - Verifica di assoggettabilità a VIA - Provvedimento Unico in materia ambientale - Verifica dell'attuazione (Legge Obiettivo) - Riesame dei provvedimenti VIA e VIA (Legge Obiettivo) e richiesta con la presentazione dell'istanza l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'onere contributivo od una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere Per i procedimenti di : - Verifica di Ottemperanza (Legge obiettivo) - VAS - Assoggettabilità a VAS - Riesame dei provvedimenti VIA e richiesta con la presentazione dell'istanza l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'onere contributivo	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1	DM	27/10/2016	Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257.		X		Il decreto disciplina le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto di cui alla Legge n. 257/1992. Ai sensi dell'art. 2, i soggetti abilitati che intendono accedere alle prestazioni del Fondo per gli anni 2017 e 2018 devono presentare domanda all'INAIL entro e non oltre il 28 febbraio, rispettivamente, dell'anno 2017 o dell'anno 2018, con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell'anno precedente, dandone contestuale comunicazione all'impresa debitrice individuata nella sentenza esecutiva. Unitamente alla domanda per l'accesso al Fondo, deve essere trasmessa copia autentica della sentenza esecutiva che individua il debitore, liquidando il nascimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.	**Oneri già previsti** Detto decreto non introduce ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari delle prestazioni del Fondo.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1	D.Direttoriale	22/12/2016	Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.		X		Il decreto stabilisce la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari agevolati per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, rinviando a un successivo provvedimento direttoriale la fissazione dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento.	**Oneri già previsti** Normativa da cui derivano gli obblighi: Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	51	Circolare direttoriale (pubblicata per comunicato)	15/02/2017, n. 24036	Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, recante la disciplina dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.		X	X (Sito web)	La circolare fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni. Ai sensi del punto 9, la domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 alla stessa circolare, deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione: *a)* nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa, copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura; *b)* nel caso in cui l'impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" disponibile nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it; *c)* nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a controllo, utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it. Ai fini dell'ammissione all'erogazione delle agevolazioni le imprese, come specificato nel punto 13 della circolare, devono inoltrare al Ministero la dichiarazione di ultimazione dell'investimento e la richiesta di erogazione del contributo. Tali dichiarazioni devono essere compilate esclusivamente in formato digitale e inoltrate al Ministero attraverso l'accesso alla piattaforma, inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all'indirizzo PEC dell'impresa. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, e inviata mediante la medesima piattaforma di cui nel punto precedente. La richiesta di erogazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: *a)* dichiarazione/i liberatoria/e, redatta/e secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica; *b)* nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l'avvenuto pagamento o saldo del bene oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori; *c)* in caso di contributo superiore a 150.000 euro, qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica. Ai fini della concessione del contributo, inoltre, come indicato nei punti 10.6 e 10.8 della circolare, in caso di riduzione dell'importo del finanziamento ovvero dell'investimento, sia in sede di delibera del finanziamento che in sede di contrattualizzazione dello stesso, l'impresa è tenuta presentare alla banca ovvero intermediario finanziario, apposita dichiarazione debitamente firmata, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7, riportante l'importo dell'investimento e del relativo finanziamento ripartito tra investimenti ordinari e investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. L'impresa ha facoltà di rinunciare al contributo dandone opportuna comunicazione, con modalità differenti a seconda della fase del procedimento agevolativo in cui avviene la rinuncia, come previsto dal punto 15 della circolare. In particolare, nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo non sia stato ancora adottato, l'impresa dovrà comunicare la rinuncia, a mezzo PEC, esclusivamente alla banca/intermediario finanziario; quest'ultima, solo per le domande già trasmesse, provvederà a darne opportuna comunicazione al Ministero tramite piattaforma. Qualora il Ministero abbia già provveduto ad adottare il provvedimento di concessione del contributo, la comunicazione di rinuncia, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa beneficiaria, dovrà essere inoltrata, a mezzo PEC, alla banca/intermediario finanziario e contestualmente, tramite piattaforma, al Ministero, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca del contributo.	**Oneri già previsti** Si tratta di oneri già previsti dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016 e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017).	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	187	Circolare Direttoriale (pubblicata per comunicato)	26/07/2017, n. 95925	Integrazioni alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.				La circolare apporta integrazioni alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Le integrazioni si riferiscono ai termini per il sostenimento delle spese di "interconnessione" ed "integrazione", nel caso di richieste di contributo a fronte degli investimenti materiali in tecnologie digitali elencati nella prima sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" dell'allegato 6/A alla suddetta circolare n. 14036.		

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5	DM	29/30/2016	Istituzione, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento GBER 651/2014, di un regime di aiuti agli investimenti per le infrastrutture elettriche				Il decreto ha istituito un regime di aiuto in esenzione, ai sensi del citato Regolamento n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria), inerente gli investimenti per le infrastrutture elettriche. Esso regolamenta criteri e modalità per la concessione di aiuti per il finanziamento di infrastrutture energetiche funzionali ad accrescere la disponibilità della rete e contribuire alla diffusione della generazione distribuita da fonti rinnovabili, attraverso il sostegno di: a) interventi per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids); b) interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari agli interventi sulla rete di distribuzione. I beneficiari degli aiuti sono i concessionari del pubblico servizio di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica. Tra i principali requisiti per la concessione dell'aiuto, i beneficiari dovranno dimostrare di: a) avere una sufficiente capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la realizzazione del progetto proposto; b) non rientrare tra le imprese in difficoltà o tra le imprese destinatarie di ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile; c) non essere un'impresa in difficoltà. Gli interventi previsti saranno attuati tramite bandi specifici, atti e provvedimenti.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	106	D.Dirett.	20/03/2017	Bando sulle infrastrutture elettriche per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grid) nei territori delle regioni meno sviluppate – programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 Fesr, Asse IV, Azione 4.3.1	X			Nell'ambito della cornice giuridica e normativa definita dal DM 19/10/2016, il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato un bando per la selezione dei beneficiari di contributi per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grid) nei territori delle Regioni meno sviluppate. Il bando disciplina, in particolare, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione delle agevolazioni. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie, l'art. 8 del bando stabilisce che i soggetti interessati sono tenuti a presentare, pena l'inammissibilità, la seguente documentazione: a) domanda di agevolazione, firmata digitalmente, contenente informazioni sul soggetto proponente e dati di sintesi del progetto, redatta in conformità del modello che sarà reso disponibile sul sito internet del Ministero e su quello del PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR; b) progetto per cui si richiede l'agevolazione avente struttura e contenuti minimi specificati nel documento di cui alla lettera a); c) bilanci degli ultimi 3 esercizi disponibili completi delle rispettive note integrative o certificazione camerale in corso di validità completa della sezione fallimentare (solo per le imprese). La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica. L'art. 14 del bando disciplina le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo stabilendo che i beneficiari possono richiedere l'erogazione di un anticipo fino ad un massimo del 40% del contributo concesso per ciascun progetto ammesso alle agevolazioni. Tali anticipi devono riferirsi a spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili. Per l'erogazione delle quote di contributo successive, i beneficiari presentano una richiesta corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute e da una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto ammesso a contributo. La rendicontazione finale, riferita al complesso delle spese sostenute, è accompagnata dalla relazione finale di progetto e dalla documentazione di collaudo delle opere eseguite. Ai sensi dell'art. 15, inoltre, i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di custodire, presso la loro sede amministrativa, la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese ammesse, per almeno dieci anni dal pagamento del saldo dell'aiuto. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.	Oneri di nuova introduzione Gli oneri informativi in esso previsti sono quelli usualmente indicati nei bandi derivanti dall'impiego di risorse comunitarie e consistono in una procedura informatizzata che consente l'eliminazione del cartaceo ed uno snellimento delle fasi istruttorie. Gli oneri informativi richiesti sono di nuova introduzione e correlati al bando.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	9	DM	17/10/2016	Criteri di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte delle imprese creditrici di società in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.		X		Il decreto definisce i criteri di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte delle imprese creditrici di società in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Ai sensi dell'art. 3, ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia, alla richiesta di garanzie dirette e di controgaranzie su finanziamenti da concedere alle PMI beneficiarie deve essere allegata, a pena di esclusione, una attestazione del Commissario dell'impresa debitrice che certifichi la posizione di fornitrice o creditrice della PMI beneficiaria.	Oneri già previsti Normativa da cui derivano gli obblighi: Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013.	Confindustria La misura non ha funzionato. Inoltre, l'applicazione degli appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle PMI creditrici dell'ILVA è scaduta a gennaio 2018 ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del DM 17 ottobre 2016. La difficoltà riscontrata nel rilascio delle attestazioni da parte dei Commissari potrebbe essere uno dei fattori che ha influito negativamente sulla misura.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	11	DM	15/12/2016	Individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, nonché la previsione delle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate, ai sensi dell'articolo 1, comma 416, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.	X			Il decreto disciplina la sperimentazione del procedimento, per gli anni 2016 e 2017, per la corresponsione delle somme a favore dei coniugi separati in stato di bisogno con i quali convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave che non abbiano ricevuto l'assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto. Ai sensi dell'art. 3, l'istanza di accesso al Fondo è depositata nella cancelleria del tribunale competente territorialmente e deve essere redatta in conformità al modulo disponibile in un'area dedicata denominata «Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno» del sito internet del Ministero (www.giustizia.it). All'istanza deve essere allegato a pena di inammissibilità: a) copia del documento di identità del richiedente; b) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente; c) visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l'imposidenza di beni immobili; d) l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munito di formula esecutiva.		

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	14	D.Dirett.	06/12/2016	Recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere o la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali.	X	X		Il decreto stabilisce le norme per la produzione e la certificazione dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I del decreto legislativo n. 124/2010, al fini della loro commercializzazione; disciplina la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà; individua i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali. **Capo I - Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto** Ai sensi dell'art. 6, per l'iscrizione di una varietà avente una descrizione ufficiale nel registro delle varietà, deve essere presentata, per via telematica (tramite PEC), una domanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'iscrizione al registro delle varietà può essere chiesta dal costitutore della varietà, dal suo avente causa o da un rappresentante designato. Il successivo art. 12 indica analiticamente il contenuto della domanda di iscrizione. Essa deve essere corredata da: *a)* designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o l'avente causa sia di nazionalità estera; *b)* documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varietà, nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa; *c)* scheda descrittiva ufficiale della varietà redatta da un organismo ufficiale, qualora la varietà sia già ufficialmente iscritta nel Registro di uno Stato membro o protetta da privativa nazionale; *d)* questionario tecnico debitamente compilato e definito sulla base dei protocolli CPVO, UPOV e in assenza di essi dai protocolli nazionali; *e)* autocertificazione in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta; *f)* riproduzione fotografica della pianta e di parti di pianta che servano all'identificazione della varietà ed ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varietà; *g)* se la documentazione è redatta in lingua straniera dovrà essere integrata con traduzione in lingua italiana, che farà fede ai fini della valutazione della descrizione. Da ultimo, l'art. 13 stabilisce che per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, il richiedente deve inviare i materiali necessari all'effettuazione delle prove di coltivazione finalizzate all'accertamento dei requisiti per la registrazione, nel rispetto dei tempi e dei modi indicati dall'ente che effettua tali prove. **Capo II - Fornitori** L'art. 15 elenca gli obblighi a carico dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Per tali fornitori è istituito presso il Servizio fitosanitario nazionale, il Registro nazionale dei fornitori, costituito dall'insieme dei registri dei fornitori regionali. I fornitori devono, innanzitutto, comunicare al Registro il proprio nome, indirizzo e i dati di contatto telefonici e di posta elettronica certificata; il tipo di attività esercitata, l'indirizzo dei locali utilizzati e i principali generi o specie in questione. Il fornitore registrato deve, tra l'altro: *a)* predisporre, durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, un piano appropriato per i generi o le specie pertinenti, inteso a individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione; *b)* predisporre un sistema di registrazione per la conservazione delle informazioni sulle attività di controllo dei punti critici. Tali registri devono essere aggiornati almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali. Per i materiali ceduti a soggetti diversi da fornitori o persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali, è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione; *c)* conservare le registrazioni per la conservazione delle informazioni sulle attività di controllo dei punti critici per un periodo di almeno tre anni dalla produzione dei materiali in questione; *d)* conservare le registrazioni relative alle ispezioni in campo, al campionamento e all'analisi fino a quando i rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono sotto il loro controllo e per un periodo di almeno tre anni dalla rimozione o dalla commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto. **Capo III - Certificazione** Sezioni I, II e III Certificazione dei materiali di pre-base, base e dei materiali certificati L'art. 18 elenca i requisiti per l'accettazione di una pianta madre di pre-base. Per chiedere l'accettazione di una pianta come pianta madre di pre-base occorre presentare specifica richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio fitosanitario nazionale. La domanda deve essere corredata da: *a)* documentazione attestante l'assenza dagli organismi nocivi per quanto riguarda il genere o la specie in questione; *b)* dichiarazione relativa al luogo, alle modalità di conservazione in condizioni di sanità della candidata pianta madre di pre-base e al soggetto responsabile; *c)* per le accessioni di cultivar soggette a vincoli di moltiplicazione, copia della documentazione sulla privativa (domanda e rilascio, ove presente) con elenco dei beneficiari; *d)* dichiarazione di appartenenza o non appartenenza a organismi geneticamente modificati (OGM). Ai sensi dell'art. 19, al fini della richiesta di accettazione di un portainnesto non appartenente a una varietà come pianta madre di pre-base, occorre presentare apportuna domanda Servizio fitosanitario nazionale. I successivi art. 20, 30 e 36 indicano invece, rispettivamente, i requisiti per la certificazione dei materiali di pre-base, del materiale di base e dei materiali certificati, stabilendo che ai fini della certificazione è necessario presentare specifica richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. **Capo IV - Commercializzazione, etichettature ed imballaggio** L'art. 48 stabilisce che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto certificati come materiali di pre-base, materiali di base, materiali certificati e piante da frutto destinate a produzione di frutti certificate come materiali certificati, vengono commercializzati solo se: *a)* le varietà a cui appartengono sono iscritte nel Registro delle varietà; *b)* sono conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura, imballaggio. Il Servizio fitosanitario regionale controlla che il fornitore apponga etichetta conforme nella forma grafica a quella prescritta e che contenga le informazioni analiticamente elencate. Ai sensi dell'art. 49 per la commercializzazione di varietà e di tipi diversi di materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati da commercializzare insieme, è necessario un documento di accompagnamento redatto dal fornitore interessato sotto la supervisione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, ad integrazione dell'etichetta. L'art. 51 impone al fornitore, per la commercializzazione dei materiali C.A.C (Conformitas Agraria Communitatis), la redazione di un documento ulteriore all'etichetta o al documento di accompagnamento.	Oneri di nuova introduzione Si segnala l'introduzione del seguente onere: Art. 6; presentazione di una domanda specifica per richiedere l'iscrizione di nuove varietà al Registro nazionale. Art. 12 , modalità e tempistiche per la presentazione di una domanda di iscrizione di una varietà al relativo Registro, le informazioni e la documentazione da fornire all'ufficio competente. Art. 13, modalità di consegna dei materiali per le prove di coltivazione agli enti incaricati. Art. 15, comma 1 e comma 2, lettere d), e), f), g), obblighi che un fornitore deve riportare per poter svolgere la propria attività, che riguardano gli aspetti produttivi, di autocontrollo, di mantenimento della tracciabilità delle operazioni eseguite durante tutta la filiera produttiva, la corretta redazione degli appositi registri e della loro conservazione, nonché il mantenimento dei rapporti con gli organi di controllo. Oneri già previsti Art. 15, comma 2 lettere a), b), c) e h), oneri già previsti dal DM 14 aprile 1997 (abrogato) Art. 15, comma 2 lettera d) capoversi 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, oneri già previsti dal DM 14 aprile 1997 (abrogato) Art. 15, comma, 2 lettera e) punti 1, 2 e 3, oneri già previsti dal DM 14 aprile 1997 (abrogato) Art. 18, modalità per la presentazione della domanda di accettazione di una pianta come pianta madre di "Pre-Base"; nello specifico, sono riportate le informazioni contenute nella domanda, la documentazione da allegare relativa all'assenza degli organismi nocivi, alle modalità di conservazione delle piante, ed eventuale documentazione di privativa. L'articolo fissa, infine, le condizioni che permettono di accettare una pianta come pianta madre di "Pre-Base" da parte del SFC, e le modalità di tale accettazione Art. 19, modalità per la presentazione della domanda di accettazione di un portainnesto non appartenente a una varietà, come pianta madre di categoria "Pre-Base", secondo le disposizioni riportate nell'articolo 22. L'articolo fissa, inoltre, le condizioni che permettono di accettare un portainnesto non appartenente a una varietà come pianta madre di "Pre-Base" da parte del SFC e le modalità di tale accettazione. Art. 20, modalità per la presentazione della richiesta di certificazione di materiali di moltiplicazione come materiali di categoria "Pre-Base"; nello specifico, sono elencate le informazioni che devono essere contenute nella domanda, fissate le condizioni che permettono di certificare i materiali di moltiplicazione come materiali di categoria di "Pre-Base" da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. L'articolo disciplina inoltre, in modo dettagliato, le modalità operative nel caso in cui una pianta madre, o i materiali di moltiplicazione di categoria "Pre-Base" non soddisfano alla i requisiti richiesti. Art. 30, fasi di conservazione e di certificazione dei materiali di categoria "Base" attuate presso i centri di premoltiplicazione (CP) pubblici; l'articolo definisce gli scopi delle fasi sopra riportate, l'organizzazione per specie o per gruppi di specie e le modalità per il riconoscimento di organismi privati come CP, da parte del Servizio Fitosanitario Centrale (SFC) Art. 36, modalità per la presentazione della richiesta di certificazione di materiali di moltiplicazione come materiali di categoria "Certificato", elenco delle informazioni che devono essere contenute nella domanda, condizioni che permettono di certificare i materiali di moltiplicazione come materiali di categoria di "Certificato" da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. L'articolo stabilisce inoltre che, al fine di certificare ufficialmente come materiale di categoria "Certificato" un portainnesto non appartenente a una varietà, deve essere fatta specifica richiesta. Art. 48, informazioni che devono essere riportate obbligatoriamente sulle etichette, da apporre alle piante da frutto e ai loro materiali di moltiplicazione di categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato", la loro forma grafica e le modalità di apposizione sui suddetti materiali. Art. 49, prescrive l'utilizzo di un documento di accompagnamento per i materiali categoria "Pre-Base", "Base" e "Certificato", individua le informazioni obbligatorie che deve riportare e le modalità di redazione. Art. 51, prescrive l'utilizzo di un documento dal fornitore per i materiali CAC, individua le informazioni obbligatorie che deve riportare e le modalità di redazione.	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA	14	DM	02/12/2016	Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance.	X			Il decreto disciplina l'istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance. Ai sensi dell'art. 3, i soggetti interessati presentano domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale al Dipartimento della funzione pubblica, tramite il Portale della performance (https://performance.gov.it), inserendo tutte le informazioni richieste e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti.	**Oneri di nuova introduzione** Si segnalano oneri relativi alla domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, prima inesistente.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	14	D.Dirett. (pubblicato per comunicato)	04/01/2017	Modalità e termini per l'utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR per la funzione del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.	X		X (Sito web)	In attuazione del decreto ministeriale 29/07/16, il presente decreto definisce le modalità per la valutazione di eleggibilità dei progetti d'investimento all'utilizzo delle risorse PON e di comunicazione del provvedimento di utilizzo delle risorse, nonché degli adempimenti successivi alla sottoscrizione del provvedimento e degli ulteriori obblighi per le imprese beneficiarie. Ai sensi dell'art. 2, l'impresa proponente è tenuta a fornire la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi e delle caratteristiche dei progetti d'investimento (la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, contenente delle informazioni, è redatta secondo il modello predisposto dall'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento del 24/03/2016 e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi contenuti). L'art. 3 impone, inoltre, all'impresa beneficiaria di sottoscrivere digitalmente il provvedimento di utilizzo delle risorse del PON adottato dal Ministero, con riferimento alle PMI destinatarie del credito d'imposta per le quali l'attività di valutazione si è conclusa con esito positivo. L'impresa beneficiaria è tenuta, inoltre, ai sensi dell'art. 4, a rendicontare le spese di acquisizione delle immobilizzazioni materiali effettivamente sostenute, utilizzando il modulo "Dichiarazione di spesa" di cui all'allegato n. 1 del decreto stesso, da presentare unitamente a: a) copia delle fatture di acquisto; b) documentazione attestante il pagamento delle fatture; c) "Quadro riassuntivo dell'investimento", redatto secondo lo schema di cui all'allegato 2 del decreto; d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante ovvero dal procuratore dell'impresa beneficiaria, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3 del presente decreto, concernente gli ammortamenti di beni strumentali ubicati presso la struttura produttiva oggetto del progetto d'investimento agevolato. La Dichiarazione di spesa è firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa beneficiaria. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale, deve essere trasmessa copia della procura e del documento d'identità in corso di validità del soggetto che la rilascia. La documentazione elencata deve essere presentata al Ministero, in un'unica soluzione per ciascuna annualità di realizzazione dell'investimento, tramite l'apposita procedura informatica resa disponibile nella sezione dedicata del sito www.mise.gov.it. Ai sensi dell'art. 6, inoltre, l'impresa beneficiaria è tenuta a conservare, per almeno due anni, la documentazione attestante le spese per immobilizzazioni materiali sostenute ai fini della fruizione del credito d'imposta e a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero nonché da organismi statali o comunitari competenti in materia, mettendo a disposizione tutte le informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese oggetto di agevolazioni. L'impresa beneficiaria è tenuta, altresì, ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto d'investimento, e a rispettare gli obblighi in materia di responsabilità di informazione e comunicazione delle imprese agevolate a valere sui fondi strutturali e di investimento europei.	**Oneri di nuova introduzione** Gli oneri informativi previsti a carico delle imprese sono quelli normalmente indicati per l'accesso ai benefici e diretti alla dimostrazione delle condizioni di agevolabilità. In particolare, Art. 2, commi 1 e 2 - Comunicazione o dichiarazione - Comunicazione dei requisiti di ammissibilità e delle caratteristiche del progetto d'investimento ai fini dell'utilizzo delle risorse del PON. L'impresa proponente è tenuta a fornire la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi e delle caratteristiche dei progetti d'investimento di cui agli articoli 3 e 4 del DM 29/07/2016 (la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, contenente delle informazioni, è redatta secondo il modello predisposto dall'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento del 24/03/2016 e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi contenuti) Art. 3, comma 2 - Altro - Comunicazione o dichiarazione - Sottoscrizione del provvedimento di utilizzo delle risorse del PON. L'impresa beneficiaria è tenuta a sottoscrivere digitalmente il provvedimento di utilizzo delle risorse del PON adottato dal Ministero con riferimento alle PMI destinatarie del credito d'imposta per le quali l'attività di valutazione si è conclusa con esito positivo. Art. 4, commi 1, 2 e 3 - Rendicontazione delle spese di acquisizione delle immobilizzazioni materiali previste ed effettivamente sostenute. L'impresa beneficiaria è tenuta a rendicontare le spese di acquisizione delle immobilizzazioni materiali effettivamente sostenute, utilizzando il modulo "Dichiarazione di spesa" di cui all'allegato n. 1 del presente decreto, da presentare unitamente a: a) copia delle fatture di acquisto; b) documentazione attestante il pagamento delle fatture; c) "Quadro riassuntivo dell'investimento", redatto secondo lo schema di cui all'allegato 2 del presente decreto; d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante ovvero dal procuratore dell'impresa beneficiaria, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3 del presente decreto, concernente gli ammortamenti di beni strumentali ubicati presso la struttura produttiva oggetto del progetto d'investimento agevolato, nonché l'effettiva disponibilità dei medesimi beni presso la struttura produttiva. La Dichiarazione di spesa è firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa beneficiaria. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale, deve essere trasmessa copia della procura e del documento d'identità in corso di validità del soggetto che la rilascia. La documentazione sopra elencata deve essere presentata al Ministero, in un'unica soluzione per ciascuna annualità di realizzazione dell'investimento, entro l'anno successivo al sostenimento delle spese, tramite l'apposita procedura informatica resa disponibile nella sezione dedicata del sito www.mise.gov.it. Art. 4, comma 1, lett. a) - Altro - Apposizione di dicitura sui titoli di spesa. I titoli di spesa devono riportare il timbro o la dicitura: "*Spese di € ____ rendicontate, ai fini dell'utilizzo delle risorse del PON IC 2014-2020, a valere sul credito d'imposta previsto dalla legge 28 dicembre 2015 (art. 1, commi 98-108) e valorizzato ai fini della compensazione operata con F24 del ...*" Art. 6, comma 1, lett. d) - Documentazione da conservare -Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate. L'impresa beneficiaria è tenuta a conservare, per almeno due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali di ciascun progetto d'investimento, la documentazione attestante le spese per immobilizzazioni materiali sostenute ai fini della fruizione del credito d'imposta. Art. 6, comma 1, lett. a) - Altro - Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico e da organismi statali o sovrastatali. L'impresa beneficiaria è tenuta a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero nonché da organismi statali o comunitari competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti d'investimento e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio. L'impresa è tenuta, altresì, a mettere a disposizione tutte le informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese oggetto di agevolazioni. Art. 6, comma 1, lett. b) - Altro - Mantenimento dell'attività produttiva all'interno dell'ambito territoriale del PON. L'impresa beneficiaria è tenuta a non cedere né rilocalizzare l'attività produttiva al di fuori dell'ambito territoriale di intervento del PON, ovvero a non apportare modifiche sostanziali all'investimento che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, per almeno tre anni dal completamento del progetto d'investimento. Art. 6, comma 1, lett. e) - Altro - Adozione di un sistema di contabilità separata. L'impresa beneficiaria è tenuta ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto d'investimento, ferme restando le norme contabili nazionali. Art. 6, comma 1, lett. f) - Altro - Rispetto della normativa comunitaria in materia di obblighi di controllo e di pubblicità. L'impresa beneficiaria è tenuta a rispettare gli obblighi fissati in materia di responsabilità di informazione e comunicazione delle imprese agevolate a valere sui fondi SIE, adeguandosi alle linee guida adottate dal Ministero.	**Confortigianato** Si segnala l'introduzione dei seguenti oneri: - Informativa requisiti di ammissibilità; - Trasmissione del provvedimento sottoscritto entro scadenza; - Trasmissione della rendicontazione riguardo le acquisizioni delle immobilizzazioni materiali.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	15	DM	09/12/2016	Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.	X			Il decreto, da attuazione al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, disciplina le modalità per l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Ai sensi dell'art. 2, l'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture: *a) «paese di mungitura»*: nome del Paese nel quale è stato munto il latte; *b) «Paese di condizionamento o di trasformazione»*: nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del latte»: nome del Paese. Ai sensi dell'art. 3, qualora le operazioni di mungitura, condizionamento o trasformazione del latte o dei prodotti alimentari avvengano nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Qualora per le stesse operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.	**Oneri di nuova introduzione** In Italia è sempre stata forte l'esigenza di conoscere l'origine dei prodotti alimentari ed infatti già una normativa nazionale erano state introdotte le modalità di indicazione obbligatoria dell'origine in etichetta (l'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari"). L'interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di origine è sempre stata elevata, soprattutto per prodotti come il latte ed i prodotti da esso derivati. Tali informazioni sono state confermate da una apposita consultazione pubblica, svolta dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis, della legge n. 4 del 2011, introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 ed aviotorato dei risultati dell'indagine demoscopica svolta da ISMEA. Al fine di tenere conto delle richieste dei consumatori italiani e fornire loro un quadro informativo più completo sugli alimenti il Ministero ha ritenuto opportuno di introdurre, nelle more dell'emanazione di atti comunitari, una disciplina sperimentale dell'etichettatura del latte e dei prodotti lattiero caseari. Il decreto ha una applicazione temporanea prevista fino al 31 marzo 2019 e prevede entro il 31 dicembre 2018 un rapporto sull'applicazione delle disposizioni in esso contenute. Obbligo di indicare in etichetta l'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari. Si applica al latte vaccino, bufalino, ovi-caprino, d'asina e di altra origine animale, nonché ai prodotti lattiero-caseari, preimballati secondo la definizione di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. I prodotti oggetto del decreto sono indicati nell'allegato 1 al decreto stesso. Sono esentati dall'obbligo i prodotti ad indicazione geografica di cui al regolamento (UE) 1151/2012 e il latte fresco, già disciplinato con normativa nazionale. Nelle norme transitorie e finali è prevista la possibilità che i prodotti oggetto del decreto che non soddisfano i requisiti dello stesso, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte.	**CNA** Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo. Ai sensi dell'articolo 7, le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 marzo 2019. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2018 un rapporto sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi al latte e i prodotti lattiero-caseari, prima del 31 marzo 2019, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi. Latte e derivati, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte o comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. **Confortigianato** Si segnala l'introduzione di nuovi oneri: sull'etichetta va riportata correttamente l'origine sia del paese di mungitura che del paese dove il latte è stato condizionato o trasformato.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		DM	28/03/2017, n. 990	Linee guida per le indicazioni in etichetta dell'origine e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari.				Il decreto indica le modalità con le quali devono essere riportate sulle confezioni di latte e dei prodotti lattiero caseari le informazioni dei sistemi di etichettatura previsti dal decreto interministeriale 09/12/2017. Ai sensi dell'art. 1, le indicazioni dell'origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nel medesimo campo visivo, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili.		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		DM	31/03/2017, n. 2076	Linee guida per le indicazioni in etichetta dell'origine e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari.				Eventuali ulteriori indicazioni volontarie in etichetta concernenti l'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari devono essere apposte in etichetta con rilevanza equivalente e nel medesimo campo visivo delle indicazioni dell'origine obbligatorie ai sensi del decreto interministeriale 09/12/2017. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese, le indicazioni volontarie sull'origine possono essere apposte in etichetta.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	16	DM	22/12/2016	Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start-up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.		X		Il decreto disciplina i requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start-up innovative. Ai sensi dell'art. 2, per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, i soggetti interessati presentano alla Camera di commercio competente per territorio una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società. Il modulo di domanda in formato elettronico, comprendente la Griglia di compilazione corretta, è pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Start-up innovative». Ai sensi dell'art. 4, al fine di consentire i controlli sul rispetto dei requisiti di legge, l'incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella citata sezione speciale del registro delle imprese.	**Oneri già previsti** Si tratta di oneri già previsti dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013.	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	26	D.Direm.	12/12/2016	Modalità attuative del decreto 10 agosto 2016, recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria, di cui al decreto 7 luglio 2016.	X			Il decreto individua le risorse e i criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria, di cui al decreto 07/07/2016. Ai sensi dell'art. 1, l'armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico (che comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rasidi, le reti gemelle a divergenti), che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio e che ha presentato, previo autorizzazione dell'proprietario/i dell'unità, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite dell'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stato effettuato l'interruzione, apposita manifestazione di interesse, deve trasmettere, per il tramite della stessa Autorità marittima, l'integrazione alla manifestazione di interesse redatta sulla base del modello di cui all'allegato 1 del presente decreto. L'integrazione alla manifestazione dovrà contenere: a) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate al beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto; b) copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quello di iscrizione; c) per le unità di lunghezza inferiore ai 10 metri idonea documentazione, quale ad esempio documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita, che dimostri l'effettiva attività di pesca in mare per almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio.	Oneri di nuova introduzione Il decreto prevede nuovi oneri informativi rispetto a quelli previsti dal DM del 10 agosto 2016 che chiede all'impresa di pesca apposita manifestazione di interesse, infatti il decreto direttoriale del 12/12/2016 ne stabilisce le modalità attuative chiedendo all'impresa una integrazione alla manifestazione di interesse, redatta sulla base del modello di cui all'allegato 1 del citato decreto.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	32	Avviso (pubblicato per comunicato)	23/01/2017	Avviso pubblico rivolto ad enti pubblici e privati per l'individuazione, mediante procedura selettiva comparativa, di un ente destinatario dell'erogazione di un contributo ex art. 12, legge 241/1990, per l'esecuzione del Piano di lavoro per la raccolta dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017/2019.		X		L'avviso è finalizzato all'individuazione di un ente destinatario dell'erogazione di un contributo per l'esecuzione del Piano di lavoro per la raccolta dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017/2019. Al fine di partecipare alla procedura di cui alla selezione, gli enti dovranno presentare dichiarazione sottoscritta di atto di notorietà, attestante: **A. Idoneità** alla partecipazione della procedura selettiva mediante la produzione dei seguenti documenti ed informazioni: a) nominativo del legale rappresentante in possesso dei poteri di sottoscrizione della documentazione per la partecipazione all'Avviso pubblico; b) nel caso in cui la domanda sia presentata da un raggruppamento/consorzio costituendo/a, questa deve essere corredata da una dichiarazione d'intenti inerente l'impegno a costituirsi in forma associata con indicazione della capofila, sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti; c) dichiarazione sottoscritta di atto di notorietà attestante l'iscrizione al registro delle imprese della CCIAA della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di enti non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto; d) il numero degli estremi dell'iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche. **B. Capacità tecnica e professionale** mediante la produzione dei seguenti documenti ed informazioni: a) elenco delle principali attività e servizi prestati dal partecipante nel corso dell'ultimo triennio nell'ambito della raccolta, gestione e uso dei dati biologici, economici, ambientali, tecnici svolta in favore di soggetti pubblici nazionali ovvero istituzioni/enti comunitari, indicando il contenuto sintetico delle attività svolte, data e committente al fine di comprovare quanto richiesto; b) attestazione del numero dei ricercatori che saranno impegnati dal soggetto partecipante nella realizzazione delle attività previste nell'Avviso e indicazione dei relativi titoli di studio e professionali dai quali risulti il soddisfacimento dei requisiti richiesti Le domande dovranno essere inviate mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnate a mano da un incaricato dell'ente. Nel plico dovranno essere inserite tre buste: Busta n. 1: "documentazione amministrativa" contenente le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti prescritti nonché le ulteriori informazioni richieste, firmate o siglate in ogni sua pagina e sottoscritta, a pena di esclusione, nell'ultima pagina dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'ente nella procedura selettiva. Unitamente alla dichiarazione, dovrà essere inserita anche copia del documento di identità del dichiarante; Busta n. 2: "proposta tecnica" composta da un progetto redatto in modo chiaro e completo in grado di esplicitare compiutamente le attività previste dal Piano di lavoro 2017/2019 (raccolta dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura e campagne di ricerca in mare; conservazione e gestione dei dati raccolti e l'utilizzo dei dati raccolti; descrizione dettagliata della distribuzione delle attività tra i membri del gruppo di lavoro e delle modalità di organizzazione e di coordinamento del gruppo di lavoro). Busta n. 3: "prospetto finanziario" che riporti un piano di spesa dettagliato e articolato per singole voci e costo complessivo.	Oneri già previsti Il provvedimento avente ad oggetto l' individuazione di un ente destinatario dell'erogazione di un contributo per l'esecuzione del Piano di lavoro per la raccolta dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017/2019 non prevede oneri di nuova introduzione.	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	36	DM	02/12/2016, n. 263	Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.		X		Il regolamento indica i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individua i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee. Ai sensi dell'art. 6, le società di professionisti, le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei gruppi europei di interesse economico (GEIE), devono comunicare all'A.N.A.C., che li inserisce nei casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati: a) l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario; b) l'organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, e l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, nonché ogni loro successiva variazione; c) il fatturato speciale; d) la delibera di nomina del direttore tecnico.	Oneri già previsti Gli obblighi di comunicazione (previsti dall'articolo 6), a carico degli operatori economici, costituiscono oneri informativi già previsti dalla previgente disciplina recata dagli articoli 254, 255 e 256 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. n. 163/2006 di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	37	DM	23/01/2017	Definizione delle dotazioni di attrezzature e scorte di risposta ad inquinamenti marini da idrocarburi, che devono essere presenti in appositi depositi di terraferma, sugli impianti di perforazione, sulle piattaforme di produzione e sulle relative navi appoggio.	X			Il decreto indica le dotazioni di attrezzature e scorte di risposta ad inquinamenti marini da idrocarburi, che devono essere presenti in appositi depositi di terraferma, sugli impianti di perforazione, sulle piattaforme di produzione e sulle relative navi appoggio. Ai sensi dell'art. 4, i titolari di permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, che effettuano la perforazione dei pozzi oppure la coltivazione di giacimenti di oli minerali nell'ambito del mare territoriale o della piattaforma continentale italiani, devono redigere un Piano per l'addestramento del personale all'impiego dei dispositivi antinquinamento che prevedi esercitazioni almeno semestrali. Copia di tale piano deve essere depositata presso la Capitaneria di porto competente per territorio. Presso l'impianto è conservato il registro delle manutenzioni e delle esercitazioni semestrali su cui verranno registrate anche le eventuali anomalie riscontrate e i provvedimenti presi per il loro superamento. Il registro è messo a disposizione del personale dell'Autorità marittima per le ispezioni.	Oneri di nuova introduzione Il DM 23 gennaio 2017 sostituisce il precedente decreto del 20 maggio del 1982 del Ministero della marina mercantile aggiornando in considerazione del lungo tempo trascorso le dotazioni di attrezzature scorte di risposta da inquinamenti marini da idrocarburi che i titolari di concessione di coltivazione devono avere nei depositi a terra e sulle piattaforme. Non sono stati, pertanto, introdotti o eliminati oneri tenta salva la predisposizione di un piano per l'addestramento del personale all'impiego dei dispositivi da depositare presso le Capitanerie competenti per territorio.	

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	38	DM	13/10/2016, n. 264	Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.	X			Il regolamento riporta i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Ai sensi dell'art. 5, per dimostrare la certezza dell'utilizzo di un residuo di produzione in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato e necessario che l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso. Costituisce elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo. In mancanza di tale documentazione, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni indicate necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali e prevista l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonche del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Ai sensi dell'art. 7, inoltre, in caso di cessione del sottoprodotto, la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto è oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2 al regolamento.	Oneri di nuova introduzione Il Regolamento n. 264 del 2016 non innova in alcun modo la disciplina sostanziale generale del settore. La qualifica di un materiale come sottoprodotto e di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il citato regolamento è stato predisposto come strumento a disposizione di tutti i soggetti interessati (operatori, altre Amministrazioni, organi di controllo, etc.) per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto anziche come rifiuto. La sua finalità non e, dunque, quella di integrare la normativa sostanziale del settore, quanto, piuttosto, quella di consentire una più sicura applicazione di quella vigente. Il decreto n. 264/2016, elaborato dal Ministero dell'ambiente anche su richiesta delle organizzazioni di categoria, ha pertanto lo scopo di supportare gli operatori nella dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto e non come un rifiuto, agevolando al contempo le attività di controllo da parte delle amministrazioni. Non si prevedono impatti negativi con riferimento agli oneri a carico dei cittadini o delle imprese. In particolare le disposizioni del decreto dovrebbero agevolare le attività di controllo e consentire agli operatori di muoversi in un migliore quadro di certezza, permettendo l'avvio ad utilizzo di molti residui se gestiti come rifiuti avrebbero ricadute economiche negative sia per le imprese che per le amministrazioni e, quindi, per i cittadini. D'altra parte sono previsti alcuni oneri di predisposizione e conservazione dei documenti e disposizioni la cui applicazione e del tutto facoltativa, considerata la possibilità per gli operatori di fornire dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la qualificazione come sottoprodotti, con qualsiasi mezzo. In ogni caso, trattasi di informazioni e documentazione di agevole e non complessa predisposizione, necessari al fine di assicurare le esigenze di controllo e la prevenzione degli illeciti.	**CNA** La finalità del decreto è di ridurre la produzione di rifiuti agevolando il riutilizzo dei sottoprodotti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri. In particolare definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti. I requisiti e le condizioni richiesti per rientrare in tale esclusione, sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo. Le definizioni di "prodotto", "residuo di produzione" e di "sottoprodotto" agevola gli operatori alimentari a distinguere, nei processi produttivi, la produzione di rifiuti dalla produzione di residui, e quindi destinarli a diversa sorte. Si riportano alcune modalità con cui provare che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto: - Il produttore o l'utilizzatore del sottoprodotto si assicura, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti (ai sensi dell'articolo 10, comma 1); - Il soggetto che si avvale delle disposizioni del presente decreto conserva per tre anni e rende disponibile all'autorità di controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi disciplinate dal presente decreto. In attuazione degli obiettivi descritti, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco pubblico e consultabile anche sul web, in cui si iscriveranno i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.
MINISTERO DELLA SALUTE	40	DM	28/12/2016, n. 265	Regolamento recante norme in materia di manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40.	X			Il regolamento disciplina gli elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione del consenso informato in caso di richiesta di accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA). Ai sensi dell'art. 2, la volontà di accedere al trattamento di procreazione medicalmente assistita è espressa con apposita dichiarazione di consenso informato, sottoscritta e datata, in duplice esemplare, dai richiedenti, congiuntamente al medico responsabile della struttura autorizzata. Una delle copie è consegnata ai richiedenti e una trattenuta agli atti della struttura, che provvede alla sua custodia nel tempo.	Oneri di nuova introduzione Si segnala che gli oneri consistono: 1) nell'obbligo di integrare il modello relativo agli elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione del consenso informato in caso di richiesta di accesso alle tecniche di PMA, previsto dal decreto interministeriale n. 336 del 2004, con le informazioni aggiuntive in materia di PMA di tipo eterologo (ad esempio: le informazioni relative alle tecniche di PMA impiegabili, le informazioni circa la possibilità per uno dei componenti della coppia di donare gameti, le informazioni sui rischi associati alle tecniche di PMA di tipo eterologo, l'impegno di comunicare al centro, in caso di accesso a tecniche di PMA di tipo eterologo, eventuali patologie insorte, nella donna, nel nascituro o nel nato e di cui è ragionevole ipotizzare la presenza antecedentemente alla donazione); 2) obbligo di trasmettere, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 298, della legge n. 90 del 2014, i dati raccolti al Centro Nazionale Trapianti per la tenuta del registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	40	DM	03/02/2017	Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi.		X		Il decreto dispone il finanziamento per la costituzione, presso i confidi, di un apposito e distinto fondo rischi da utilizzare per concedere nuove garanzie pubbliche alle PMI associate, operanti in tutti i settori di attività economica sull'intero territorio nazionale. L'art. 7 affida ad un successivo provvedimento attuativo la definizione delle modalità e dei termini di presentazione, da parte dei confidi interessati, della richiesta per accedere al contributo alla costituzione del fondo rischi.	Oneri già previsti Normativa da cui derivano gli obblighi: Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a); Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 53 del 2 aprile 2015.	**Confindustria** L'accesso al contributo comporta alcuni oneri informativi a carico dei confidi per la determinazione dell'entità del contributo da assegnare a ogni singolo beneficiario. Il metodo di calcolo risulta complesso e non sempre in grado di valorizzare l'efficienza del soggetto.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	77	D.Direttoriale (pubblicato per comunicato)	23/03/2017	Modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi).				Il decreto attuativo dispone, all'art. 7, che le richieste di contributo possono essere presentate unicamente utilizzando il modulo disponibile nella sezione "misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi" del sito Internet del Ministero www.mise.gov.it. Il modulo deve essere inviato, unitamente alle procure speciali, all'indirizzo PEC indicato nella procedura informatica resa disponibile nella medesima sezione del sito del Ministero. Il medesimo articolo prevede, poi, all'allegato 1, per i moduli di richiesta, distinguendo due diversi casi: la richiesta per i confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari e quella per i confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari e per i confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operative dei confidi aderenti. Nel primo caso, occorre allegare alla domanda l'ultimo bilancio approvato, ove non ancora depositato presso il Registro delle imprese e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente dal legale rappresentante dei confidi risultante dall'atto di fusione depositato e registrato presso il Registro delle imprese / di ciascun confidi partecipante alla fusione, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia. Per i confidi confidi coinvolti in operazioni di fusione per incorporazione o per unione con la nascita di un nuovo confidi è necessario allegare alla richiesta, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia, anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante di ciascun confidi partecipante al progetto di fusione, attestante i requisiti di ammissibilità dei confidi coinvolti nell'operazione di fusione. Ai fini della presentazione della richiesta di contributo, tutti i singoli confidi devono possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata presso il Registro delle imprese. Ai sensi dell'art. 11, inoltre, i confidi che hanno richiesto e ottenuto il contributo al fondo rischi sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero, per il periodo di durata del fondo rischi, ovvero fino al completo esaurimento del fondo rischi se precedente al termine del predetto periodo, una dettagliata relazione, prodotta anche in formato elettronico, dalla quale risulti: *a)* il numero e l'importo delle garanzie concesse, nell'anno di riferimento, a soggetti beneficiari a valere sul fondo rischi, nonche l'ammontare dei finanziamenti garantiti e l'importo complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio riferiti al medesimo anno; *b)* il numero e l'importo delle perdite liquidate a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione dei soggetti beneficiari finali a cui le perdite afferiscono; *c)* l'elenco delle imprese garantite, nell'anno di riferimento, a valere sul fondo rischi, con le principali informazioni anagrafiche e l'indicazione del premio di garanzia pagato dal soggetto beneficiario finale e dell'importo dell'aiuto concesso al medesimo soggetto; *d)* la situazione contabile del fondo rischi alla data del 31 dicembre; *e)* l'insussistenza delle cause di revoca del contributo; *f)* ogni ulteriore informazione significativa ai fini della valutazione della gestione e dell'andamento del fondo rischi.		Confindustria Riconoscimento di una semplificazione nell'accesso al contributo grazie alla procedura telematica di presentazione delle domande da parte dei soggetti che intendono beneficiare del contributo. I tempi di istruttoria non sono però in linea con la semplificazione adottata a causa delle richieste informative supplementari rivolte ai beneficiari del contributo.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	44	DM	12/09/2016	Riconoscimento di ulteriori crediti spettanti ai soggetti «nuovi entranti».		X		Il decreto dispone il riconoscimento di ulteriori crediti spettanti ai soggetti «nuovi entranti». Ai sensi dell'art. 2, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero dello sviluppo economico dell'avviso circa la disponibilità delle somme necessarie per effettuare il rimborso dei crediti, i soggetti creditori presentano istanza volta ad ottenere la liquidazione.	Oneri già previsti Gli oneri informativi richiesti dal decreto in esame non sono di nuova introduzione in quanto già precedentemente previsti nell'ambito della disciplina previgente: DM 21/02/2014.	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	45	DM	29/12/2016, n. 266	Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.	X			Il regolamento disciplina le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Ai sensi dell'art. 3, le utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio, che intendono intraprendere un'attività di compostaggio di comunità devono preliminarmente inviare una segnalazione certificata di inizio attività al comune territorialmente competente. La segnalazione, firmata dal responsabile, è inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sulla base del modello contenuto nell'Allegato 1 al regolamento. Ai sensi dell'art. 10, se utenze che intraprendono le attività di compostaggio di comunità con quantità complessive di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata utilizzano per l'invio della segnalazione certificata di inizio attività, il modulo di cui all'allegato 10.	Oneri di nuova introduzione I principali adempimenti per le utenze domestiche e non domestiche, organizzati in organismi collettivi, relativi alla messa in esercizio e alla gestione dell'attività di compostaggio di comunità sono: 1. Trasmissione documentazione ai sensi dell'articolo 3 (segnalazione certificata di inizio attività inviata al comune territorialmente competente di cui all'Allegato 1), per un costo annuale pari a euro 33.570; 2.Trasmissione documentazione ai sensi dell'articolo 8 (dati di esercizio inviati dal responsabile dell'organismo collettivo al comune territorialmente competente), per un costo annuale pari a euro 59.680 .	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	46	DM	07/12/2016	Modalità e termini per la concessione delle agevolazioni a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «imprese e competitività» 2014-2020 FESR, a favore di imprese che realizzano programmi di sviluppo per la tutela ambientale nelle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia.		X		Il decreto disciplina le modalità e i termini per la concessione delle agevolazioni in relazione alle risorse rese disponibili dal Ministro dello sviluppo economico a favore di imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano programmi di sviluppo per la tutela ambientale. Ai sensi dell'art. 4, per ottenere i contributi, le imprese interessate presentano le domande di agevolazioni all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. La domanda di agevolazioni deve essere presentata secondo le modalità e il modello indicati nel sito internet - www.invitalia.it Ai fini delle verifiche dei programmi di sviluppo agevolati e la valutazione dei relativi risultati e dell'efficacia dei progetti realizzati i soggetti beneficiari sono tenuti, nei confronti del Ministero dello sviluppo economico e del soggetto gestore Invitalia, a: a) corrispondere a tutte le richieste periodiche di informazioni, dati e rapporti tecnici; b) accompagnare e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia; c) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «imprese e competitività» 2014-2020 FESR, con le modalità individuate dal Ministero.	Oneri già previsti Normativa da cui derivano gli obblighi: Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	46	DM (pubblicato per comunicato)	21/12/2016	Avviso pubblico di selezione di proposte progettuali nell'ambito del PSRN - Sottomisura 10.2: Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura.		X		Il decreto approva l'avviso pubblico per la presentazione e selezione dei progetti per il periodo 2016-2019 inerenti la sottomisura 10.2 «Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura» del PSRN-biodiversità inerenti le risorse genetiche animali di interesse zootecnico. Ai sensi dell'art. 5, i soggetti che posseggono i requisiti e che intendano accedere alle agevolazioni finanziarie, in forma individuale o associata, presentano domanda di sostegno al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA. Nella domanda di sostegno il proponente dovrà sottoscrivere, tramite firma elettronica, le dichiarazioni di stato di notorietà di cui all'Allegato 2. Unitamente alla domanda di sostegno, ciascun proponente dovrà allegare in formato elettronico la seguente documentazione: a) atto costitutivo e/o Statuto dell'ente proponente da cui risultino finalità compatibili con le attività previste dalla sottomisura 10.2 del PSRN nonché eventuali documenti necessari a comprovare l'ambito operativo; b) documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del proponente, firmatario della domanda; c) progetto delle attività, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1; d) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa al regime IVA, come da allegato n. 2b; e) delibera dell'organo competente riportante l'impegno a costituirsi in una Struttura associativa/Ente di primo grado, entro un anno dalla data di concessione del contributo, qualora il proponente intenda avvalersi del punteggio assegnato sulla base della qualità organizzativa e gestionale del progetto (art. 9, tabella 1, punto 1.1); f) certificazione ISO 9000 oppure certificazione di sistemi small pertinenti, qualora il proponente intenda avvalersi del punteggio assegnato sulla base delle competenze delle strutture e del personale coinvolto (art. 9, tabella 1, punto 1.3); g) documenti probanti il possesso del requisito dell'esperienza documentata (art. 9, tabella 1, punti 1.1 o 1.2), qualora il proponente intenda avvalersi del relativo punteggio; h) documenti probanti il possesso del requisito di soggetto senza fine di lucro in possesso della personalità giuridica (art. 9, tabella 1, p.1), qualora il proponente intenda avvalersi del relativo punteggio. L'art. 11, par. indica le modalità e i termini di presentazione della domanda di pagamento prevedendo che, a seguito del provvedimento di concessione emesso dalla Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, successivamente alla realizzazione delle attività e delle relative spese, il beneficiario, al fine di richiedere l'erogazione del contributo pubblico, presenta apposita domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA. E' possibile presentare domande di pagamento intermedie per stati di avanzamento delle attività, con periodicità non inferiore a sei mesi. Le domande sono presentate esclusivamente in forma telematica secondo il modello definito dall'Organismo Pagatore AGEA ed alla stessa devono essere allegati: a) la documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata; b) la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti che devono essere effettuati dai beneficiari tramite Bonifico o ricevuta bancaria (Riba) a trasferirsi un conto corrente esclusivamente dedicato alle attività oggetto di contributo pubblico e intestato al beneficiario; c) la relazione sullo stato di avanzamento delle attività e gli obiettivi raggiunti; d) la fideiussione a favore di AGEA, a garanzia della buona esecuzione delle attività finanziate, pari all'importo del contributo richiesto per ogni stato di avanzamento.		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	50	DM	21/02/2017	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale.		X		Il decreto disciplina le modalità per il rilascio, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'autorizzazione all'iscrizione delle navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale. Ai sensi dell'art. 2, l'istanza è redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è corredata dalla documentazione ivi prevista. Vengono distinti diversi modelli a seconda della sezione del registro internazionale italiano per il quale si fa richiesta e alla provenienza del soggetto istante. I modelli sono disponibili al seguente link: http://www.mit.gov.it/documentazione/autorizzazione-allisrizione-di-navi-nel-registro-internazionale. Le istanze dovranno essere trasmesse al Ministero in formato cartaceo oppure in formato telematico tramite PEC all'indirizzo dg.vptm-div7@pec.mit.gov.it . Coloro i quali utilizzeranno il formato telematico dovranno conservare gli originali delle istanze, per almeno tre anni.	Oneri già previsti Il provvedimento è relativo all'iscrizione nel registro navi adibite alla navigazione internazionale e non introduce nuovi oneri rispetto alla disciplina previgente, rimaste valide ed efficace, consentendo tuttavia all'interessato la presentazione delle istanze di iscrizione nei registri internazionali (prima prevista solo in formato cartaceo) anche in modalità telematica.	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	54	DM	29/12/2016	Criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.	X			Il decreto disciplina la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile nonché i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva. Ai sensi dell'art. 4, l'autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti previsti dagli artt. 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148/2015 è concessa su domanda da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche. Alla domanda sono allegati: a) una breve relazione che attesti la presenza dei requisiti per la concessione della misura (elencati dall'art. 2) e b) verbale, anche in sede sindacale, relativo al numero dei lavoratori coinvolti e alle modalità di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro da applicare durante la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale richiesto, anche ai fini della quantificazione della spesa.	Oneri di nuova introduzione Il decreto individua i criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti previsti dall'art. 4, c. 1, e dall'art. 22, co. 1,3 e 4, del d.lgs. N. 148/2015, nonché i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva, di cui all'art. 6, c. 4, del dl. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 608/1996. Tale autorizzazione può essere concessa alle imprese che presentino congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 2 del decreto. Si tratta di onere di nuova introduzione che consente all'azienda di ottenere il suddetto beneficio (prosecuzione trattamento CIGS) a seguito di presentazione della domanda in bollo, corredata da una relazione tecnica e del verbale di accordo sottoscritto anche in sede sindacale entro 45 gg. dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Anche per ottenere la reiterazione della riduzione contributiva, relativa ai contratti di solidarietà, il decreto introduce un nuovo onere, in base al quale le aziende - aventi i requisiti stabiliti dal decreto medesimo - possono presentare istanza in bollo entro 30 gg. dall'entrata in vigore del decreto, con l'indicazione dell'onere contributivo e corredata dall'accordo consensito in sede governativa entro il 30 luglio 2016 e da una relazione attestante, tra gli altri, il possesso dei requisiti legittimanti.	Confindustria La disposizione normativa può considerarsi sostanzialmente positiva. Contenta - solo in presenza determinate condizioni e specifici requisiti - di proseguire nell'utilizzo della cassa integrazione straordinaria al fine del completamento dei programmi aziendali oggetto dell'intervento di sostegno. L'altra previsione normativa inerente la possibilità di fruire di sgravi contributivi in caso di stipula di contratti di solidarietà - ricorrendo i requisiti richiesti dalle norme - è da considerarsi positiva perché determina un beneficio contributivo per il datore di lavoro in termini di riduzione

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	54	Circolare	28/02/2017, n. 101	Indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali - criteri di valutazione e procedimento».				La circolare aggiorna la circolare n. 26 del 4/02/2002 recante indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti a favore delle istituzioni culturali. Nel fornire tale aggiornamento aggiunge, da un lato, ulteriori dettagli, prevedendo, ad esempio, ai sensi dell'art. 2, l'inno del DURC come allegato alla domanda per l'inserimento nella tabella triennale degli istituti culturali, non prevista in precedenza; dall'altro, tuttavia, contiene alcune semplificazioni, come ad esempio la non necessità di inviare la domanda in duplice copia e la possibilità di inviare la domanda via PEC.		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	56	DM	23/02/2017	Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.	X			La legge di stabilità 2016 ha introdotto l'obbligo per le società controllanti (residenti in Italia) di gruppi multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione paese per paese (Country-by-Country Reporting), che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva (articolo 1, commi 145 e 146, legge 208/2015). Il decreto 23/02/2017 disciplina lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale stabilendo le modalità, i termini, gli elementi e le condizioni per la trasmissione della rendicontazione all'Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell'art. 2, sono obbligate alla presentazione della rendicontazione paese per paese le società controllanti, a capo di gruppi multinazionali, residenti in Italia: * che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato * con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro * che non sono a loro volta controllate da altre società o enti. L'obbligo di presentazione passa a una società controllata, residente in Italia, quando la controllante: * risiede in uno stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione * risiede in uno stato in cui non è in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione * e inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione paese per paese. Il decreto precisa poi all'art. 3 che la società (controllante o controllata) tenuta alla presentazione deve, entro il termine per la dichiarazione dei redditi relativo al periodo d'imposta oggetto di rendicontazione, comunicare il proprio obbligo all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata secondo le modalità e i termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Ai sensi dell'art. 4, inoltre, la rendicontazione paese per paese con riferimento a un gruppo multinazionale contiene per ciascuno stato in cui lo stesso opera: a) i dati aggregati di tutte le società appartenenti al gruppo riguardanti i ricavi, gli utili (o perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti; b) l'identificazione di ogni entità appartenente al gruppo multinazionale, lo stato di costituzione o di organizzazione, se diverse da quello di residenza fiscale, la natura dell'attività e delle principali attività svolte. Le stabili organizzazioni devono essere elencate con riferimento al paese in cui sono situate, precisando l'entità giuridica a cui fanno capo.	Oneri di nuova introduzione Il DM ha dato attuazione all'art. 1, commi 145 e 146 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) e ha introdotto nel nostro ordinamento, come previsto dalla disciplina europea (direttiva 2016/881/UE), il CCountry by Country Reporting (CbCR) fiscale; ha chiarito, inoltre, "modalità, termini, elementi e condizioni" per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate di detto CbCR fiscale, recando l'introduzione di nuovi oneri informativi a carico delle imprese. Più nel dettaglio, è previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio il primo gennaio 2016 o in data successiva, le società controllanti di gruppi multinazionali, residenti nel territorio dello Stato (ex art. 73 del TUIR), che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato - con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 75[1] milioni di euro - e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche, debbano trasmettere all'Agenzia delle Entrate una rendicontazione Paese per Paese - che riporti, su base annuale ed in modo aggregato, i ricavi, gli utili (perdite) lordi, le imposte sul reddito pagate per cassa e quelle maturate, insieme con gli altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva tra cui il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero totale di addetti su base equivalente a tempo pieno e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Al tempo stesso, per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, è necessario identificare ogni entità appartenente al gruppo multinazionale in residente, la giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diverse dalla giurisdizione di residenza fiscale, la natura dell'attività e delle principali attività svolte. Per quanto concerne le stabili organizzazioni, queste ultime devono essere indicate rispetto alla giurisdizione fiscale in cui sono situate, indicando altresì l'entità giuridica a cui fanno riferimento. Alla redazione e presentazione del CbCR fiscale sono tenute anche le società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione del CbCR fiscale ovvero non ha in vigore con Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative al CdCR fiscale ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese. Le entità tenute alla presentazione della rendicontazione Paese per Paese ne danno comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta oggetto della rendicontazione. Entro il medesimo termine, qualsiasi entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, diversa da quella tenuta alla presentazione del CbCR, comunica all'Agenzia delle entrate l'identità e la residenza, ai fini fiscali, dell'entità tenuta alla presentazione della rendicontazione.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	57	D.Dirett. (pubblicato per comunicato)	24/02/2017	Modalità e termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989, riguardanti programmi di investimento nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa.		X		Il decreto definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni riguardanti programmi di investimento delle imprese nelle aree di crisi industriale non complessa. Gli incentivi sono rivolti alle imprese costituite in società di capitali, comprese le società cooperative e le società consortili. La modulistica da compilare e inviare per l'accesso ai benefici, disponibile sul sito di invitalia (http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/rilancio-aree-industriali---18189/invia-la-domanda/invia-la-domanda-per-le-aree-di-crisi-non-complessa.html), si articola principalmente in: - modulo di domanda e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; - piano di impresa; - allegati tecnici e preventivi.	Oneri già previsti Normativa da cui derivano gli obblighi: Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015. Si rappresenta che tale decreto non introduce per le imprese oneri informativi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal DM 9 giugno 2015, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, e dalla relativa circolare esplicativa.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	258	Circolare direttoriale (pubblicata per comunicato)	24/10/2017, n. 148778	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area del cratere sismico della Regione Abruzzo tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.				La circolare disciplina l'Avviso pubblico che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti, mediante l'apertura di uno sportello ad hoc per i territori interessati previo finanziamento delle domande già presentate in esito al bando per le aree di crisi industriale non complessa di cui al decreto direttoriale 24 febbraio 2017. Ai sensi del punto G. dell'Avviso, le domande di agevolazione debbono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia secondo le modalità e i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito istituzionale dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it).		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	58	Delibera (pubblicata per comunicato)	22/02/2017	Modulistica per l'iscrizione all'Albo e autocertificazione per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9, e 10, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.		X		La delibera riporta, in allegato, la modulistica per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali (Allegato A), la dichiarazione di accettazione dell'incarico del responsabile tecnico (Allegato B), l'autocertificazione per il rinnovo dell'iscrizione con procedura ordinaria (Allegato C).	Oneri già previsti La delibera n. 2 del 2017 recante la modulistica per l'iscrizione all'Albo e autocertificazione per il rinnovo dell'iscrizione con procedura ordinaria nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10, di cui all'articolo 8 del DM del 3 giugno 2014, n. 120 non ha introdotto nuovi oneri informativi, in quanto conferma una generale semplificazione già in atto con l'emanazione del nuovo Regolamento - sopraitutto in virtù dell'utilizzo del telematico - circa i pagamenti dei diritti annuali, le trasmissioni Albo/Impresa, l'acquisizione d'ufficio di quelle informazioni che precedentemente dovevano essere fornite dalle imprese, una minore richiesta di documenti, la previsione di procedure semplificate per i rinnovi delle iscrizioni, la presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato, che è dovuta soltanto per facoltà di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi e per le categorie 5 e 8 e non per tutte quelle attività indicate dall'articolo 14 comma 1 del precedente DM 4 del 28 aprile 1998 n. 406.	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	60	DM	06/02/2017, n. 22	Regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente.				Il decreto disciplina la garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse sul ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali.	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	142	D.Direttoriale	18/05/2017	Modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente.	X			Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dal DM 06/02/2017 che è intervenuto a disciplinare la garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse sul ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. E lo stesso decreto 06/02/2017, all'art. 1, comma 4, a stabilire che la garanzia deve essere redatta secondo modelli approvati dal direttore generale delle finanze. Il decreto attuativo del MEF del 18/05/2017 prevede ad approvare tali modelli, quali: 1) modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria; 2) modello per l'assunzione di obbligazione di pagamento da parte della capogruppo o controllante; 3) modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.	Oneri di nuova introduzione Il decreto introduce nuovi oneri associati all'approvazione dei modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente. In attuazione di quanto previsto dal DM 06/02/2017 che, all'art. 1, comma 4, prevede che la garanzia deve essere redatta secondo modelli approvati dal Direttore generale delle finanze.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	64	D.Direttoriale	30/12/2016	Approvazione del bando di selezione delle proposte progettuali - Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue.		X		Il decreto approva il bando di selezione delle proposte progettuali inerenti la sottomisura 4.3 «Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche». Ai sensi dell'art. del bando, ogni proponente, come individuato all'art. 2 del presente bando, può presentare un'unica domanda di sostegno relativa ad un'unica operazione costituita da uno o più progetti esecutivi. La domanda di sostegno, i cui elementi costitutivi sono riportati in Allegato n. 1, può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA direttamente sul sito www.sian.it sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica. Il proponente con la sottoscrizione della domanda si obbliga, tra l'altro, a: 1) trasmettere al SIGRIAN, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati riferiti all'anno precedente relativi ai volumi misurati conformemente a quanto stabilito alle Linee guida approvate con DM Mipaaf del 31/07/2015 e dai regolamenti regionali di recepimento (tipologia di controllo: amministrativo); 2) a collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire tutta la documentazione richiesta e garantire l'espletamento delle attività ispettive al personale incaricato (tipologia di controllo: in loco ed ex-post); 3) utilizzare un sottoconto di tesoreria dedicato alle operazioni del bando; 4) dare tempestiva comunicazione, all'Autorità di Gestione e all'Organismo Pagatore, di eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di sostegno. Il proponente, inoltre, consapevole che per le affermazioni non rispondenti al vero, anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa unionale e nazionale in materia, si applicano le norme penali previste all'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assume, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni costituenti la medesima domanda. Alla dichiarazione si dovrà allegare la deliberazione dell'Organo competente di adesione alla sottomisura e conferimento del mandato al Legale Rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni. In seguito al provvedimento di concessione emesso dall'Autorità di Gestione, il beneficiario, al fine di richiedere l'erogazione del contributo pubblico, può presentare domanda di pagamento all'Organismo Pagatore AGEA per ottenere l'anticipo fissato al 30% del contributo pubblico concesso. Successivamente il beneficiario può presentare una o più domande di pagamento intermedie ed una domanda di pagamento finale. Le domande di pagamento possono essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA, sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica. La domanda di pagamento per saldo deve essere compilata conformemente al modello definito dall'Organismo Pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione acquisita in forma elettronica: a) documenti attestanti la spesa sostenuta; b) documenti attestanti l'avvenuta transazione finanziaria; c) documenti attestanti la completa e regolare esecuzione di tutte le attività oggetto dell'operazione quali ad esempio: dichiarazione di fine lavori e certificati di collaudo fiscali delle opere realizzate, dichiarazioni a firma del Responsabile del Procedimento e del Legale Rappresentante dell'Ente di conformità delle opere realizzate all'operazione finanziata.	Oneri già previsti L'onere previsto nel DM 31990 del 30/12/2016, di trasmissione, da parte dei Consorzi di bonifica, al SIGRIAN, entro il 31 marzo di ciascun anno, dei dati riferiti all'anno precedente relativi ai volumi misurati è una riduzione di onere già prevista nel D.M. del 31/07/2015 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 213 del 14 settembre 2015.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	67	Circolare (pubblicata per comunicato)	13/03/2017, n. 23584	Agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali volte al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano. Termini e modalità per l'utilizzo dei conti correnti vincolati previsti dall'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale 14 ottobre 2015.		X		La circolare individua i termini e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, tramite l'utilizzo di conti correnti vincolati, così come previsto dal DM 14/10/2015 e della circolare direttoriale 21/04/2016, n. 37630, recanti termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano, e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni. Il beneficiario dell'agevolazione, similarmente alle spese di acquisizione dei beni d'investimento, può optare, per una delle due modalità di erogazione delle agevolazioni di seguito riportate: a) erogazione sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate; b) erogazione per stati d'avanzamento, sulla base di fatture d'acquisto quietanzate, con eventuale richiesta di erogazione a titolo di anticipazione. Con riferimento alla modalità di erogazione di cui al punto a), la presente circolare stabilisce, al punto 4 che il beneficiario presenti richiesta di erogazione mediante la compilazione, in formato digitale, della modulistica resa disponibile nel sito del Soggetto gestore (www.invitalia.it), utilizzando la procedura informatica relativa alla misura agevolativa presente nello stesso sito e allegando: a) estratto conto che attesti la presenza sul conto corrente vincolato di una disponibilità finanziaria pari alla quota non coperta dalle agevolazioni del valore dei beni di investimento oggetto della richiesta di erogazione e dell'IVA relativa ai beni stessi; b) documentazione di spesa (fatture); c) elenco dei titoli di spesa, dei fornitori e dei relativi codici IBAN; d) indicazione del codice IBAN di un conto corrente del beneficiario, diverso dal conto corrente vincolato, su cui può essere accreditata la quota parte di disponibilità finanziaria, già versata dal beneficiario sul conto corrente vincolato, correlata alle eventuali fatture di beni d'investimento che dovessero risultare, a seguito delle verifiche del Soggetto gestore, non ammissibili; e) autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie. Ai sensi del punto 4.7, inoltre, a conclusione dell'investimento, utilizzando le procedure indicate dal Soggetto gestore, il beneficiario presenta, entro 30 giorni dall'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni: a) estratto del conto corrente vincolato relativo all'intero periodo di apertura, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell'ultima quota delle agevolazioni, o più estratti conto periodici relativi all'intero periodo di riferimento, ovvero una dichiarazione della banca convenzionata relativa alle movimentazioni del conto corrente vincolato nel medesimo periodo; b) copia della richiesta di chiusura del conto corrente vincolato e di restituzione delle eventuali somme eccedenti lui depositate.	Oneri già previsti Normativa da cui derivano gli obblighi: Decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2015.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	73	DM	16/03/2017	Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.	X (eliminati)			Il decreto disciplina la semplificazione delle procedure per realizzare impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e gli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, razionalizzando altresì lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e GSE. Ai sensi dell'art. 2, e con il fine di massimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione, sono approvati i modelli unici di cui all'allegato 1, relativo agli impianti microcogenerazione ad alto rendimento, e all'allegato 2, relativo agli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili. L'art. 3 stabilisce che il soggetto richiedente compila il modello unico previsto per la tipologia di fonte utilizzata e lo trasmette al gestore di rete competente solo per via informatica. Nella compilazione del modello unico prescritto, il soggetto richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati e i documenti indicati nella parte I, e, alla fine dei lavori, quelli indicati nella parte II dell'allegato di riferimento. Entrambi i modelli, per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione ad alto rendimento e per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione a fonti rinnovabili, prevedono, per la parte I, che venga allegata la seguente documentazione: a) schema elettrico unifilare dell'impianto; b) scansione documento di identità; c) eventuale delega alla presentazione della domanda; d) schema generale di funzionamento; e) schema termico completo dell'impianto; f) solo per gli impianti di potenza superiore a 25 kWe, segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio (SCIA) corredata da asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi. Per quanto riguarda la parte II, invece, il modello per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione ad alto rendimento prevede come allegati: a) relazione tecnica di riconoscimento CAR (condizione di Alto Rendimento); b) scheda tecnica dell'Unità di microcogenerazione; c) dichiarazione del costruttore dell'unità di microcogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di disattivazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinino variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica. Il modello per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione a fonti rinnovabili, prevede, invece, come unico allegato della parte II, la scheda tecnica dell'Unità di microcogenerazione.	Oneri eliminati Il DM agisce simultaneamente su due fronti: a) drastica riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e ai soggetti interessati; b) razionalizzazione dell'intero iter procedurale volta a minimizzare gli adempimenti a carico del richiedente, tramite l'eliminazione di passaggi inutili o ridondanti ovvero tramite il rimando a fasi di "back-office" per quei passaggi comunque necessari. Sulla base del modulo procedimentale già sviluppato con il DM 19 maggio 2015, il cittadino comunica attraverso un'unica interfaccia informatica - identificata nel sito del gestore di rete - l'inizio dei lavori e successivamente la fine degli stessi, riducendo i numerosi oneri amministrativi altrimenti previsti a questi sali due passaggi, nell'ambito del quale l'interessato comunica un set di informazioni meno ridotto. Siffatti modelli di comunicazione modificano modalità previgenti (disciplinate in varie normative) che prevedevano adempimenti amministrativi più onerosi per ciascun passaggio (edilizia, di connessione e di esercizio nonché nei rapporti con il GSE per beneficiare dei relativi servizi).	CNA Il Decreto riduce formalmente gli oneri perché consente di utilizzare un unico modello per la realizzazione, la connessione e l'esercizio dell'impianto; tuttavia si fa presente che all'interno del modello devono comunque essere inserite un numero molto alto di informazioni necessarie (anche tecniche/progettuali) che de facto mantiene inalterato il carico burocratico. Confartigianato Si segnala l'eliminazione di oneri consessa all'adozione di modelli unici semplificati e standardizzati.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	77	Bando (pubblicato per comunicato)	17/03/2017	Frequenze radio in onde medie: bando per la procedura di selezione comparativa per l'assegnazione di 60 frequenze locali costituenti 11 reti sincronizzate.		X		Il decreto dà avvio alla procedura di selezione comparativa per l'assegnazione di frequenze radio in onde medie sincrone per le trasmissioni radiofoniche terrestri. Ai sensi dell'art. 3, l'istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana e in carta legale o resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva, completa di tutti gli allegati, va consegnata, in plico chiuso e sigillato, presso il Ministero dello Sviluppo Economico oppure inviata tramite raccomandata A/R. L'art. 5 indica tutta la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, ovvero: *a)* dichiarazione di conferma, per il soggetto partecipante, dell'insussistenza delle condizioni di esclusione; *b)* copia dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico in caso di costituzione di nuova società da parte di due o più partecipanti; in caso, invece, di partecipazione in forma associata, copia dell'intesa in forma di atto pubblico o scrittura privata a firma autenticata tra i partecipanti che presentano congiuntamente la domanda; *c)* dettagliato piano tecnico dell'infrastruttura che comprovi l'idoneità tecnica dell'impresa partecipante a gestire e a sviluppare una rete radiofonica; *d)* piano degli investimenti previsti per la realizzazione del progetto di impiego delle risorse radioelettriche corredato dei relativi preventivi di spesa; *e)* copia dei bilanci regolarmente depositati negli ultimi due esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda; *f)* in caso di soggetto nuovo entrante dichiarazione di istituto di credito attestante l'affidabilità finanziaria del soggetto partecipante; *g)* dichiarazione con la quale il soggetto partecipante dichiara di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente bando e di accettarle integralmente ed incondizionatamente; *h)* copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. Tutta la documentazione (domanda e allegati) deve essere fornita su supporto elettronico. Le dichiarazioni e gli impegni sono rilasciati nella forma di dichiarazioni sostitutive e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società.	**Oneri già previsti** Trattasi di oneri già previsti nel caso di assegnazione dei diritti d'uso di frequenze alla luce delle previsioni del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i.) e di apposita deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	77	Avviso	15/05/2017	Acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione di sperimentazioni pre-commerciali 5g nella porzione di spettro 3.6 – 3.8 Ghz (ai sensi della determina direttoriale prot. n. 18436 del 16 marzo 2017).		X		Con la comunicazione 2016/588 del 14/09/2016 la Commissione Europea ha individuato il dispiegamento tempestivo del 5G come un'opportunità strategica per l'Europa, evidenziando la necessità di un approccio coordinato e di un calendario comune per l'introduzione del 5G che preveda l'avvio sin da subito della messa in opera del 5G attraverso azioni concrete. Al fine di dare attuazione al c.d. "5G Action Plan" di cui alla citata comunicazione, il presente Avviso invita a presentare proposte progettuali preliminari finalizzate a realizzare, a seguito di specifica autorizzazione ministeriale, sperimentazioni pre-commerciali per reti e servizi innovativi 5G nella porzione di spettro 3.7 – 3.8 GHz in alcune aree specificamente individuate. Ai sensi del punto 3 del bando la domanda, redatta in lingua italiana ed in carta legale, sottoscritta in forma di dichiarazione, dal titolare dell'impresa proponente, anche in qualità di capofila, ovvero dal legale rappresentante o da persona munita dei relativi poteri, deve essere consegnata a mano, in plico chiuso e sigillato, al Ministero dello Sviluppo Economico. La domanda deve, altresì, essere inviata, al seguente indirizzo PEC: dgscerp.div02@pec.gov.it Nella domanda devono essere indicati: 1. la denominazione, l'identità giuridica, il domicilio o la sede legale, il capitale sociale – se trattasi di società -, ovvero il fondo consortile – se trattasi di consorzio -, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese, le generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza legale del partecipante 2. l'indicazione dell'area per la quale si presenta il progetto preliminare 3. le eventuali autorizzazioni generali nel settore delle comunicazioni elettroniche rilasciate in Italia di cui il partecipante sia già titolare; 4. la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante, ivi compreso un indirizzo di PEC (posta elettronica certificata). La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, *a)* dichiarazione del soggetto partecipante (in caso di soggetti partecipanti ad una forma di intesa tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti, tranne le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici): - di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; – che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione delle misure di prevenzione, nonché documentazione antimafia; - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale o, comunque, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali; *b)* dichiarazione con la quale il partecipante afferma di poter disporre di mezzi finanziari pari al valore dell'investimento da effettuare, in caso di impresa individuale o consorzio, ovvero di un capitale sociale, interamente versato al momento del rilascio in via provvisoria del diritto d'uso, non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al valore dell'investimento che si dichiara di voler effettuare; *c)* dichiarazione con la quale il partecipante afferma di aver preso conoscenza delle disposizioni dell'Avviso, di accettarle integralmente ed incondizionatamente; *d)* dichiarazione in originale rilasciata da una banca, attestante l'affidabilità finanziaria del partecipante, nonché la sua capacità a partecipare alla procedura di assegnazione provvisoria dei diritti d'uso e a realizzare, in caso di aggiudicazione della sperimentazione, gli investimenti previsti; *e)* idonea documentazione attestante la sussistenza dei poteri in capo al soggetto, ovvero ai soggetti, sottoscrittori della domanda e della documentazione alla stessa allegata; *f)* piano di investimenti previsto per la realizzazione del progetto.	**Oneri già previsti** Trattasi di oneri già previsti nel caso di assegnazione dei diritti d'uso di frequenze alla luce delle previsioni del Codice delle Comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i. - art. 25 e ss. Ed allegato n. 10).	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	78	DM	07/12/2016	Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.		X		Il presente decreto stabilisce le modalità di conferimento dei titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché le modalità di esercizio delle attività nell'ambito degli stessi titoli minerari. Ai sensi dell'art. 3, capo II "*Modalità per il conferimento del permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione, del titolo concessorio unico e del passaggio alla fase di coltivazione nel titolo concessorio unico*", la documentazione da allegare alle istanze per il conferimento dei titoli unici o alle istanze per la conversione in titoli unici, dovrà essere presentata al Ministero dello sviluppo economico (ora in avanti Ministero) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale che disciplinerà le procedure operative di attuazione della presente disciplina. Ai sensi dell'art. 7, capo III "*Esercizio del titolo*", il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico, in caso di necessità di integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione e comunque tali da modificare il profilo di produzione e il quadro emissivo originariamente previsto, è tenuto a presentare preventivamente istanza di variazione del programma dei lavori al Ministero. Ai sensi del successivo art. 8, inoltre, qualora si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti della linea di delimitazione della piattaforma continentale con altro Stato frontista, con la conseguenza che il giacimento può essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare rivolge istanza al Ministero per la più opportuna azione diplomatica presso le autorità dello Stato frontista, per convenire le modalità di coltivazione del giacimento medesimo. In base all'art. 9, sempre capo III, al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare, assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nelle aree dove i titoli minerari sono sospesi a seguito del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti nel mare continentale in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. L'autorizzazione è rilasciata previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici. I progetti sottoposti ad autorizzazione, devono essere corredati da: *a)* studio tecnico scientifico che dimostri l'assenza di effetti ambientali; *b)* progetto e programma di monitoraggio e verifica da svolgere sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai sensi dell'art. 11, infine, il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico deve, inoltre, fornire al Ministero, alle Sezioni UNMIG e al Comitato: *a)* i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni e presso gli impianti destinati ad operare in Italia; *b)* le informazioni richieste di carattere economico e tecnico relative alla propria attività. Nel caso di eventi che provochi interruzioni o modifiche significative allo svolgimento dell'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, non dipendente dalla volontà dello stesso titolare, questo deve darne comunicazione tempestiva al Ministero.	**Oneri già previsti** Gli oneri informativi previsti dal nuovo disciplinare tipo adottato con DM 7 dicembre 2016 non sono di nuova introduzione in quanto già previsti, nella quasi totalità, dal precedente disciplinare tipo, DM 25 marzo 2015, che è stato quindi sostituito e abrogato. In particolare: art. 3, comma 11: la disposizione è stata abrogata dal DM 9 agosto 2017 (art. 2, comma 1, lettera f); art. 7, comma 1: il comma è stato modificato dal DM 9 agosto 2017 (art. 2, comma 1, lett. v) nei seguenti termini "*il titolare di un permesso di prospezione o di ricerca, o di una concessione di coltivazione, o di un titolo concessorio unico, in caso di necessità di integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione e comunque tali da modificare il profilo di produzione e il quadro emissivo originariamente previsto, è tenuto a presentare preventivamente istanza di variazione del programma dei lavori al Ministero*". L'onere informativo previsto dalla disposizione, così come modificata, era già contenuto nel precedente DM del 2015; art. 8: onere già previsto dal precedente provvedimento, DM 2015; art. 9: onere abrogato dal DM 9 agosto 2017 (art. 2, comma 1, lett. z); art. 11: articolo modificato dal DM 9 agosto 2017. Gli oneri informativi previsti dalla disposizione, così come modificata, erano ad ogni modo già contenuti nel precedente DM del 2015.	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	78	DM	11/01/2017	Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.		X		Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi (CB). In particolare: determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2017 al 2020; determina gli obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nello stesso periodo; stabilisce le nuove Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei Certificati Bianchi; definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi; individua i soggetti che possono essere ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi e le modalità di accesso alla stesso; introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei Certificati Bianchi; introduce misure volte a favorire l'adempimento degli obblighi previsti; aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi ed il relativo regime sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 5, i Certificati Bianchi sono riconosciuti dal GSE mediante stipula di un "contratto tipo", che disciplina, ai fini dell'erogazione dei CB, i rapporti tra il "Soggetto Proponente" (i.e. colui che è in possesso dei requisiti di ammissibilità e che presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE), il "Soggetto Titolare" (i.e. il soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica) ed il GSE. Inoltre il decreto stabilisce che i CB sono in linea di principio riconosciuti dal GSE al Soggetto Titolare del progetto. Tuttavia, nella sottoscrizione del contratto tipo con il GSE le parti coinvolte possono espressamente avvalersi della facoltà che i CB possano essere "direttamente ed univocamente" riconosciuti in capo al Soggetto Proponente, ferma restando la corresponsabilità tra il Soggetto Titolare, che effettua l'investimento, ed il Soggetto Proponente, che presenta l'istanza di richiesta di CB.	**Oneri già previsti** Gli oneri informativi richiesti dal decreto in esame, che aggiorna la disciplina del c.d. "*meccanismo dei certificati bianchi*", non sono di nuova introduzione in quanto già precedentemente previsti nell'ambito della disciplina previgente: DM 28/12/2012.	
MINISTERO DELLA SALUTE	88	D.Dirett.	08/03/2017	Revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.		X		Il decreto disciplina la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013. Ai sensi dell'art. 3, la domanda per la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco e degli attestati di iscrizione, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente o inviata a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, oppure mediante invio da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo dgprev@postacert.sanita.it al Ministero della salute. Nella domanda di revisione, dattiloscritta o redatta in carattere stampatello, l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: *a)* cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio o recapito presso il quale l'aspirante desidera vengano trasmesse le comunicazioni relative alla revisione. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e dei recapiti telefonici; *b)* di possedere la cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria; *c)* di godere dei diritti politici; *d)* di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale); *e)* di essere iscritto nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi; *f)* di essere in possesso dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti; *g)* gli imbarchi effettuati nell'ultimo quinquennio. Come indicato nell'art. 4, alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento di questo, da un medico militare di grado non inferiore a capitano o dai componenti servizi delle aziende sanitarie locali, attestante l'idoneità fisica della gente di mare.	**Oneri già previsti** Gli oneri erano già previsti dall'art. 37-bis del regio decreto del 29 settembre 1895, n. 636.	
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA di concerto con MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	90	DPCM	17/02/2017	Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) - Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati.		X		Il decreto disciplina l'accesso alle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati. Ai sensi dell'art. 5, per accedere alle agevolazioni relative al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati oppure a quelli previsti per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche, il genitore richiedente presenta domanda all'INPS tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale dei due benefici intende accedere.	**Oneri già previsti** Si tratta di oneri già previsti dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (art. 1, comma 355 - Buono nido - e comma 353 - Premio alla nascita).	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	92	DM	23/03/2017	Istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alimentata con risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020 e destinata a interventi di garanzia nelle regioni del Mezzogiorno.		X		Il decreto istituisce una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, denominata Riserva PON IC, cui affluiscono risorse finanziarie del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR. Ai sensi dell'art. 5, al fini del rilascio della garanzia della Riserva PON IC, il soggetto richiedente acquisisce dal soggetto beneficiario e trasmette al Gestore del Fondo, nell'ambito del modulo di richiesta di garanzia, una descrizione del progetto aziendale a fronte del quale l'operazione finanziaria è richiesta. Ai sensi dell'art. 8, il Gestore del Fondo trasmette al Ministero dello sviluppo economico: *a)* tutti i dati e le informazioni necessarie alla predisposizione della relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari; *b)* con cadenza bimestrale, informazioni coerenti con il Sistema di monitoraggio unitario gestito dall'ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF-IGRUE).	**Oneri già previsti** Normativa da cui derivano gli obblighi: Legge 23 dicembre 2996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a); Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	95	DM	24/02/2017	Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologica.		X		Il decreto disciplina la gestione di una banca dati informatizzata per l'inserimento e la verifica della disponibilità commerciale di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologica; il rilascio della deroga per l'impiego di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologica e l'attività di verifica dell'esistenza delle condizioni necessarie per il rilascio della deroga svolta dagli Organismi di controllo. Ai sensi dell'art. 4, il fornitore che intende commercializzare sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa biologici sul territorio nazionale, direttamente o per il tramite di soggetto mandatario o delegato, si abilita ad operare nel Sistema informativo biologico (SIB) e procede alla propria registrazione all'interno del sistema informatico contenente l'elenco delle specie e varietà di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologica o provenienti da unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica disponibili sul mercato nazionale e relativi fornitori (BDS). Ai sensi dell'art. 5, inoltre, l'operatore biologico, abilitato ad operare nel SIB, sotto certe condizioni (art. 45, par. 5 del reg. (CE) n. 889/2008), direttamente o per il tramite di soggetto mandatario o delegato, chiede l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici per quelli non ricompresi nella cd. "lista verde" che elenca le specie o le categorie commerciali di una specie indisponibili sul mercato nazionale e per le quali è concessa annualmente una deroga generale.	**Oneri già previsti** Il DM non introduce nuovi oneri in capo a privati (cittadini o imprese) ma modifica semplicemente le modalità di adempimento di oneri precedenti. Nello specifico, il suddetto Decreto recante "Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e dei materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologica" ha istituito una Banca Dati Sementi informatizzata, di gestione ministeriale, all'interno del sistema nazionale SIB – SIAN laddove le disposizioni precedenti, contenute nell'art. 7, punto 5) del D.M. 18354 del 2009, prevedevano un sistema di rilascio delle deroghe per l'uso di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico, attraverso i servizi svolti dal CREA-OC (ex ENSE – Ente Nazionale Sementi Elette) di Milano http://scs.entecra.it/sementi_biologiche.htm.	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	107	DM	27/04/2017	Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari.		X		Il decreto regola gli adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, all'acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari. Ai sensi dell'art. 3, gli adempimenti di arrivo e partenza sono compiuti presso l'autorità marittima del porto base dalle seguenti unità: *a)* navi destinate a traffici commerciali che effettuano nell'arco delle ventiquattro ore almeno un collegamento di andata o ritorno con località nazionali o estere distanti non oltre quaranta miglia dal porto base, almeno una volta alla settimana. Nel caso in cui queste navi trasportano passeggeri, prima della partenza, comunicano all'autorità marittima del porto base il numero dei passeggeri imbarcati; *b)* unità destinate ai servizi di bunkeraggio, ai servizi di rimorchio in regime di concessione, ai servizi ecologici, all'assistenza alle piattaforme off-shore quando svolgono detta assistenza in zone di mare o presso piattaforme comprese nel raggio di sessanta miglia dal porto base, almeno una volta al mese; *c)* unità destinate ad attività connesse alle operazioni di alibo, le draghe limitatamente alla durata del servizio di escavazione, gru flottanti, bettoline, pontoni, galleggianti, unità destinate a servizi tecnico-nautici diversi dal rimorchio in regime di concessione e altre unità addette al servizio del porto, nel caso in cui sono impiegate nei porti o in servizio in una zona di mare territoriale individuata e disciplinata con ordinanza del capo del circondario marittimo, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che le unità stesse compiono viaggi fuori dai limiti stabiliti nell'ordinanza stessa. Gli adempimenti di arrivo e partenza sono compiuti come segue: *a)* in caso di arrivo, il comandante della nave o il comandante del porto o l'autorità consolare, fanno pervenire all'autorità marittima la dichiarazione di arrivo, corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza; *b)* in caso di partenza, il comandante della nave o il comandante del porto o l'autorità consolare fanno pervenire all'autorità marittima la dichiarazione di partenza, corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza. Ai sensi dell'art. 4, il comandante della nave o il comandante del porto o l'autorità consolare delle unità addette alla navigazione da diporto dell'Unione europea destinate a uso commerciale, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche che non trasportano più di dodici passeggeri, e delle unità addette alla navigazione da diporto di ogni nazionalità, comunicano almeno due ore prima dell'ingresso in porto: *a)* il nominativo dell'unità; *b)* l'identificativo dell'unità; *c)* il tempo stimato di arrivo in porto[ETA] e il tempo stimato di partenza dal porto (ETD); *d)* la lista dei passeggeri a bordo; *e)* il nome del comandante e il ruolino di equipaggio; *f)* il carico di rifiuti a bordo secondo le norme vigenti. All'arrivo effettivo e alla partenza dell'unità, poi, è comunicato quanto segue: *a)* l'orario effettivo di arrivo in porto(ATA) e l'orario effettivo di partenza dal porto (ATD); *b)* il ruolino di equipaggio e la lista passeggeri, se variate rispetto a quelle comunicate prima dell'ingresso in porto; *c)* le previste certificazioni di sicurezza. Per le unità addette alla navigazione da diporto di Paesi non europei destinate a uso commerciale, gli adempimenti di arrivo e partenza sono compiuti con le seguenti modalità: *a)* il comandante o il comandante del porto o l'autorità consolare consegnano all'autorità marittima del primo porto nazionale di approdo, l'elenco dei successivi porti di scalo nazionali durante la vigenza delle spedizioni; *b)* nel caso in cui l'unità scala esclusivamente porti nazionali, l'autorità marittima rilascia, dopo aver effettuato gli adempimenti di arrivo e partenza, le spedizioni della durata di un anno.	**Oneri già previsti** Il decreto contiene una mera ripetizione degli oneri informativi già previsti dall'ultimo comma dell'art. 179 del Codice della navigazione e dall'art. 380 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).	**Confcommercio** Il tema delle comunicazioni in partenza ed arrivo delle navi è particolarmente critico per le navi impegnate nei collegamenti di trasporto pubblico locale, caratterizzati da traffici brevi e ricorrenti. Per questo motivo il Comando Generale delle capitanerie di Porto ha fatto propria nei confronti della Commissione Europea la richiesta di esenzione dall'obbligo di comunicazione della lista dei passeggeri (ai sensi della Direttiva 98/41/EC) per alcune specifiche tratte.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	109	DM	14/02/2017	Condizioni e modalità per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.				Il decreto stabilisce le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti per sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento delle finalità di utilità sociale e degli interessi generali. Ai sensi dell'art. 7, ai fini dell'accesso ai finanziamenti l'impresa in possesso dei requisiti (imprese sociali costituite in forma di società, cooperative sociali e relativi consorzi, società cooperative aventi qualifica di ONLUS) presenta al Ministero dello sviluppo economico la domanda di agevolazione. La domanda deve essere redatta in formato elettronico, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, e consegnata a mezzo PEC all'indirizzo disponibile nell'apposita sezione "Imprese sociali" del sito internet del Ministero. La domanda di agevolazione, formulata nel rispetto delle indicazioni e utilizzando gli schemi forniti, all'allegato 1, con il successivo provvedimento a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese (decreto direttoriale 26/07/2017 – art. 3), deve essere corredata: *a)* della delibera di finanziamento, attestante la capacità economico-finanziaria dell'impresa richiedente; *b)* di un allegato tecnico alla predetta delibera, redatto secondo lo schema fornito all'Allegato del successivo decreto direttoriale, nel quale è evidenziata la validità del programma di investimento in termini di impatti socio-ambientali dello stesso; *c)* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle dimensioni di impresa; *d)* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al cumulo delle agevolazioni; *e)* nel caso le agevolazioni siano superiori a euro 150.000,00, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rese dai soggetti sottoposti a verifica ai sensi del Codice delle leggi antimafia; *f)* di copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore sottoscrittore della domanda; *g)* nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dell'impresa, di copia dell'atto di procura e del documento di identità in corso di validità del soggetto che rilascia la procura.	**Oneri di nuova introduzione** Gli oneri informativi previsti a carico delle imprese sono quelli normalmente indicati per l'accesso ai benefici e diretti alla dimostrazione delle condizioni di agevolabilità. In particolare, Art. 3 - Domanda - Domanda di agevolazione. La domanda di agevolazione deve essere redatta in formato elettronico, secondo lo schema di cui all'allegato 1 , sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, presentata dall'impresa a mezzo PEC, all'indirizzo disponibile nell'apposita sezione "Imprese sociali" del sito internet del Ministero www.mise.gov.it. Lo schema di domanda comprende i seguenti allegati, che l'impresa è tenuta a compilare: a) scheda tecnica; b) piano progettuale; c) DSAN relativo alle dimensioni di impresa; d) DSAN relativa al cumulo delle agevolazioni. Alla domanda devono essere, inoltre, allegati - la delibera di finanziamento adottata dalla Banca finanziatrice; - l'allegato tecnico alla predetta delibera di finanziamento; - nel caso le agevolazioni siano superiori a euro 150.000,00, DSAN rese dai soggetti sottoposti a verifica antimafia; copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore sottoscrittore della domanda; - nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dell'impresa, copia dell'atto di procura e del documento di identità in corso di validità del soggetto che rilascia la procura. Art. 7 - Altro - Integrazioni documentali alla domanda di agevolazione e chiarimenti. L'impresa è tenuta a fornire al Ministero, a mezzo PEC, le eventuali integrazioni documentali e chiarimenti richiesti nell'ambito della valutazione istruttoria entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	187	D.Dirett. (pubblicato per comunicato)	26/07/2017	Modalità e termini per l'accesso ai finanziamenti agevolati e ai contributi non rimborsabili da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale.	X		X (Sito web)	L'impresa è tenuta, inoltre, a fornire al Ministero, a mezzo PEC, le eventuali integrazioni documentali e chiarimenti richiesti nell'ambito della valutazione istruttoria entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Ai sensi dell'art. 9, ai fini dell'erogazione del Finanziamento agevolato per stati di avanzamento lavori, ciascuna richiesta di erogazione, formulata nel rispetto delle indicazioni e utilizzando gli schemi forniti utilizzando gli schemi forniti con successivo provvedimento a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, deve essere presentata al Ministero corredata della documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati. Le domande di erogazione sono presentate, a mezzo PEC, all'indirizzo disponibile nell'apposita sezione "Imprese sociali" del sito internet del Ministero www.mise.gov.it Ai sensi dell'art. 11, l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare al Ministero e alla Banca finanziatrice ogni intervenuta modifica dei dati esposti nella domanda di agevolazione. In caso di modifiche che comportino variazioni del programma di investimento ovvero di natura soggettiva conseguente a operazioni societarie o di cessione dell'attività, la predetta comunicazione deve essere accompagnata da un'adeguata relazione illustrativa.	Art. 8 - Altro - Stipula del contratto di Finanziamento. L'impresa è tenuta alla stipula del contratto di Finanziamento con la Banca finanziatrice Art. 10 - Domanda - Domanda di erogazione. Le domande di erogazione sono presentate, a mezzo PEC, all'indirizzo disponibile nell'apposita sezione "Imprese sociali" del sito internet del Ministero www.mise.gov.it, fatta salva l'eventuale richiesta di anticipazione del Finanziamento agevolato che è presentata direttamente alla Banca finanziatrice. Art. 11 - Comunicazione o dichiarazione - Comunicazione delle variazioni. L'impresa comunica tempestivamente al Ministero, a mezzo PEC, e alla Banca finanziatrice ogni variazione dei dati esposti nella domanda di agevolazione. Le variazioni riguardanti l'ubicazione dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, gli obiettivi, i termini e le modalità di realizzazione del programma di investimento, nonché quelle relative alla natura soggettiva dell'impresa, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero, a mezzo PEC, e alla Banca finanziatrice, unitamente a un'adeguata relazione illustrativa. Art. 13 - Altro - Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico, dal Soggetto gestore o da organismi statali o sovrastatali. In ogni fase del procedimento l'impresa consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	112	DM	08/03/2017	Criteri e modalità per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai contributi non rimborsabili concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.		X		Il decreto definisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo, concesso a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile del Ministero dello sviluppo economico, in aggiunta ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI). Ai sensi dell'art. 6, l'erogazione del contributo è disposta in un'unica soluzione ad avvenuta ultimazione del programma di investimento, su istanza dell'impresa beneficiaria, formulata contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo del finanziamento agevolato e alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute. L'erogazione del contributo è subordinata alla dimostrazione da parte dell'impresa richiedente dell'avvenuta ultimazione del programma di investimento e dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa rendicontati.	**Oneri già previsti** Normativa da cui derivano gli obblighi: Decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015.	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	110	DM	14/04/2017	Disciplina delle condizioni di accesso all'incremento dell'incentivazione prevista dal decreto 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e biogas.	X			Il decreto stabilisce le modalità per la verifica e la comunicazione del rispetto delle condizioni di accesso al premio tariffario previsto per gli impianti alimentati da biomasse, inclusi i costi delle relative attività. Stabilisce inoltre le caratteristiche e prestazioni minime del sistema di analisi delle emissioni (SAE), utilizzabile ai fini dell'accesso al premio in alternativa al sistema di monitoraggio in continuo (SME). Ai sensi dell'art. 2, il gestore dell'impianto invia all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente competente, ai fini della verifica iniziale di idoneità del sistema SME o del sistema SAE: *a)* il progetto del sistema SME o del sistema SAE, con le istruzioni tecniche per l'esercizio e la manutenzione, inclusa l'ubicazione del sistema presso l'impianto di combustione e l'ubicazione dei punti di campionamento e misura; *b)* le procedure di calibrazione/taratura, garanzia di qualità dei dati e validazione delle misure, con la documentazione comprovante il rispetto delle pertinenti norme tecniche. Il gestore dell'impianto invia periodicamente all'Agenzia, ai fini della corresponsione del premio, i dati di monitoraggio relativi ai valori medi mensili dei parametri di emissione in atmosfera. L'invio di tali informazioni non è richiesto se il gestore dell'impianto utilizza, ai fini del presente decreto, il sistema SME che è stato prescritto nella autorizzazione integrata ambientale, nella autorizzazione unica ambientale o nella autorizzazione alle emissioni, relative all'impianto, ove l'atto autorizzativo imponga il rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche.	**Oneri di nuova introduzione** Il decreto introduce nuovi oneri di tipo informativo esclusivamente per i gestori degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biomasse e biogas che decidano di fare richiesta di accesso all'incremento dell'incentivazione prevista dal decreto 6 luglio 2012. Per tali gestori, l'articolo 2 del decreto ministeriale prevede la trasmissione, all'Agenzia per l'ambiente competente, dei dati emissivi ed eventualmente della documentazione tecnica relativa ai sistemi di monitoraggio utilizzati, per la verifica dei requisiti di accesso ai premi tariffari.	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	110	DM	14/02/2017	Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.		X		Il decreto dispone la concessione di un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2016/2017. Ai sensi dell'art. 4, la domanda di aiuto è presentata all'Organismo pagatore e contiene, almeno, i seguenti elementi: *a)* nome, ragione sociale del richiedente e il codice unico di identificazione aziende agricole (CUAA); *b)* descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse; *c)* la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato; *d)* il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto; *e)* la prova che il proponente non sia un'impresa in difficoltà; *f)* una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.	Oneri già previsti Non sono stati introdotti nuovi oneri a carico del destinatari del provvedimento rispetto al DM n. 1831 del 4 marzo 2011.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	118	DM	03/03/2017	Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.		X		Il decreto stabilisce le modalità e le condizioni per l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018. Le persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino beneficiano del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto nella normativa comunitaria. Beneficiano, altresì, dei premio coloro che detengano autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti. Ai sensi dell'art. 4, i soggetti beneficiari presentano la domanda di aiuto all'Organismo Pagatore. La domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il codice unico di identificazione aziende agricole nonché i seguenti criteri di ammissibilità: *a)* la descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione; *b)* le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.	Oneri già previsti Non sono stati introdotti nuovi oneri a carico del destinatari del provvedimento rispetto al DM n. 15938 del 20/12/2013.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	121	DM	15/07/2017	Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e (UE) n. 2016/1149 e 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.		X		Il decreto indica le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti europei riguardanti le comunicazioni relative gli anticipi. I beneficiari delle misure di promozione del vino nei paesi terzi, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, investimenti e distillazione dei sottoprodotti, che hanno presentato progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore a 5 milioni di euro, sono obbligati alle comunicazioni relative gli anticipi (art. 21 del regolamento n. 2016/1150) con riferimento ai pagamenti previsti dall'OCM vino, effettuati nell'esercizio finanziario 2015 e successivi. Al fine di adempiere a tale disposizione i soggetti obbligati trasmettono all'Organismo pagatore competente per territorio *a)* i rendiconti delle spese che giustificano, per ciascuna misura, l'utilizzo degli anticipi; *b)* una conferma, per ciascuna misura, del saldo degli anticipi non utilizzati.	Oneri già previsti Non sono stati introdotti nuovi oneri a carico dei destinatari del provvedimento rispetto al DM n.4615 del 5/8/2014. Gli stessi sono stati , altresì, ridotti in quanto i soggetti obbligati sono diminuiti.	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	122	Regolamento	09/03/2017, n. 68	Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.	X			Il decreto disciplina le modalità di prestazione di idonee garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) dovute per la gestione dei rifiuti delle medesime apparecchiature (RAEE). La garanzia finanziaria è dovuta ogni anno in favore del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e va prestata al momento dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE. Ai sensi dell'art. 7, i soggetti obbligati trasmettono annualmente, in formato digitale, al Centro di coordinamento, il costo stesso delle operazioni di gestione dei RAEE domestici, ovvero i costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti.	Oneri di nuova introduzione Il decreto prevede, in aggiunta agli oneri informativi previsti e disciplinati dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 49 del 2014, che i soggetti obbligati alla prestazione della garanzia finanziaria debbano comunicare al Centro di coordinamento, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 49 del 2014, il costo stesso delle operazioni di gestione dei RAEE domestici. La stima dei costi amministrativi introdotti può essere calcolata sulla base di un costo unitario medio, della frequenza di trasmissione dei dati e del numero dei soggetti coinvolti. Per l'anno 2016 , il costo totale annuo stimato è pari a 1.400 euro (costo totale annuale = costo medio x popolazione x frequenza = 70€ x 20 x 1)	
MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	134	DM	28/03/2017	Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2183 della Commissione del 24 novembre 2015 che istituisce un formato comune per la notifica delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica.	X			Il decreto dà attuazione alla decisione di esecuzione (UE) 2015/2183 della Commissione del 24 novembre 2015 che istituisce un formato comune per la notifica delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica. Al fini di tale notifica, i fabbricanti e gli importatori dei prodotti delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica utilizzano il sistema di accesso elettronico comune europeo (Common Entry Gate - «EU-CEG»), predisposto dalla Commissione europea). Ai sensi dell'art. 3, i fabbricanti e gli importatori evidenziano, in particolare, nelle loro segnalazione tutti i dati che essi considerano segreti commerciali o informazioni riservate e, su richiesta, forniscono giustificazioni al riguardo. In base a quanto disposto dall'art. 4, poi, il fabbricante o l'importatore per accedere al sistema di notifica per la prima volta, richiede al gestore del sistema di accesso comune un numero di identificazione (ID del notificatore). A tal fine, il fabbricante o l'importatore presenta un documento comprovante l'identità e l'attività dell'azienda. L'Allegato A al decreto descrive analiticamente i campi e da compilare e le informazioni da fornire per: *a)* descrivere le caratteristiche del notificatore; *b)* presentare e descrivere le informazioni relative al prodotto; *c)* descrivere gli ingredienti contenuti nel prodotto; *d)* eventuali emissioni; *e)* progettazione del prodotto.	Oneri di nuova introduzione Si tratta di oneri di nuova introduzione per i fabbricanti e gli importatori.	
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	138	DPCM	25/05/2017, n. 88	Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale.				Il decreto disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni relative al sussidio economico che accompagna al raggiungimento della pensione di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio, a partire dal 1° maggio 2017, alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore e condizione di avere raggiunto il 63° anno di età. Ai sensi dell'art. 4, ai fini della domanda di accesso all'anticipo pensionistico (APE) sociale l'interessato presenta domanda per il riconoscimento alla sede INPS di residenza. Ai sensi dell'art. 5, unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, l'interessato produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda, o il realizzarsi entro la fine dell'anno, delle condizioni per l'accesso al sussidio sociale, nonché i seguenti documenti: *a)* per dimostrare di essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, di uno stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, di dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, e di aver concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante. Il soggetto presenta la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale; *b)* per dimostrare di essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità. Il soggetto presenta la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente, cui presta assistenza; *c)* per dimostrare il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e riconosciuto invalido civile. Il soggetto presenta il verbale di invalidità civile attestante un'invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74% *d)* per dimostrare di essere un lavoratore dipendente in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all'APE sociale svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell'allegato A del decreto (industrie estrattive, edilizia e manutenzione edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili; conducenti di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti), l'interessato produce, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza delle predette condizioni, il contratto di lavoro o ad una busta paga, anche una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i periodi di lavoro prestate alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte e il livello di inquadramento attribuito.		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	243	DPCM	04/09/2017, n. 150	Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).	X			Il decreto disciplina le modalità di accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato. Ai sensi dell'art. 4, la domanda di certificazione del diritto all'APE è presentata dal soggetto richiedente all'INPS direttamente o attraverso un intermediario autorizzato, rispetto al quale l'INPS verifica, in conformità alle norme vigenti, la validità della delega. La domanda, predisposta secondo il modello di cui all'allegato 1, è inviata all'INPS tramite il suo portale. Ai sensi dell'art. 7, il soggetto in possesso della certificazione del diritto all'APE presenta la domanda di APE all'INPS attraverso l'uso dell'identità digitale SPID almeno di secondo livello. La domanda è sottoscritta con firma elettronica avanzata ed inviata per via telematica tramite il sito istituzionale dell'INPS, direttamente o attraverso un intermediario autorizzato, rispetto al quale l'INPS verifica, in conformità alle norme vigenti, la validità della delega. Nella domanda di APE sono memorate: *a)* la proposta del contratto di finanziamento, con indicazione dell'istituto finanziatore prescelto; *b)* la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, con indicazione dell'impresa assicuratrice prescelta; *c)* l'istanza di accesso al fondo di garanzia. Contestualmente alla domanda di APE, il soggetto richiedente presenta all'INPS domanda di pensione di vecchiaia, secondo il modello di cui all'allegato 5. Nella domanda di APE il soggetto richiedente indica: *a)* di voler accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva età di pensionamento qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi della normativa vigente; *b)* l'ammontare della quota mensile di APE, nei limiti dell'importo minimo e dell'importo massimo; *c)* l'importo di eventuali rate per debiti erariali; *d)* l'importo di eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE; *e)* l'importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi. Nella domanda di APE, il soggetto dichiara, sotto la sua responsabilità, di: *a)* non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti (intendendosi con ciò l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa) e non pagati da oltre novanta giorni; *b)* non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia e non aver ricevuto comunicazioni relative all'iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l'inadempimento di uno o più prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento; *c)* non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; *d)* non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori; *e)* non avere protesti a proprio carico e non essere registrato nell'archivio degli assegni bancari e postali o dello carto di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia, denominato centrale di allarme interbancaria - CAI. Ai sensi dell'art. 12, i percettori dell'APE possono fare domanda di estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento all'istituto finanziatore tramite il sito istituzionale dell'INPS.	Oneri di nuova introduzione Si riportano di seguito gli oneri informativi individuabili in relazione al Fondo di garanzia per l'accesso all'APE: - art. 7, comma 2, lett.c): onere, a carico del cittadino richiedente l'APE, di presentare all'INPS, tramite SPID di secondo livello, l'istanza di adesione al Fondo, secondo il relativo modello allegato al DPCM 150/2017; - art. 14: onere, a carico degli istituti finanziari (banche o intermediari finanziari) di notificare all'INPS, in qualità di Gestore del Fondo, il modulo predisposto dall'INPS) di richiesta di intervento del Fondo, eventualmente corredato da idonea documentazione.	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	141	DM	21/04/2017, n. 93	Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio o sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.		X		Il decreto disciplina i controlli metrologici successivi (verificazione periodica, controlli casuali, vigilanza sugli strumenti) utilizzati per funzioni di misura legali. Ai sensi dell'art. 3, i titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica: 1) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo nonché: *a)* propria ditta, indirizzo ed eventuale partita IVA; *b)* indirizzo presso cui lo strumento di misura è in servizio, qualora diverso dal precedente; *c)* codice identificativo del punto di riconsegna o di prelievo, a seconda dei casi e ove previsto; *d)* tipo dello strumento di misura; *e)* marca e modello dello strumento di misura; *f)* numero di serie dello strumento di misura, se previsto; *g)* anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, nonché data di messa in servizio e di cessazione dell'utilizzo dello strumento di misura; *h)* caratteristiche metrologiche dello strumento; *i)* specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento 2) mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione; 3) curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore; 4) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta; 5) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inadeguati dal punto di vista metrologico. Ai sensi dell'art. 11, gli organismi interessati ad effettuare attività di verificazione periodica degli strumenti di misura che ne possiedono i requisiti presentano apposita Scia ad Unioncamere, contenente: *a)* copia del certificato di accreditamento; *b)* l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea sui quali effettua la verificazione periodica; *c)* la dichiarazione con cui il legale rappresentante od il responsabile della verificazione periodica si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività segnalata; *d)* l'indicazione del responsabile della verificazione periodica e del suo eventuale sostituto; *e)* l'impegno a conservare per almeno 5 anni, o comunque fino alla scadenza della verificazione periodica, copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate. Ai sensi dell'art. 13, gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di nepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi: *a)* nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento; *b)* indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente; *c)* codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto; *d)* tipo dello strumento; *e)* marca, modello dello strumento e classe, se previsto; *f)* numero di serie dello strumento; *g)* specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento; *h)* data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione; *i)* esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza; *l)* anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo; *m)* nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.	Oneri già previsti Il decreto ha sostanzialmente provveduto a una armonizzazione della normativa vigente in materia, avendo contestualmente abrogato 8 decreti ministeriali e 6 direttive del Ministro, il cui elenco è inserito nel testo del DM all'articolo 17, a beneficio delle imprese e degli utenti e nel rispetto della fede pubblica, nonché semplificato le procedure unificando le stesse. In particolare, le modifiche apportate non riguardano né la tipologia degli oneri informativi, né i soggetti obbligati, ma unicamente i destinatari di tali informazioni. Il decreto, dunque, non introduce nuovi oneri informativi per cittadini e/o imprese, mentre gli oneri previsti nel decreto stesso apportano modifiche alle modalità di adempimento degli oneri previgenti.	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	142	DM	06/06/2017	Procedure e modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera.		X		Il decreto disciplina le procedure e le modalità di autenticazione della navigazione su navi battenti bandiera estera da parte dei lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare in Italia. Ai sensi dell'art. 2, la navigazione su navi battenti bandiera estera è attestata alternativamente da: *a)* certificato di sbarco (discharge), vidimato dallo special agent designato dall'autorità di bandiera estera e autenticato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG) presso cui è depositata la firma del medesimo special agent; *b)* documentazione dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attestante l'avvenuto versamento dei contributi dovuti per il periodo di navigazione estera; *c)* legalizzazione da parte dell'ufficio consolare italiano della firma apposta sul discharge dall'autorità di bandiera estera, ferma restando l'applicazione degli accordi internazionali vigenti in materia di legalizzazione; *d)* autentica, da parte dell'ufficio consolare italiano nella cui circoscrizione si trova il porto di sbarco del lavoratore marittimo, della firma apposta dal comandante, delegato all'uopo dall'autorità di bandiera estera, sul discharge.	Oneri già previsti Il provvedimento è relativo alle procedure e le modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera. Le procedure e le modalità sono state stabilite in attuazione dell'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 71/2015. Il provvedimento non prevede nuovi oneri informativi (vedi art. 3 del DM 06/06/2017) in quanto trattasi di attività già previste dall'art. 233 del Codice della Navigazione e già attuate dall'utenza interessata.	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	144	DM	19/04/2017	Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore della produzione cinematografica.	X			Il decreto reca integrazioni e correzioni in materia dei crediti d'imposta riconosciuti agli operatori attivi nel comparto della produzione cinematografica. Ai sensi dell'art. 3, il credito d'imposta spetta a condizione che l'impresa di produzione cinematografica presenti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la comunicazione preventiva, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero stesso, contenente i seguenti elementi: *a)* la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; *b)* per i film di nazionalità italiana, l'avvenuta richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale; *c)* per i film di interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale o l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale; *d)* ove ne ricorrano i requisiti, la richiesta per il riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste; *e)* l'indicazione delle giornate di ripresa previste; *f)* il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da parte dell'impresa di produzione cinematografica. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilità culturale del film e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante. A pena di decadenza, l'impresa di produzione presenta apposita istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo, entro 180 giorni dalla data di ottenimento del nulla-osta di proiezione in pubblico del film.	Oneri di nuova introduzione Art. 3, comma 1 capoverso a), lett. f), obbligo per l'impresa cinematografica di presentare ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da parte dell'impresa di produzione cinematografica Art. 3, comma 3, obbliga per l'impresa di produzione, ai fini dell'accesso al credito d'imposta nella misura del 25% di presentare, nell'istanza, idonea documentazione attestante, che le opere, sussistano almeno due dei seguenti requisiti: a) siano distribuite in almeno 25 sale con una tenitura minima di programmazione di 7 giorni consecutivi per sale; b) siano opere di coproduzione ovvero di compartecipazione internazionale con una quota italiana di partecipazione non inferiore al 20% del costo dell'opera; c) abbiano partecipato a festival cinematografici di primaria rilevanza nazionale, ovvero abbiano ottenuto dalla Direzione generale Cinema, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo; d) i diritti di distribuzione siano stati venduti per la distribuzione cinematografica in almeno un paese estero non di lingua italiana; e) siano stati stipulati contratti per la distribuzione internazionale; f) abbiano un costo complessivo di produzione superiore a 800.000 euro. La documentazione viene presentata sulla base dell'apposito modello predisposto dal Mibact. Art. 3, comma 3, obbliga per l'impresa di produzione di presentare, nell'istanza, il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da parte dell'impresa di produzione cinematografica, con attestazione della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale, ove presenti.	

MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	144	DM	19/04/2017	Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo.	X			Il decreto reca integrazioni e correzioni in materia dei crediti d'imposta riconosciuti agli operatori operanti nel settore cinematografico e audiovisivo. Alle imprese di produzione esecutive e alle imprese di post-produzione cinematografiche è concesso un credito d'imposta in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di film, o parti di film, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 2, il credito d'imposta spetta a condizione che l'impresa di produzione esecutiva ovvero di post-produzione cinematografica presenti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la comunicazione preventiva da redigersi su modelli predisposti dal medesimo Ministero, sottoscritta anche dal legale rappresentante della società di produzione estera committente, contenente i seguenti elementi: *a)* la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; *b)* l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale nonché il piano di lavorazione del film con indicazione delle giornate di riprese previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo. Ai sensi dell'art. 5, al fini del controllo della spesa in relazione ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, rispetto alla normativa precedente, i soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di ammissibilità ai benefici. Ai sensi dell'art. 8, inoltre, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare al Ministero per i beni e le attività culturali: oltre alle informazioni già precedentemente previste, anche i seguenti documenti: *a)* la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante dell'investitore esterno, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario dell'associazione in partecipazione; *b)* piano finanziario preventivo, contente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film; *c)* dichiarazione da parte dell'impresa di produzione cinematografica e dell'investitore esterno che attesti che le imprese non rientrano nelle situazioni preclusive (ad esempio, non siano imprese di produzione cinematografica; di distribuzione cinematografica; di esercizio cinematografico; imprese che hanno concluso accordi di fornitura di beni e servizi in relazione all'opera cinematografica a cui l'apporto è destinato; imprese appartenenti al medesimo gruppo societario dell'impresa di produzione cui l'apporto è destinato, ovvero ad imprese soggette a medesima direzione e coordinamento dell'impresa di produzione, ad imprese controllate e collegate o legate, direttamente o indirettamente, da un rapporto di partecipazione, nonchè a soggetti comunque correlati al beneficiario o di fatto riconducibili al medesimo soggetto economico). A pena di decadenza, l'impresa di produzione presenta apposita istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo, entro 180 giorni dalla data di ottenimento del nulla-osta di proiezione in pubblico del film. L'istanza deve essere integrata con: *a)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'investitore esterno, utilizzando il modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; *b)* piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film e che includa l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'investitore esterno. Il piano finanziario definitivo deve contenere una dichiarazione, redatta dal legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica attestante che i flussi economici e finanziari relativi all'associazione in partecipazione siano debitamente indicati nelle scritture contabili della società; *c)* ricevuta di versamento dell'apporto in denaro da parte dell'investitore esterno per la produzione del film. L'impresa di produzione, inoltre, entro 30 giorni dall'effettuazione del trasferimento di risorse finanziarie dall'impresa di produzione cinematografica all'associato relative all'accordo di associazione in partecipazione, trasmette al Ministero la documentazione bancaria comprovante il trasferimento medesimo. Entro 30 giorni dal termine del rapporto di associazione in partecipazione, e comunque almeno ogni trentasei mesi, l'impresa di produzione presenta, inoltre, una dichiarazione contenente l'attestazione dell'inesistenza di accordi e di operazioni economiche e finanziarie fra le parti che modifichino le condizioni e le misure contrattuali dell'associazione in partecipazione nonché ogni ulteriore elemento che abbia modificato il contratto di associazione in partecipazione ovvero il piano finanziario definitivo. Ai sensi dell'art. 10, poi, prima di utilizzare il credito d'imposta, l'impresa di distribuzione cinematografica sul territorio nazionale presenta apposita comunicazione preventiva al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contenente: *a)* la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; *b)* il costo complessivo ed eleggibile di distribuzione; *c)* l'ammontare del credito d'imposta teorico spettante dell'impresa di distribuzione; *d)* per l'accesso all'aliquota elevata al 15%, idonea documentazione attestante che l'impresa di distribuzione cinematografica dedichi il 30% delle distribuzione nazionale a opere cinematografiche in lingua originale italiana; *e)* il contratto di distribuzione del film stipulato con l'impresa di produzione; *f)* dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della società di distribuzione cinematografica, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione cinematografica; *g)* il piano finanziario preventivo contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione del film. Ai fini della concessione dei crediti d'imposta previsti per le spese sostenute, le imprese di distribuzione cinematografica presentano apposita istanza al Ministero per i beni e le attività culturali nella quale devono essere indicati, oltre alle informazioni precedentemente previste, anche la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della società di distribuzione cinematografica, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione cinematografica; il piano finanziario definitivo contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione del film.	**Oneri di nuova introduzione** Art. 7, comma 1, lett. d), punto b), obbligo per i soggetti esterni al settore cinematografico di indicare interamente gli apporti nel piano finanziario a copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film Art. 8, comma 1, lettera a), punto 4), presentazione al Mibact della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante dell'investitore esterno, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario dell'associazione in partecipazione Art. 8, comma 1, lettera a), punto 4), obbligo per l'impresa di produzione cinematografica di presentare al Mibact un piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario, relativo al costo complessivo di produzione del film; il piano finanziario deve includere l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'investitore esterno Art. 8, comma 1, lett. d). - obbligo per l'impresa di produzione cinematografica di presentare al Mibact un piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film e che includa l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'investitore esterno. Il piano finanziario definitivo deve contenere una dichiarazione, redatta dal legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che i flussi economici e finanziari relativi all'associazione in partecipazione siano devitamente indicati nelle scritture contabili della società; -obbligo per l'impresa di produzione cinematografica di presentare al Mibact ricevuta di versamento dell'apporto in denaro da parte dell'investitore esterno per la produzione del film. Art. 8, comma 1, lettera f), l'impresa di produzione, entro 30 giorni dall'effettuazione del trasferimento di risorse finanziarie dall'impresa di produzione cinematografica all'associato relative all'accordo di associazione in partecipazione, deve trasmettere al Mibact la documentazione bancaria comprovante il trasferimento medesimo. Art. 8, comma 1, lett. g), entro 30 giorni dal termine del rapporto di associazione in partecipazione, e comunque almeno ogni 36 mesi, l'impresa di produzione presenta una dichiarazione contenente l'attestazione dell'inesistenza di accordi e di operazioni economiche e finanziarie fra le parti che modifichino le condizioni e le misure contrattuali dell'associazione in partecipazione nonche ogni ulteriore elemento che abbia modificato il contratto di associazione in partecipazione ovvero il piano finanziario definitivo Art. 10, comma 1, lett. b), punti 4,6,7,8, a pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, l'impresa di distribuzione cinematografica sul territorio nazionale presenta apposita comunicazione preventiva al Mibact da redigersi su modelli predisposti dal Ministero stesso, contenente: a) idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti; b) contratto di distribuzione del film stipulato con l'impresa di produzione; c) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della società di distribuzione cinematografica, redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione cinematografica; d) piano finanziario preventivo contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione del film Art. 10, comma 1, lettera d), punto 5), obbligo per l'impresa di distribuzione di presentare il piano finanziario definitivo contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione del film Art. 12, comma 1, lett. a), obbligo per i beneficiari del credito d'imposta di presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'Ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Mibact, pena lo scarto dell'operazione di versamento. A tal fine, il Mibact comunica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, gli elenchi dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche. Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dal successivo giorno 10 di tale mese Art. 12, comma 2, punto a, i soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Mibact, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte del Ministero del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal decreto. Si segnala, infine, che la normativa in materia di credito d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo sarà ulteriormente modificata con la pubblicazione o la conseguente entrata in vigore dei nuovi decreti attuativi previsti dalla L. n. 220/2016.	
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	147	DM	07/04/2017, n. 101	Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.		X		Il regolamento ha lo scopo di determinare le modalità di svolgimento dei controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in servizio e in uso. Ai sensi dell'art. 3, per ciascuna apparecchiatura l'operatore economico (distributore) ispezionato deve, essere in grado di presentare, se più recenti di dieci anni, le informazioni relative sia all'operatore economico che gli abbia fornito l'apparecchiatura radio sia a quello a cui lui l'abbia fornita e la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della normativa applicabile. Per quanto riguarda i controlli eseguiti presso l'importatore, questo deve, tra l'altro: a) conservare, con riferimento alle apparecchiature radio, la dichiarazione di conformità UE per un periodo di 10 anni dalla data in cui l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato; b)fornire la prova documentale che, prima di immettere l'apparecchiatura radio sul mercato, abbia compiuto, presso il fabbricante, gli accertamenti di conformità rispetto ai requisiti essenziali; Per quanto riguarda i controlli eseguiti presso il fabbricante, questo deve, tra l'altro, fornire, relativamente alle apparecchiature radio, la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della normativa applicabile.	**Oneri già previsti** Si evidenzia che oneri analoghi erano già previsti nel precedente DM n. 275 del 2002 attuativo del decreto legislativo n. 269/2001. Il nuovo DM n. 101/2017 è attuativo del decreto legislativo n. 128/2017 che ha abrogato il precedente decreto legislativo n. 269/2001.	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	151	Delibera	22/06/2017, n. 5	Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2016.		X		Il decreto disciplina i benefici relativi alla riduzione compensata per i costi sostenuti per pedaggi autostradali, in relazione ai transiti effettuati a partire dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2016, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 o superiore e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico. Ai sensi del punto 12, titolo II, le imprese, nonché le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili e i raggruppamenti, per richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali devono preliminarmente registrarsi al portale dell'albo degli autotrasportatori. Devono, poi, seguire un percorso articolato in due fasi: fase 1, consiste nella prenotazione della domanda nella quale il soggetto richiedente inserisce i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente e ai importabili; fase 2, attiene all'inserimento dei dati relativi alla domanda e alla firma ed invio della stessa.	**Oneri già previsti** Analoghi oneri erano stati previsti con la delibera del Comitato centrale dell'albo nazionale degli autotrasportatori n. 6 del 15.06.2015 - pubblicata sulla G.U. n. 143 del 21.06.2016.	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	153	Invito (pubblicato per comunicato)	15/06/2017	Proposte progettuali per interventi sulla rete di alta e altissima tensione. Manifestazioni di interesse.		X		L'invito ha l'obiettivo di ricevere manifestazioni di interesse, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per finanziare proposte progettuali, che prevedano la realizzazione di interventi sulla rete di trasmissione di energia elettrica in Alta ed Altissima Tensione delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), strettamente connessi agli interventi sulle reti di distribuzione. Ai sensi dell'art. 6, le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l'Allegato 1 al presente invito, che costituisce di per sé domanda di agevolazione. La domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società proponente, o da un suo delegato munito dei poteri di rappresentanza e di sottoscrizione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: a) documento di identità del legale rappresentante della società proponente o del suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione della domanda; b) documentazione comprovante i poteri di sottoscrizione e di rappresentanza del rappresentante legale della società proponente e del suo delegato; c) breve presentazione del soggetto proponente; d) illustrazione del progetto con specifico riferimento alla complementarietà relativa agli interventi sulla rete di distribuzione; e) quadro economico dettagliato dell'investimento, con l'elencazione delle singole voci di costo; f) metodologia di calcolo del "funding gap" per la determinazione del contributo concedibile; g) analisi costi – benefici; h) cronoprogramma dettagliato degli interventi; i) certificazione camerale in corso di validità completa della sezione fallimentare. Le manifestazioni di interesse e la documentazione allegata dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: dgmereen.ren@pecmise.gov.it Le proposte progettuali dovranno pervenire esclusivamente da Terna S.p.a., concessionario per le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale. Ai sensi dell'art. 9, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei progetti ritenuti ammissibili il Ministero dello sviluppo economico predisporrà i relativi decreti di concessione nei quali saranno esplicitate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo e saranno disciplinati gli obblighi del soggetto beneficiario. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese ammesse deve essere custodita dai soggetti beneficiari presso la loro sede amministrativa per almeno dieci anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati commemorativi accertati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il soggetto beneficiario deve dotarsi, inoltre, di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto ammesso a contributo. Il soggetto beneficiario può anche richiedere l'erogazione di un anticipo del contributo per il quale presenta una richiesta corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto o da una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto ammesso a contributo. La rendicontazione finale, da presentare entro 6 mesi dalla data di completamento degli interventi, riferita al complesso delle spese sostenute, è accompagnata dalla relazione finale di progetto e dalla documentazione comprovante l'ultimazione degli interventi e/o il collaudo delle opere eseguite.	Oneri già previsti Gli oneri informativi previsti sono quelli usualmente indicati nei bandi derivanti dall'impiego di risorse comunitarie.	
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI + MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	165	DPCM	22/05/2017, n. 109	Regolamento recante attuazione dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, concernente l'Organismo di conciliazione ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009 sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio.				Il decreto, dopo aver specificato la composizione e le funzioni dell'Organismo di conciliazione, fornisce dettagli operativi relativi al procedimento di conciliazione. Ai sensi dell'art. 3, in caso di controversie gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. possono presentare domanda di conciliazione all'Organismo di conciliazione. La domanda di conciliazione è presentata mediante deposito, ovvero a mezzo raccomandata o in via telematica, di apposita istanza all'ufficio di segreteria dell'Organismo di conciliazione. L'istanza deve indicare le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Al momento della sottoscrizione della domanda o della adesione alla conciliazione le parti comunicano se hanno adito l'Autorità giudiziaria per dirimere la controversia in questione, e si impegnano a comunicare all'organismo un'eventuale successiva proposizione della domanda giudiziale. Ai sensi dell'art. 4, una volta istaurato il procedimento di conciliazione, il Capo Dipartimento, con la ricezione dell'adesione della controparte, invita le parti a designare concordemente, a conciliatore, individuato tra i soggetti esperti inseriti nell'elenco dei soggetti esperti istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'invito contiene l'avviso che in caso di mancata designazione concorde nel termine suddetto il conciliatore è individuato a cura del Capo Dipartimento seguendo il criterio della rotazione. Ove le parti ravvisino motivi di incompatibilità, adeguatamente comprovati, possono, entro cinque giorni dalla conoscenza della causa di incompatibilità, inoltrare istanza di sostituzione del conciliatore, per il tramite dell'ufficio di segreteria, al Capo del Dipartimento.		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	174	DM	07/06/2017, n. 15578	Individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse destinate alle imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.		X		Il decreto disciplina i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse destinate alle imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario. Ai sensi dell'art. 3, i soggetti interessati presentano alle regioni territorialmente competenti, oltre che agli istituti di credito, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti (impresa agricola danneggiata dagli eventi eccezionali nel periodo dal 5 al 17 gennaio 2017 e che il danno subito è superiore al 30% della produzione lorda vendibile aziendale e di non rientrare nel caso di esclusione) e che rappresenta manifestazione di interesse alla presentazione della domanda di aiuto. La dichiarazione deve essere sottoscritta via posta, fax o via telematica unitamente a copia non autentica di un documento di identità del sottoscrittore.	Oneri già previsti Non sono previsti oneri ulteriori a quelli generalmente richiesti ai partecipanti agli avvisi pubblici di questo tipo.	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'	163	Avviso (pubblicato per comunicato)	14/07/2017	Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di gestione del call center dedicato al numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking.		X		L'Avviso disciplina il recepimento delle manifestazioni di interesse dei soggetti che intendono concorrere per l'affidamento del numero di pubblica utilità 1522, a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking. Il numero verde di pubblica utilità 1522 multilingue è attivo su tutto il territorio nazionale per 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno. Ha l'obiettivo di orientare le vittime di violenza di genere e stalking e fornire informazioni puntuali all'utenza verso i servizi pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'art. 6, le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in lingua italiana compilando debitamente il modello allegato all'avviso e dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC. Ai sensi dell'art. 7, unitamente all'istanza compilata e sottoscritta e alla copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante o del procuratore (se a sottoscrivere l'istanza sia tale soggetto) il concorrente interessato a partecipare alla presente procedura deve inoltrare: a) relazione di presentazione delle attività svolte dal concorrente o dai concorrenti in caso di R.T.I. o consorzio o G.E.I.E.; b) (eventuale) copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza laddove richiesta; c) autocertificazione, di cui all'Allegato 1 comunicazione di Manifestazione di interesse" ; d) patto di integrità, di cui all' Allegato 2, debitamente sottoscritto.	Oneri già previsti Gli oneri previsti non risultano essere di nuova generazione e non modificano le modalità di adempimento di quelli previgenti. Gli estremi della procedura sono riconducibili al Testo unico in materia di appalti pubblici (d. lgs n. 50/2016).	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	163	DM	11/06/2017	Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.		X		Il decreto definisce gli standard minimi generali che devono essere possediti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità determinati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica. Ai sensi dell'art. 5, le Università, che intendono istituire delle scuole di specializzazione, devono soddisfare una serie di presupposti e condizioni (documentazione da presentare). Le università, inoltre, devono assumere i seguenti impegni formali: a) accettazione del controllo dell'Osservatorio nazionale e dell'Osservatorio regionale della formazione medica specialistica; b) comunicazione, entro 30 giorni, all'Osservatorio nazionale di tutte le variazioni che intervengano sui presupposti, le condizioni e gli standard che hanno costituito la base dell'accreditamento; c) dichiarazione periodica, con cadenza annuale, del rettore sul rispetto degli standard della struttura della rete formativa, dei requisiti richiesti per le singole scuole di specializzazione, nonche degli indicatori di attività formativa ed assistenziale.	**Oneri già previsti** Il provvedimento rileva, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, solo con riferimento alle strutture universitarie private. Le certificazioni ricalcano sostanzialmente quelle già previste nel previgente DM 29/03/2006 recante Standard e Requisiti delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	175	D.Dirett.	13/07/2017 n. 1735	Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020.		X		Il provvedimento disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di Ricerca Industriale e non prepondeante Sviluppo sperimentale in 12 aree di specializzazione (azione II del PON «Ricerca e Innovazione» 2014 - 2020): 1) Aerospazio; 2) Agrifood; 3) Blue Growth; 4) Chimica verde; 5) Cultural Heritage; 6) Design; 7) Energia; 8) Fabbrica Intelligente; 9) Mobilità sostenibile; 10) Salute; 11) Smart; 12) Tecnologie per gli Ambienti di Vita. Ai sensi dell'art. 4, i soggetti ammissibili (PMI e grandi imprese; Università; enti di ricerca; altri organismi di ricerca pubblici e privati) presentano domanda di partecipazione (domanda di partecipazione nella forma del Partenariato pubblico-privato, che deve essere costituito da almeno un soggetto di diritto pubblico e da almeno un soggetto di diritto privato. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti proponenti individuano tra di loro, mediante procura speciale notarile, un Soggetto capofila il quale assolve i seguenti compiti: a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con il MIUR; b) presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, il progetto e le eventuali variazioni degli stessi; c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti proponenti, le erogazioni per stato di avanzamento; d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del progetto; e) sottoscrive, in nome e per conto di altro/i soggetto/i proponente/i e/o beneficiario/i, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare; f) presenta la richiesta di rimodulazione. La domanda di partecipazione deve contenere, in allegato, i seguenti documenti debitamente sottoscritti dal Soggetto capofila: a) n. 1 progetto di ricerca industriale e non prepondeante Sviluppo sperimentale; b) n. 1 capitolato tecnico (cfr allegato 1 al provvedimento), nel quale è obbligatorio descrivere, a pena di nullità, le attività di progetto, inserendo per ciascun soggetto proponente il dettaglio delle attività tra ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, il dettaglio dei costi relativi a dette attività e l'area geografica in cui vengono sostenuti; c) n. 1 schema di disciplinare (cfr allegato 2 al provvedimento) sottoscritto per accettazione. Ai sensi dell'art. 16, inoltre, le domande, a pena di esclusione, devono essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico Sirio (http://roma.cineca.it/sirio). Al medesimo indirizzo è possibile registrare la propria utenza, consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico e scaricare lo schema di domanda, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. 445/2000 e i relativi allegati. Nella domanda di finanziamento, il soggetto capofila dovrà dichiarare ai sensi d.P.R. 445/2000, in nome proprio e per conto di tutti gli altri soggetti proponenti, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 9 del presente decreto (non risultare in morosità nei confronti del MIUR; non aver restituito gli aiuti individuati come illegali e incompatibili dalla Commissione europea; impresa in difficoltà). La domanda di finanziamento dovrà inoltre contenere le dichiarazioni relative all'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, alla regolarità del DURC e all'inesistenza di motivi ostativi alla contrattualizzazione con le pubbliche amministrazioni (antimafia) e, infine, al rispetto del requisito di cui all'art. 5, comma 8, del presente avviso. Il soggetto capofila deve fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari da parte del MIUR.	**Oneri già previsti** Il decreto non ha introdotto nuovi oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e/o attuatori rispetto al DM n. 593 del 2016 e al precedente Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 cluster tecnologici nazionali (Decreto Direttoriale 3 agosto 2016, n. 1630)	

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	178	DM	20/06/2017, n. 305	Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2017.		X		Il decreto disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2017 a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale o all'Albo degli autovettori per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore. Ai sensi dell'art. 3, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste. In ordine alla gestione dell'attività istruttoria, alle modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonché alle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti, l'art. 4 rinvia a un successivo decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.	Oneri già previsti Non sono stati introdotti o eliminati nuovi oneri informativi a carico di imprese e cittadini.	
	178	DM	17/07/2017	Disposizioni operative di attuazione delle misure incentivanti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2017.				Ai sensi dell'art. 2 di tale decreto attuativo, ai fini dell'ammissione agli incentivi le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi: *a)* ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; *b)* sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese; *c)* legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; *d)* codice fiscale; *e)* partita IVA; *f)* indirizzo di posta elettronica certificata; *g)* indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; *h)* firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; *i)* numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di iscrizione all'Albo degli autovettori per conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate; *j)* iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato. Le domande per accedere ai contributi devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, o da un suo procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente. Contestualmente alla domanda elettronica, l'interessato dichiara ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, nonché dichiarazione redatta sempre nella forma ed ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere qualificate come imprese in difficoltà. Ai fini della proponibilità delle domande, gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. Ai sensi dell'art. 3, ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, oltre alla documentazione tecnica il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla data di pubblicazione del DM n. 305/2017 nonché prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni relative a semirimorchi anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali si chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera dovranno essere tradotti in lingua italiana. Inoltre, qualora l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della domanda. La prova del pagamento dei canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dei contributi è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del D.M n. 305/2017 ed il termine del 15 aprile 2018. Ai sensi dell'art. 4, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG o elettrica (full Electric) nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, gli aspiranti al beneficio hanno l'onere di produrre: *a)* documentazione dalla quale risulti il numero di targa ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in Italia; *b)* attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal DM 305/2017; *c)* prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica. Relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e termica) l'aspirante al beneficio dovrà produrre, oltre alla prova dell'avvenuta immatricolazione, anche attestazione tecnica del costruttore che certifichi che i due motori sono alimentati in modo indipendente e trasmettono energia alla stessa albero motore. Ai sensi dell'art. 5, quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre la documentazione attestante: *a)* l'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione; *b)* prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente ufficio motorizzazione civile. Ai sensi dell'art. 6, quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario e marittimo, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire: *a)* numero di targa; *b)* attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi; *c)* documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi innovativi indicati nell'Allegato 1 al DM 305/2017. Qualora le acquisizioni vengano fatte da PMI, oltre alla documentazione indicata, gli aspiranti devono presentare anche dichiarazioni redatte nelle forme e ai sensi del d.P.R. 445/2000 sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, attestanti: 1-che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; 2- che il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale. Ai sensi dell'art. 7, in caso acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto di effettuare conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperature, ovvero la sostituzione delle unità frigorifere/coibtifere, hanno presentate: *a)* certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti per le unità frigorifere/coibtifere; *b)* documentazione dalla quale risulti il numero di targa ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in Italia; *c)* in caso di sostituzione delle unità frigorifere/coibtifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da motore conforme alla normativa europea. Ai sensi dell'art. 8, quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio partecipe gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre: *a)* contratto d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del DM 305/2017; *b)* documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del decreto in commento; *c)* attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia; *d)* relativamente ai veicoli documentazione dalla quale risulti il numero di targa ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in Italia *e)* documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del decreto in commento. Ai sensi dell'art. 9, relativamente alle maggiorazioni pari al 30% del contributo, gli aspiranti ai benefici dovranno trasmettere in allegato alla richiesta con di maggiorazione dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del d.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete.		

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	187	Avviso (pubblicato per comunicato)	26/07/2017	Procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze disponibili nelle bande pianificate per il servizio di radiodiffusione via satellite.		X		Con il presente avviso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto la procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze disponibili di cui alla delibera n. 380/16/CONS del 28 luglio 2016 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Ai sensi dell'art. 5, la domanda per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze va redatta in lingua italiana e in carta legale, sottoscritta nelle forme di cui al D.P.R. 445/00, dal titolare dell'impresa ovvero dal legale rappresentante o da persona munita dei relativi poteri ovvero, in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio, da ciascuno di essi, deve essere presentata, esclusivamente mediante consegna a mano, in plico chiuso e sigillato. Nella domanda devono essere indicati: a) la denominazione, l'identità giuridica, il domicilio o la sede legale, il capitale sociale – se trattasi di società -, ovvero il fondo consortile – se trattasi di consorzio -, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese, le generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza legale del partecipante ovvero dei singoli soggetti che si impegnano a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in società o consorzio; b) l'indicazione del lotto di frequenze per il quale si presenta la domanda; c) le eventuali autorizzazioni generali nel settore delle comunicazioni elettroniche rilasciate in Italia di cui il partecipante sia già titolare; d) la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante ivi compresi un indirizzo di PEC. Ciascun soggetto partecipante deve presentare una domanda distinta per ciascun lotto di frequenze in gara per il quale intende richiedere il diritto d'uso. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione del soggetto partecipante, se trattasi di società o consorzio, sulla ripartizione del capitale sociale ovvero delle quote; b) dichiarazione del soggetto partecipante di: A. non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; B. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del sopracitato decreto legislativo; C. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell' Unione Europea che incidono sulla moralità professionale e, comunque, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; D. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali , secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; c) dichiarazione del partecipante relativa ai soggetti controllati e controllanti con particolare riferimento alla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena di controllo; d) dichiarazione con la quale il partecipante afferma di poter disporre, in caso di aggiudicazione: - di mezzi finanziari propri pari al 10% del valore dell'investimento da effettuare, in caso di impresa individuale o consorzio, ovvero - di un capitale sociale, interamente versato al momento del rilascio del diritto d'uso, non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore dell'investimento che si dichiara di voler effettuare; e) dichiarazione con la quale il partecipante afferma di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente Avviso, di accettarle integralmente ed incondizionatamente; f) dichiarazione in originale rilasciata da una banca, attestante l'affidabilità finanziaria del partecipante, nonché la sua capacità a partecipare alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso e a realizzare, in caso di aggiudicazione, gli investimenti previsti; g) deposito cauzionale non inferiore al prezzo di riserva relativo al lotto richiesto; h) eventuale busta con rilancio; i) idonea documentazione attestante la sussistenza dei poteri in capo al soggetto, ovvero ai soggetti, sottoscrittori della domanda e della documentazione alla stessa allegata. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) possono essere rilasciate nelle forme di cui al d.P.R. 445/00, e devono essere sottoscritte dal titolare dell'impresa , dal legale rappresentante o dalla persona munita dei relativi poteri. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio le dichiarazioni dovranno essere rilasciate e sottoscritte da ciascuno di essi. In merito alla documentazione che dovrà essere prodotta a corredo della domanda, di seguito alcune precisazioni: A. le dichiarazioni rilasciate nelle forme di cui al D.P.R. 445/00 devono essere accompagnate da fotocopia (leggibile) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; B. le dichiarazioni di cui alle lettere da a) ad e) possono essere contenute in un unico documento; C. ai fini della dichiarazione di cui alla lettera c), relativa ai soggetti controllati o controllanti, si precisa che, nel caso in cui non sussistano soggetti controllanti o controllati; D. ai fini della dichiarazione di cui alla lettera d), si specifica che le disponibilità di mezzi finanziari propri sono riferibili al 10% del valore degli investimenti da effettuare nel primo quinquennio di attività, complessivamente considerati; E. si precisa che per idonea documentazione attestante la sussistenza dei poteri in capo al soggetto, ovvero ai soggetti, sottoscrittori della domanda e della documentazione alla stessa allegata, si intende, oltre all'originale o copia autentica della eventuale procura, una copia dello statuto, ovvero copia in carta semplice del libro dei verbali dell'organo societario che ha conferito i necessari poteri, in caso di società o consorzio. Ai sensi dell'art. 15, gli aggiudicatari, prima del rilascio dei diritti d'uso, hanno l'obbligo di consegnare i seguenti documenti: a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese per le società aventi nazionalità italiana, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/00; per le società aventi nazionalità diversa da quella italiana la prova dell'iscrizione avviene, secondo le modalità vigenti nel paese di stabilimento, con iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti in tale paese, ovvero tramite presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestanti detta iscrizione; b) certificati da cui risulti che gli amministratori della società non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/00; c) atto costitutivo e statuto, in copia autentica, della società e /o del consorzio (se trattasi di società o consorzio); d) attestato dell'avvenuto versamento del capitale sociale ovvero dichiarazione con la quale il titolare dell'impresa afferma di poter disporre di mezzi finanziari propri pari al 10% del valore dell'investimento da effettuare; e) ammontare degli investimenti che si prevede di realizzare, con riferimento ai primi cinque anni successivi all'emanazione della concessione dei diritti d'uso; f) eventuali servizi che l'aggiudicatario già fornisce o prevede di fornire, anche in relazione ad eventuali autorizzazioni generali possedute; modalità di utilizzo di tutti i blocchi di frequenza che costituiscono l'intero lotto; g) richiesta al Ministero delle idonee autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica via satellite.	Oneri già previsti Trattasi di oneri già previsti nel caso di assegnazione dei diritti d'uso di frequenze alla luce delle previsioni del Codice delle Comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i.) e di apposite deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	190	DM	14/07/2017, n. 125	Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208				Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordo in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali in Italia, al fine di sostenere il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale. Ai sensi dell'art. 9, per accedere ai contributi, le imprese devono presentare l'istanza, tramite PEC, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità. Ai sensi dell'art. 13, ai fini della rendicontazione l'impresa deve far pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i seguenti dati: a) il rilievo dei treni*chilometro effettuati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla scadenza del primo periodo di dodici mesi, articolato per relazione di traffico e contenente gli elementi utili ai fini del calcolo e della liquidazione del contributo (origine, destinazione, estremi lettera di vettura, chilometraggio), corredato delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/200, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e dal rappresentante dell'impresa ferroviaria che ha effettuato i servizi, attestanti la veridicità dei dati ivi riportati; b) copia dei contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi relativi ai trasporti effettuati. Inoltre, ai fini del monitoraggio, le imprese trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite PEC: a) l'elenco dei treni*chilometro effettuati nel periodo di dodici mesi soggetto a monitoraggio; b) ulteriori dati che saranno richiesti dal Ministero stesso.		Contromisure Gli oneri informativi introdotti sono più che proporzionati rispetto al beneficio ottenuto.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	191	DM	07/07/2017, n. 348	Modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, per l'annualità 2017.		X		Il decreto definisce le modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, per l'annualità 2017. Ai sensi dell'art. 2, le domande per accedere ai contributi devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente. Al momento della compilazione della domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, oltre ai dati identificativi del richiedente, i seguenti elementi: a) il soggetto attuatore delle azioni formative; b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi FAD); c) dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la quale il soggetto attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione del corso formativo presentato e si impegni a realizzarlo nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto; d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci: 1. costi della docenza in aula; 2. costi dei tutor; 3. altri costi per l'erogazione della formazione; 4. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla formazione; 5. materiali e forniture con attinenza al progetto; 6. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; 7. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata; 8. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione; 9. spese generali indirette; e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora e sede di svolgimento del corso medesimo). Ai sensi dell'art. 3, l'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo. Entro e non oltre sessantacinque giorni dal termine di ciascun progetto formativo dovrà essere inviata via telematica specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, redatta: da fatture in originale o copia conforme, ovvero da fatture proforma, indicate in apposito elenco; tali fatture dovranno essere accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento, ovvero da una garanzia fideiussoria. A tale documentazione dovrà essere allegata una relazione di fine attività debitamente sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla cooperativa, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. La documentazione contabile dovrà essere certificata da un Revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali. All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati, i seguenti documenti: a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti, indicazione del contratto di lavoro applicato; b) dettaglio dei costi per singola voce; c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili; d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di piccola o media impresa; e) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica di ogni discente che ha preso parte alla lezione; f) tracciati della formazione svolta in modalità e-learning; g) dichiarazione del docente/tutor o responsabile del corso (in caso di FAD), resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la veridicità delle informazioni riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione svolta in modalità e-learning; h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso; i) dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo; j) coordinate bancarie dell'impresa. Ai sensi dell'art. 4, in caso di presentazione della garanzia fideiussoria, l'impresa è tenuta a trasmettere alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, almeno trenta giorni prima della scadenza della garanzia stessa, le fatture quietanzate corredate di copia del bonifico dei versamenti effettuati.	Oneri già previsti Non sono stati introdotti o eliminati nuovi oneri informativi a carico di imprese e cittadini.	
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	192	d.P.R.	11/07/2017	Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche o audiovisive.				Il decreto disciplina i requisiti e le modalità di riconoscimento della nazionalità italiana alle opere cinematografiche ed audiovisive. Ai sensi dell'art. 5, l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana presente alla DG Cinema istanza di riconoscimento in via provvisoria della nazionalità italiana dell'opera cinematografica o dell'opera audiovisiva, entro il termine perentorio del giorno precedente l'inizio delle riprese, ovvero di inizio di lavorazioni della stessa. Nell'istanza di riconoscimento della nazionalità in via provvisoria, da presentare in via telematica il legale rappresentante dell'impresa di produzione attesta il possesso dei requisiti stabiliti per il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, e dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/2000, l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali. Ai sensi dell'art. 6, al completamento dell'opera le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva presentano apposita istanza di riconoscimento in via definitiva della nazionalità italiana dell'opera.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	192	Circolare (pubblicata per comunicato)	04/08/2017, n. 99473	Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.		X		La circolare indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Ai sensi del punto 7, le istanze per l'accesso alle agevolazioni, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione "ZFU sisma Centro Italia" del sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it). L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi. Nell'istanza vanno indicati: a) dati identificativi del soggetto richiedente; b) dati relativi al firmatario della comunicazione; c) dati del referente da contattare; d) uno serie di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del d.P.R. 445/2000, con le quali il soggetto richiedente afferma di possedere i requisiti richiesti per la richiesta delle agevolazioni.	Oneri già previsti Si tratta di oneri previsti dall'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.	**Confindustria** Confindustria ha inviato al Ministero dello Sviluppo Economico alcuni quesiti concernenti le modalità applicative delle agevolazioni spettanti alle imprese localizzate nella zona franca urbana (ZFU), istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma. Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito nella circolare MISE del 4 agosto 2017 i suoi chiarimenti ai dubbi applicativi sollevati da Confindustria. Inoltre, come richiesto da Confindustria, la Legge 205/2017 ha apportato delle modifiche alla disciplina agevolativa, limitatamente alle imprese localizzate dei comuni dell'Allegato 1 al DL n. 189/2016. Per tali soggetti, infatti, si è resa necessaria la modifica dell'orizzonte temporale per la dimostrazione della riduzione del fatturato (condizione oggettiva per poter accedere alle esenzioni per le ZFU).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	197	DM (pubblicato per comunicato)	28/07/2017, n. 18870	Avviso pubblico di selezione di proposte progettuali nell'ambito del PSRN - Sottomisura 16.2: «Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Tipologia di operazione: Cooperazione per la creazione di un sistema di gestione unitario delle informazioni per la biodiversità zootecnica».		X		L'avviso reca le disposizioni per la concessione e l'erogazione di un contributo pubblico finalizzato alla realizzazione delle attività previste dalla sottomisura 16.2 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 (PSRN). Ai sensi dell'art. 5, i proponenti che intendono accedere al contributo pubblico presentano domanda di sostegno alla Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tramite il Capofila, utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Organismo Pagatore (direttamente sul sito www.agea.gov.it o, in alternativa, in modalità assistita sul Portale SIAN www.sian.it). Unitamente alla domanda di sostegno, il Capofila dovrà allegare la seguente documentazione: a) per ciascun componente del Partenariato: atto costitutivo e Statuto, ove previsto (o altro documento di valore equivalente), attestante l'appartenenza a operatori del settore zootecnico, gestori e/o possessori di banche dati contenenti informazioni e dati relativi ad animali di razze e/o specie di interesse zootecnico, Enti/Centri di ricerca operanti nel settore zootecnico oppure soggetti operanti nel settore informatico che possiedano le capacità tecniche per la realizzazione dell'Open Data ovvero che dispongano di almeno due figure professionali, stabilmente impiegate per l'intera durata del progetto, con esperienza almeno triennale nella progettazione e sviluppo di banche dati; b) per i partenariati già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno: Atto costitutivo del Partenariato; per i partenariati non ancora costituiti all'atto di presentazione della domanda di sostegno: impegno a costituire il Partenariato, sottoscritto da ogni singolo componente nonché l'accordo tra i componenti del Partenariato costituendo; c) dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, relativa al regime IVA, prodotta dal legale rappresentante di ciascun componente del Partenariato e supportata da una dichiarazione del Collegio sindacale, ove esistente, o da un professionista abilitato; d) documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del Capofila del Partenariato; e) progetto suddiviso per anno; f) curriculum vitae debitamente firmato e attestazione dell'esperienza lavorativa delle figure professionali (soggetti operanti nel settore informatico che possiedano le capacità tecniche per la realizzazione dell'Open Data); g) curriculum vitae del personale tecnico impiegato per la raccolta dati e attestazione della relativa esperienza lavorativa; h) dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 del capofila del partenariato con la quale si impegna a non associarsi in qualunque modo, né avere rapporti attivi o passivi societari, consortili o di altro tipo con i beneficiari della sottomisura 16.2 e con i loro componenti; i) dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante di ciascun operatore del settore zootecnico. Ai sensi dell'art. 8, una volta che la Commissione esaminatrice ha effettuato le dovute verifiche predispone la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno e la trasmette alla Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la quale provvede alla sua approvazione e alla comunicazione ai proponenti dell'esito dell'istruttoria. A seguito della comunicazione della Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il proponente può presentare, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, eventuale domanda di riesame debitamente motivata. Il proponente risultante con il punteggio maggiore, in caso di Partenariato costituendo, deve presentare, a pena di mancata ammissibilità della domanda, l'atto costitutivo e lo statuto. Ai sensi dell'art 10, il beneficiario che intende apportare delle modifiche rispetto al progetto approvato deve presentare apposita domanda di variante alla Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali direttamente sul sito www.agea.gov.it, oppure in modalità assistita sul Portale SIAN www.sian.it. Le domande di varianti superiori al 5% della voce "costo del personale" e le domande di varianti superiori al 15% delle altre voci di costo dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: a) relazione tecnico-amministrativa; b) quadro economico di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante; c) eventuale altra documentazione a corredo. Ai sensi dell'art. 11, il beneficiario che intende sostituire dei soggetti componenti il Partenariato deve seguire la stessa procedura prevista per le modifiche progettuali. La domanda di variante deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) impegno a costituire il Partenariato entro 30 giorni dalla comunicazione della Direzione generale dello sviluppo rurale di approvazione della variante con atto notarile secondo le forme previste dalla legislazione vigente; b) accordo tra le parti in cui si individui il soggetto cessato, il soggetto subentrante nonché di quest'ultimo nei confronti del Partenariato; c) dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 da legale rappresentante del soggetto subentrante attestante l'impegno a garantire la realizzazione delle attività previste dal progetto per il soggetto cessato; d) eventuale altra documentazione a corredo. Ai sensi dell'art. 12, a seguito del provvedimento di concessione emesso dalla Direzione generale dello sviluppo rurale e successivamente alla realizzazione delle attività e delle relative spese, il beneficiario, al fine di richiedere l'erogazione del contributo pubblico presenta, per il tramite del Capofila, apposita domanda di pagamento all'organismo pagatore. E' possibile presentare domande di pagamento intermedie per stati di avanzamento delle attività, con periodicità non inferiore a sei mesi, le domande sono presentate esclusivamente direttamente sul sito www.agea.gov.it o in modalità assistita sul Portale SIAN www.sian.it. La domanda di pagamento è corredata dalla seguente documentazione: a) documentazione attestante la spesa sostenuta per i costi diretti di ciascun componente del Partenariato, opportunamente quietanzata; b) documentazione attestante il tempo effettivamente impiegato giornalmente da ciascuna unità di personale in attività previste dal presente avviso (time-sheet); c) documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti per i costi diretti che devono essere effettuati dai componenti del Partenariato tramite bonifico o ricevuta bancaria (Riba) ad attraverso un distinto conto corrente intestato a ciascun componente del Partenariato dedicato alle attività oggetto di contributo pubblico; d) relazione sullo stato di avanzamento delle attività; e) fideiussione emessa a favore di AGEA, per la buona esecuzione delle attività finanziate a garanzia dell'importo del contributo richiesto per ogni domanda di pagamento.	Oneri già previsti Non sono previsti oneri ulteriori a quelli generalmente richiesti ai partecipanti agli avvisi pubblici di questo tipo.	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	208	DM	10/08/2017, n. 130	Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.		X		Il presente regolamento disciplina le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Ai sensi dell'art. 2, ai fini dell'ammissione alle prove di selezione per l'ingresso in tali scuole è necessario presentare una domanda di partecipazione i cui contenuti e le cui modalità verranno specificati dal successivo bando.	Oneri già previsti Il regolamento, e il successivo bando di concorso emanato in applicazione del medesimo, non hanno comportato nuovi oneri amministrativi per cittadini e imprese in quanto tali provvedimenti hanno introdotto modifiche sulla procedura concernenti la graduatoria unica, il punteggio dei titoli, l'organizzazione logistica e i criteri di scelta da parte dei candidati.	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	228	Avviso (pubblicato per comunicato)	29/09/2017, n. 720	Bando SSM 2016-2017				L'avviso fornisce indicazioni operative per la procedura di iscrizione alla selezione ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'Anno accademico 2016/2017. Ai sensi dell'art. 5, ciascun candidato si iscrive al concorso esclusivamente in modalità on line accedendo al portale Universitaly (www.universitaly.it). A seguito dell'accesso e dell'accreditamento sul portale Universitaly, il Sistema chiederà al candidato l'upload del file .pdf, la cui dimensione massima non può superare 30 MB, di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità debitamente sottoscritto, i cui estremi dovranno altresì essere obbligatoriamente riportati anche in apposita sezione della procedura di accesso al portale (Tipo di Documento, Numero Documento, rilasciato da .., valido dal ..al..). Al momento dell'iscrizione online il candidato, attraverso l'apposita procedura informatica e a seguito di registrazione, fornisce le seguenti informazioni: a) Cognome e Nome; b) Luogo di nascita (Paese, Provincia, Città); c) Data di nascita; d) Sesso; e) Cittadinanza; f) Codice Fiscale; g) Residenza: Paese, Provincia, Città, C.A.P., Indirizzo; h) Email; i) Almeno un recapito telefonico. All'atto dell'iscrizione on line il candidato deve contestualmente dichiarare le seguenti informazioni obbligatorie: a) l'Università presso cui ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia, indicando altresì l'anno accademico di conseguimento del titolo e l'Ordinamento didattico di riferimento; b) il possesso o meno dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, ovvero, per il candidato in possesso di abilitazione conseguita attestare il possesso o meno del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute; c) l'eventuale iscrizione ad una Scuola di specializzazione, indicando la Scuola a cui è iscritto e l'anno di corso; d) l'eventuale possesso di un diploma di specializzazione, indicando la tipologia di specializzazione conseguita; e) di essere pienamente a conoscenza che non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione e la detenzione di alcun testo cartaceo o digitale nonché l'introduzione, l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, nonché l'interazione tra candidati. I candidati che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi per i quali la normativa specifica prevede il possesso di requisiti ad hoc, dovranno altresì attestare il possesso dei suddetti requisiti. I candidati in possesso dei requisiti per accedere ai posti riservati devono specificare la rispettiva categoria riservataria di appartenenza, cliccando sull'apposita casella predisposta a Sistema. I dipendenti di ruolo del Servizio Sanitario dovranno inoltre dichiarare, cliccando sull'apposita sezione della procedura informatica di essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato del SSN specificando, altresì, l'Ente sanitario pubblico o privato accreditato di appartenenza. Gli stessi dovranno altresì attestare, cliccando sull'apposita sezione, di essere a conoscenza del fatto che l'Ateneo di assegnazione non procederà alla loro immatricolazione se al momento dell'immatricolazione il candidato non produrrà l'atto formale rilasciato dall'Ente sanitario di appartenenza in cui, nel segnalare le attività di servizio svolte dal proprio dipendente di ruolo, l'Ente esplicita il proprio consenso a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo dell'attività lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza, l'attività formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola di specializzazione destinataria del posto riservato SSN, con conseguente autorizzazione del dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l'attività lavorativa. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dei titoli i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere e redatti in lingua straniera dovranno allegare in formato pdf copia dei titoli debitamente tradotti e legalizzati, nonché corredati dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. Tale documentazione deve riportare: a) voto di laurea, indicando, altresì, il voto minimo e massimo del Paese in cui è rilasciato il titolo; b) esami sostenuti con indicazione per ciascuna di essi del voto ottenuto, dell'ambito disciplinare di riferimento, della denominazione dell'esame e degli eventuali CFU attribuiti; c) eventuali Tesi di laurea e di dottorato, per le quali è richiesto il caricamento integrale della tesi in formato pdf. Fermo restando la compilazione e chiusura della domanda di iscrizione online, il candidato deve altresì procedere al versamento di un contributo di iscrizione alla prova di 100,00 € e caricare la relativa ricevuta nell'apposita sezione della procedura online.		

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	213	DM	02/03/2017	Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca.		X		Il decreto definisce modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza ovvero agli altri titoli abilitativi all'esercizio della pesca marittima. Ai sensi dell'art. 3, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, l'interessato può far pervenire al Capo del Compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo. Ai sensi dell'art. 5, i provvedimenti di assegnazione dei punti, sospensione e revoca possono essere impugnati. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il titolare della licenza di pesca presenta, al Capo del Compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio, copia del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento. In base a quanto disposto dall'art. 6, in caso di trasferimento di proprietà del peschereccio, il titolare della licenza all'atto di trasferimento è tenuto a produrre l'attestazione relativa al numero di punti assegnati rilasciata dall'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio. Inoltre, al fine di ottenere la cancellazione dei punti, ai sensi dell'art. 8, il titolare della licenza di pesca presenta la relativa istanza, corredata da idonea documentazione attestante l'esistenza di una delle seguenti condizioni: a) se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca è superiore a due vengono cancellati due punti qualora: A. il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie; B. il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca; C. il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e attesti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca; D. il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca; b) nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati.	Oneri già previsti Il D.M. 2 marzo 2017 abroga e sostituisce il DM 29 febbraio 2012. Il citato decreto ministeriale non introduce nuovi oneri, bensì ripete oneri già previsti ai sensi del decreto legislativo n. 4/2012, come modificato dall'articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	213	DM	20/07/2017	Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio.		X		Il decreto definisce modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio.Il decreto definisce modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio. Ai sensi dell'art. 5, i provvedimenti di assegnazione dei punti, sospensione e revoca possono essere impugnati. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il marittimo interessato presenta al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione copia del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento. In base a quanto disposto dall'art. 4, nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati alle funzioni di comandante sono annullati. In questo caso, al fine di ottenere la cancellazione dei punti, il marittimo interessato presenta la relativa istanza al Capo del Compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione.	Oneri già previsti Il D.M. 20 luglio 2017 abroga e sostituisce il DM 29 febbraio 2012. Il citato decreto ministeriale non introduce nuovi oneri, bensì ripete oneri già previsti ai sensi del decreto legislativo n. 4/2012, come modificato dall'articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154.	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	214	Bando	07/09/2017, n. 2235	Bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca.	X (eliminati)	X		Il bando contiene le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura selettiva finalizzata all'assegnazione dei contributi per il funzionamento degli enti privati di ricerca, previo inserimento in apposita tabella triennale 2017-2019, nonché i criteri di selezione. Ai sensi degli artt. 2 e 10, le domande per la concessione dei contributi dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio e dovranno essere corredate della seguente documentazione: *a)* atto costitutivo; *b)* statuto; *c)* provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica; *d)* bilanci consuntivi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016; *e)* bilancio preventivo relativo all'anno 2017; *f)* dichiarazione con cui l'ente attesta di non usufruire di altri contributi a carico del bilancio dello Stato per le medesime spese di funzionamento. A pena di inammissibilità, la domanda per la concessione del contributo di funzionamento dovrà altresì contenere le seguenti informazioni: *a)* illustrazione della struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in servizio, comprese i collaboratori esterni, e relative qualifiche, e della consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale; *b)* descrizione dettagliata dell'attività scientifica e di formazione svolta negli anni 2014, 2015 e 2016 e piano di attività programmatico per gli anni 2017, 2018 e 2019; *c)* elenco delle pubblicazioni scientifiche relative agli anni 2014, 2015 e 2016 (indicando autore, titolo, editore, anno di pubblicazione) ed eventuali brevetti; *d)* descrizione dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell'Unione europea; e) illustrazione della tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualità sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunità scientifica. Nella domanda per la concessione del contributo dovranno essere, inoltre, compilate le tabelle concernenti: *a)* il dettaglio delle spese di funzionamento sostenute negli anni 2014, 2015 e 2016; *b)* il dettaglio delle spese di funzionamento da sostenere nell'annualità 2017. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) il proponente dovrà registrare la propria. Ai fini della partecipazione alla procedura di selezione, gli enti dovranno porre in essere cumulativamente le seguenti attività: *a)* compilare e trasmettere la domanda e i relativi allegati tramite il servizio telematico SIRIO; *b)* dopo la trasmissione della domanda tramite il sistema SIRIO, inviare all'indirizzo PEC dgricd@postacert.istruzione.it i seguenti documenti: A. il file in PDF della domanda generato dal servizio telematico SIRIO (senza gli allegati), firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente; B. la dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con cui si attesta di non usufruire di altri contributi a carico del bilancio dello Stato per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione; C. la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare della firma digitale apposta. Ai sensi dell'art. 8, ai fini delle attività di controllo e monitoraggio, gli enti ammessi al contributo devono caricare sul servizio telematico SIRIO all'indirizzo http://roma.cilea.it/Sirio: *a)* le relazioni tecnico-scientifiche relative alle attività svolte nell'anno di riferimento della tabella triennale; *b)* la rendicontazione dettagliata delle spese sostenute nell'anno di riferimento della tabella triennale e il bilancio di esercizio chiuso.	Oneri già previsti Gli oneri erano già previsti con il Bando precedente di cui al Decreto direttoriale n. 3057 del 13.10.2014 Oneri eliminati Rispetto al DD n. 3057/2014. Tuttavia bando modifica le modalità di trasmissione delle domande e della relativa documentazione, prevedendo l'invio telematico tramite pec. Questo consente l'eliminazione della copia della documentazione in formato cartaceo (Artt. 2. & 10).	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	214	DM	17/07/2017	Misure volte a favorire il subentro, da parte dei consorzi e società di garanzia collettiva dei fidi, nelle garanzie su finanziamenti in bonis rilasciate in favore di piccole o medie imprese da parte di società ed enti di garanzia posti in liquidazione.		X		Il decreto disciplina la procedura per l'erogazione di un contributo rimborsabile a favore dei confidi che subentrano, in qualità di garanti, in garanzie su finanziamenti precedentemente rilasciate da società ed enti di garanzia posti in liquidazione. Ai sensi degli artt. 2 e 4 rispettivamente del decreto e del provvedimento attuativo, le domande di contributo rimborsabile possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica utilizzando il modulo di domanda disponibile nella sezione "Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi" del sito internet del Ministero www.mise.gov.it. Alla domanda, i confidi allegano la documentazione comprovante l'avvenuto subentro nelle garanzie su finanziamenti già rilasciate a PMI dalle società ed enti di garanzia posti in liquidazione. Il modulo di domanda, completo di tutti gli allegati in esso richiamati, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del confidi richiedente, o suo procuratore speciale, e deve essere inviato dai confidi a mezzo PEC. Questo implica che, ai fini della presentazione della domanda di contributo, il confidi deve possedere una casella PEC attiva e registrata presso il Registro delle imprese. Ottenuta la concessione del contributo, il confidi può presentare, altre domande di contributo a fronte di ulteriori subentri.	Oneri già previsti Si tratta di oneri già previsti da: art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013; decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		D.Dirett.	22/12/2017	Modalità e termini di presentazione delle domande in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale 17 luglio 2017.				Ai sensi dell'art. 5 del decreto direttoriale attuativo, nel corso dell'istruttoria, il Ministero può richiedere ai confidi ulteriore documentazione qualora quella prodotta non sia sufficiente a comprovare la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al contributo. La documentazione deve essere trasmessa dai confidi esclusivamente a mezzo PEC. Ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo, inoltre, il confidi è obbligato a conservare, fino al 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del decreto di concessione del contributo: a) gli atti attestanti il subentro; b) la documentazione attestante che le PMI destinatarie delle garanzie non presentavano finanziamenti in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.		

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA	217	DPCM	28/07/2017	Modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.		X		Il decreto disciplina la procedura per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Ai sensi dell'art. 2, le domande per l'ammissione ai contributi all'editoria sono inoltrate mediante PEC al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri dal 1 al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Al fini dell'erogazione della rata di anticipo la domanda è corredata dei seguenti documenti istruttori in formato elettronico: *a)* atto costitutivo; *b)* statuto vigente recante la clausola di divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi nonché, per le cooperative di giornalisti, l'obbligo della cooperativa di associare i giornalisti dipendenti che ne facciano richiesta; *c)* contratto di acquisto della testata per la quale si richiede il contributo o di possesso della stessa; *d)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante, attestante: A. l'assetto societario con l'indicazione dei soci nell'intero anno di riferimento del contributo, delle relative qualifiche professionali e delle eventuali modifiche intervenute nell'anno di riferimento del contributo; B. nel caso di cooperativa di giornalisti, il numero dei giornalisti dipendenti associati; C. nel caso di cooperativa di giornalisti, l'assunzione di almeno il 50% dei soci con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché il possesso del requisito della mutualità prevalente e l'iscrizione al relativo albo; D. elenco dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con indicazione della tipologia di contratto (a tempo pieno o part-time), suddivisi per qualifiche professionali, insegnati nell'intero anno ed eventuali variazioni intervenute nel corso dell'anno di riferimento del contributo; E. le quote di capitale e i soggetti che le detengono; F. l'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata; G. le iscrizioni al registro delle imprese presso la Camera di commercio e al registro degli operatori della comunicazione presso l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni; H. il regolare adempimento degli obblighi di carattere retributivo, previdenziale ed assistenziale derivanti dal contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, applicato dall'impresa editrice; I. l'insussistenza di situazioni di collegamento o controllo con altre imprese ovvero, nel caso di esistenza di collegamenti con altre imprese, la dichiarazione rilasciata dai legali rappresentanti delle società controllanti e collegate attestante che le stesse non hanno presentato domanda di contributo per l'anno di riferimento; L. la periodicità e il numero di uscite effettuate nell'anno; M. per l'edizione digitale della testata, l'indicazione della data di inizio, della fruibilità a titolo gratuito od oneroso, del numero medio mensile di utenti unici finali raggiunti, delle modalità per l'accesso alla testata e le credenziali per la consultazione dell'archivio; N. l'adozione di misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo delle donne; *e)* un campione, in formato cartaceo, di numeri della testata edita nell'anno di riferimento del contributo. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti il contributo producono, a pena di decadenza, la seguente ulteriore documentazione relativa alla testata per la quale si chiede il contributo: *a)* bilancio di esercizio conforme a quello depositato presso la Camera di Commercio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, redatta secondo le norme vigenti per ciascuna tipologia dei soggetti beneficiari del contributo; *b)* prospetto dei ricavi, certificato da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, comprensivo degli introiti derivanti dalle vendite, dalla pubblicità e dal contributo, relativi alla testata per cui si chiede il contributo, risultante dal bilancio di esercizio; *c)* prospetto analitico, certificato dai soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei costi connessi alla produzione della testata in formato cartaceo e in formato digitale con l'indicazione, per ciascun costo, degli elementi identificativi degli strumenti utilizzati per il pagamento; *d)* prospetto analitico, certificato dai soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, dei dati relativi alle copie distribuite e vendute per singola annata di distribuzione utilizzata, con l'indicazione dell'effettivo prezzo di vendita; *e)* prospetto analitico, certificato dai soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, dei dati concernenti il numero di copie digitali vendute, singolarmente o in abbonamento, ed il numero di utenti unici finali raggiunti mensilmente; *f)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante attestante il rispetto, nell'erogazione degli stipendi al personale, ai collaboratori e agli amministratori, del limite massimo retributivo. Ai fini dell'eventuale applicazione degli ulteriori criteri di calcolo previsti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro le imprese devono produrre documentazione attestante: *a)* l'attivazione di percorsi di alternanza scuola - lavoro da cui si evincono: le scuole e i progetti interessati; il numero dei percorsi attivati e il numero dei partecipanti; *b)* lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento del personale dipendente nell'anno di riferimento del contributo; *c)* numero di giornalisti assunti, nel periodo di riferimento del contributo, dedicati alla produzione di contenuti informativi originali; *d)* costi per la gestione di piattaforme e applicativi dedicati all'ampliamento dell'offerta informativa telematica e per l'utilizzo della rete da parte dell'impresa editrice.	Oneri già previsti Il decreto riproposto sostanzialmente oneri informativi e e relative modalità di attuazione già prescritti a carico delle imprese editrici nei precedenti decreti DPCM 08/03/2013 recante *"individuazione dei costi ammissibili per le pubblicazioni in formato cartaceo"* e DPCM 11/03/2013 recante *"individuazione dei costi ammissibili per le pubblicazioni informato digitale"*. Al riguardo l'articolo 2, comma 2, del DPCM 28/07/2017 non innova la documentazione da presentare a corredo della domanda, e cioè statuto, atto costitutivo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, bilancio di esercizio, prospetti dei costi di produzione e delle copie vendute e distribuite certificati da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, etc., limitandosi talvolta ad allineare il dato informativo al requisito di accesso previsto da dlgs. n. 70/2017 che ha ridefinito la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, nell'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.	
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA	217	DPCM	28/07/2017	Modalità per la concessione dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori e degli utenti.		X		Il decreto disciplina la procedura per la concessione dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela del consumatori e degli utenti. Ai sensi dell'art. 2, ai fini della concessione dei contributi a favore dei periodici per non vedenti e ipovedenti, i soggetti che ne possieggono i requisiti imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici pubblicati con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, destinati ad utenti non vedenti ed ipovedenti e ad enti o istituzioni che operano per finalità a sostegno dei settori) presentano le domande di ammissione al contributo al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. La domanda è corredata dai seguenti documenti istruttori: *a)* atto costitutivo o statuto vigente; *b)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante attestante: A. l'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata; B. la data e il numero di registrazione della testata presso il Tribunale competente; C. la proprietà della testata per la quale si richiede il contributo; D. nel caso di imprese: il regolare adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di lavoro applicato dall'impresa editrice richiedente il contributo; le iscrizioni al Registro delle imprese presso la Camera di commercio e al Registro degli operatori della comunicazione presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; E. l'assetto societario, le cariche sociali ed eventuali variazioni intervenute nell'anno di riferimento del contributo; F. la periodicità, il numero di uscite effettuate nell'anno e il numero di copie distribuite; G. attestazioni dell'avvenuta distribuzione delle pubblicazioni e relative modalità; H. documenti attestanti la richiesta o l'adozione dei fruitori delle rivista a nocvere le stesse, anche in connessione alla quota associativa mediante espressa doppia opzione; I. un campione delle testate edite nell'anno di riferimento dei contributi; L. le credenziali per l'accesso all'eventuale edizione della rivista in formato digitale. Ai sensi dell'art. 2, ai fini della concessione del contributo a favore dei periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, i soggetti che ne possieggono i requisiti (associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici divulgativi di contenuti strettamente attinenti alla tutela dei consumatori) presentano le domande di ammissione al contributo al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. La domanda è corredata dei seguenti documenti istruttori: *a)* atto costitutivo e statuto vigente; *b)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante attestante: A. l'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata; B. la data e il numero di registrazione della testata presso il Tribunale competente; C. la proprietà della testata per la quale si richiede il contributo; D. l'assetto societario, le cariche sociali ed eventuali variazioni intervenute nell'anno di riferimento del contributo; E. la periodicità, il numero di uscite effettuate nell'anno e il numero di copie distribuite; *c)* attestazioni dell'avvenuta distribuzione delle pubblicazioni e relative modalità; *d)* documenti comprovanti la vendita; *e)* un campione di numeri della testata edita nell'anno di riferimento dei contributi; *f)* le credenziali per l'accesso all'eventuale edizione della rivista in formato digitale.	Oneri già previsti Con il presente decreto, da un lato, si riproducono disposizioni previgenti, dall'altro si dà un fondamento normativo ad oneri informativi già richiesti sulla base della prassi amministrativa. Per quanto riguarda l'editoria speciale per non vedenti e ipovedenti, la disciplina di riferimento (d.P.R. 03/04/1990, n. 67) è stata arricchita in sede di applicazione delle indicazioni della Commissione consultiva istituita dall'art. 4 d.P.R. 03/04/1990, n. 78, che ha proposto di esplicitare alcuni degli oneri informativi previsti dal regolamento al fine di unamigliore ottimizzazione delle risorse pubbliche destinate all'editoria speciale. Sulla scorta delle indicazioni dell'Organo consultivo, al quale partecipano anche i rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria, l'Amministrazione ha provveduto a specificare, in linea con le disposizioni vigenti, il contenuto degli oneri informativi posti a carico delle associazioni di settore, mediante pubblicazione sul sito della modulistica funzionale all'assolvimento degli oneri informativi da produrre in sede istruttoria. Con riferimento ai contributi in favore delle attività editoriali per la tutela dei consumatori e degli utenti, la normativa di riferimento (DPCM 15/09/1999, n. 218 *"Regolamento recante disposizioni in attuazione dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente agevolazioni e contributi in favore delle attività editoriali dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 5 della stessa legge"*) prevede, all'articolo 3, comma 2, gli adempimenti istruttori a carico delle associazioni di settore ai fini dell'ammissione delle stesse ai contributi. Anche il DPCM 15/02/1999, n. 218, è stato integrato in sede amministrativa dal Dipartimento al fine di assicurare un miglior utilizzo delle risorse pubbliche e di rendere la disciplina del settore più uniforme a quella generale, mediante la pubblicazione sul sito dei documenti da produrre a corredo della domanda per gli adempimenti informativi.	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	218	DM	17/07/2017	Concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, a favore delle PMI.				Il decreto disciplina la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente dalle società di temporary export management attraverso la messa a disposizione di uno o più TEM e finalizzate a sostenere i processi di internazionalizzazione dei soggetti beneficiari, attraverso attività di analisi e ricerche di mercato, di individuazione e acquisizione di nuovi clienti, di assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale e di trasferimento di competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione d'impresa. Ai sensi dell'art. 8, le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni sono definite con successivi decreti del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.		
		D.Dirett.	18/09/2017	Contributi a fondo perduto per la concessione di Voucher per l'internazionalizzazione. Modalità operative.	X		X (Sito web)	Il decreto definisce le modalità operative e i termini per la richiesta e la concessione dei "Voucher per l'internazionalizzazione", finalizzati a sostenere le PMI e le reti di imprese nelle loro strategie di accesso e consolidamento nei mercati internazionali con 26 milioni di risorse stanziate, ai sensi del DM 17 luglio 2017. Si tratta della seconda edizione di questo importante strumento di sostegno all'internazionalizzazione delle PMI, che prevede interessanti novità rispetto al bando precedente, quali: *a)* anche le PMI costituite in forma di società di persone potranno presentare la domanda; *b)* sono previsti contributi a fondo perduto di diversa entità, a seconda delle esigenze dei beneficiari; *c)* è previsto uno stanziamento di risorse comunitarie per le Regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata. Ai sensi dell'art. 3, le domande di iscrizione all'elenco società di capitali ovvero consorzi tra imprese accreditati a fornire alle PMI assegnatarie delle agevolazioni servizi di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione d'impresa (temporary export manager – TEM) devono essere presentate tramite la procedura informatica resa disponibile nell'apposita sezione "Voucher per l'internazionalizzazione" del sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it). Ai sensi dell'art. 7, anche le domande di accesso al voucher devono essere presentate tramite la medesima procedura informatica resa disponibile nell'apposita sezione "Voucher per l'internazionalizzazione" del sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it). Ai sensi dell'art. 10, entro il 9 febbraio 2018, i beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero, pena la decadenza dalle agevolazioni: *a)* il contratto di servizio stipulato con la società di TEM; *b)* il prospetto inerente la dimensione d'impresa, da compilare sulla base dello schema reso disponibile nella sezione "Voucher per l'internazionalizzazione" del sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it); *c)* la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di motivi determinanti conflitto di interesse tra il TEM e il beneficiario, predisposta sulla base dello schema di cui all'allegato n. 5 del decreto direttoriale; *d)* la dichiarazione dei redditi attestante di avere conseguito un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000, con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso, limitatamente ai beneficiari non tenuti al deposito del bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese. Secondo quanto disposto dall'art. 11, inoltre, il beneficiario è tenuto a trasmettere, esclusivamente tramite l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del Ministero i seguenti documenti: a) richiesta di erogazione predisposta sulla base dello schema di cui all'allegato n.6 del decreto direttoriale; b) documentazione di spesa (fattura/e d'acquisto); c) estratto del conto corrente intestato al beneficiario relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta; d) liberatoria sottoscritta dalla società di TEM, predisposta sulla base dello schema di cui all'allegato n. 7 del decreto direttoriale. Oltre alla documentazione sopra indicata, i beneficiari del voucher advanced stage assegnatari del contributo aggiuntivo previsto per la presentazione di un progetto di internazionalizzazione in grado di produrre ricadute positive sui volumi di vendita all'estero, devono inoltre trasmettere, ai fini dell'erogazione dello stesso: a) relazione su attività e risultati del percorso di internazionalizzazione, predisposta sulla base del format di cui all'allegato n. 8 del presente decreto; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato n. 9 del presente decreto; c) documentazione amministrativo-contabile di cui all'articolo 11, comma 5, del presente decreto direttoriale. La dichiarazione di cui all'allegato n. 9 deve essere firmata dal legale rappresentante e controfirmata dal Presidente del Collegio sindacale ovvero da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.		**Confartigianato** Si segnala l'introduzione dei seguenti oneri: - Trasmissione dati in possesso della PA: dati impresa, dichiarazione redditi ; - Fornitura di dati utili al monitoraggio; - Fare informazione e pubblicità riguardo l'evento finanziato; - Conservazione dei giustificativi delle spese rendicontate e già inoltrate.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	258	D.Dirett. (pubblicato per comunicato)	24/10/2017	Modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso al voucher per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese.	X		X [Sito web]	Il decreto definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso a un contributo, tramite concessione di un "voucher", di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Ai sensi dell'art. 3, le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate dalle imprese proponenti esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Voucher digitalizzazione" del sito web del Ministero (www.mise.gov.it). L'accesso alla procedura informatica: *a)* prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi; *b)* è riservato al rappresentante legale dell'impresa proponente. Il rappresentante legale dell'impresa proponente, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal soggetto che compila e presenta la domanda, pena l'improcedibilità della stessa. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa proponente è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese. Ai sensi dell'art. 5, l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare al Ministero eventuali variazioni intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa. Ai sensi dell'art. 6, ai fini dell'assegnazione definitiva e della conseguente erogazione del Voucher, l'impresa è tenuta a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, entro 30 giorni dalla data di ultimazione, la richiesta di erogazione in conformità allo schema di cui all'allegato n. 3 e la seguente documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute: *a)* documentazione di spesa: i titoli di spesa devono riportare la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014»; *b)* estratti del conto corrente dai quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato; *c)* liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base dello schema di cui all'allegato n. 4; *d)* resoconto sulla realizzazione del progetto comprensivo del quadro riassuntivo dei costi sostenuti, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 5; *e)* coordinate bancarie del conto corrente sul quale è richiesto il versamento dell'importo del Voucher. Secondo quanto disposto dall'art. 7, l'impresa beneficiaria è tenuta a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del progetto. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati. Ai sensi dell'art. 7, l'impresa beneficiaria consente e favorisce, in ogni fase del procedimento, controlli e ispezioni effettuate dal Ministero, anche a campione e presso la sede del beneficiario, sulle iniziative agevolate, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati o al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni ovvero dei servizi oggetto del Voucher, il rispetto delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni fornite dall'impresa beneficiaria, nonché la sussistenza e la regolarità della documentazione dalla stessa prodotta. L'impresa beneficiaria è tenuta, inoltre, a: 1. garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separato o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, fermo restando le norme contabili nazionali; 2. comunicare al Ministero l'eventuale revoca o sospensione del rating di legalità intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione; 3. rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'Allegato XII al regolamento (UE) n. 1303/2013.	**Oneri di nuovo introduzione** Art. 3: le domande di accesso al Voucher devono essere presentate tramite la procedura informatica resa disponibile nell'apposita sezione "Voucher digitalizzazione" del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), attraverso l'esecuzione delle seguenti fasi di attività: a) compilazione della domanda (accesso alla procedura informatica; immissione delle informazioni richieste per la compilazione della domanda; generazione del modulo di domanda sotto forma di "pdf" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall'impresa proponente, ed apposizione della firma digitale; caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per l'invio della stessa); b) invio della domanda di accesso alle agevolazioni (accesso alla procedura informatica; immissione del "codice di predisposizione domanda"; rilascio da parte della piattaforma informatica dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno, l'ora, il minuto e il secondo di acquisizione della medesima). In fase di compilazione della domanda, la procedura informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all'impresa proponente, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, l'impresa proponente è tenuta a provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese; verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese e fornire, a fronte di eventuali rettifiche ai dati esposti dalla procedura informatica, le precisazioni dalla stessa richieste. Art. 5, comma 2, l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare al Ministero eventuali variazioni intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa. Art. 6, l'impresa beneficiaria, a seguito della realizzazione del progetto, è tenuta a trasmettere, esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile nel sito web del Ministero ed entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese, la richiesta di erogazione in conformità allo schema di cui all'allegato n. 3 e la seguente documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute: a) documentazione di spesa; b) estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato; c) liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base dello schema di cui all'allegato n. 4; d) resoconto sulla realizzazione del progetto comprensivo del quadro riassuntivo dei costi sostenuti, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 5; e) coordinate bancarie del conto corrente dove viene richiesto il versamento dell'importo del Voucher. Art. 7, l'impresa beneficiaria è tenuta a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del progetto. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati. Art. 7, c.1, lett. c), l'impresa beneficiaria consente e favorisce, in ogni fase del procedimento, controlli e ispezioni effettuate dal Ministero. Art. 7, c. 1, lett. d), l'impresa beneficiaria è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Art. 7, c. 1, lett. e), l'impresa beneficiaria è tenuta a garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento. Art. 7, c. 1, lett. f), l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare al Ministero, nel caso in cui il Voucher sia stato richiesto sulla base della riserva di cui all'art. 3, comma 3, del DI 23/09/2014, l'eventuale revoca o sospensione del rating di legalità intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione. Art. 7, c. 1, lett. h), l'impresa beneficiaria ammessa alle agevolazioni con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del DD 24/10/2017, è tenuta a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'Allegato XII al regolamento (UE) n. 1303/2013.	**CNA** Il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni è stato posticipato con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 9 febbraio 2018, alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018. Considerato l'elevato interesse che l'intervento agevolativo ha suscitato nelle imprese, facendo registrare, nel periodo di apertura dello sportello agevolativo, un volume pari a circa 91.500 domande di agevolazione presentate, e considerata l'esigenza, in ragione del rilevante volume di domande presentate dalle imprese, di semplificare l'iter amministrativo relativo all'assegnazione definitiva e alla conseguente erogazione delle agevolazioni, con il recente Decreto Direttoriale 16 marzo 2018 sono state introdotte "semplificazioni" per le verifiche connesse all'assegnazione definitiva e alla conseguente erogazione delle agevolazioni, nonché quelle relative alla valutazione delle variazioni. **Confartigianato** Si ravvisa l'introduzione dei seguenti oneri: - Trasmissione dati in possesso della PA: dati impresa, dichiarazione redditi; - Conservazione dei giustificativi delle spese rendicontate e già inoltrate; - Fornitura di dati utili al monitoraggio; - Adozione e mantenimento di un sistema di contabilità separata; - Fare informazione e pubblicità riguardo l'evento finanziato.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	234	DM	05/06/2017	Modifiche e integrazioni al decreto 10 aprile 2013, recante: «Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane delle regioni dell'obiettivo Convergenza».		X		Il decreto apporta modifiche e integrazioni al Modifiche e integrazioni al decreto 10 aprile 2013, recante: «Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane delle regioni dell'obiettivo Convergenza». Nell'apportare tali modifiche, al sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), aggiunge al comma 6 dell'art. 9 del decreto 10/04/2013 le previsione, nel periodo di imposta nel quale il Ministero dello sviluppo economico rende noto l'importo massimo delle agevolazioni in ciascuna delle Zone Franche Urbane (ZFU) ammissibili, in assenza di apposita contabilità separata, la predisposizione, da parte dei soggetti beneficiari, di un prospetto di riepilogo di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU. Inoltre, rispetto a quanto disposto dal decreto 10/04/2013, i soggetti in possesso dei requisiti, per fruire dei benefici, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'istanza nella quale dichiarano, non solo l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste e l'ammontare di eventuali agevolazioni ottenute a titolo "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi precedenti, ma anche il reddito d'impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di professionisti.	**Oneri già previsti da:** Art. 37, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012; decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013.	

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	235	Avviso		Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - settemiura 17.1 - Approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte - Campagna assicurativa 2016 - vegetali.		X		La sottomisura 17.1 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 persegue l'obiettivo di ampliare o migliorare l'offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. Inoltre, la sottomisura si profilge l'obiettivo di ridurre il divario nella diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del paese e tra alcuni settori. Il presente avviso reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonche per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per l'annata agraria 2016, a fronte del rischio del perdito economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, fitopatie o infestazioni parassitarie. Ai sensi dell'art. 5, la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate è volontaria o può avvenire in forma collettiva o individuale. I richiedenti presentano domanda di sostegno e domanda di pagamento rispettivamente per la concessione e l'erogazione del contributo pubblico che sarà liquidato direttamente agli stessi dall'Organismo pagatore compensate. Nel contratto assicurativo/certificato di polizza devono essere riportati i seguenti dati: *a)* intestazione della compagnia; *b)* codice identificativo della compagnia/agenzia/intermediario; *c)* intestazione dell'assicurato; *d)* nuova ed compagnia assicurativa di riferimento; *f)* tipologia di polizza; *g)* numero della polizza o del certificato; *h)* prodotto con eventuale codice da decreto prezzo; *i)* varietà con eventuale id da decreto prezzo; *l)* superficie assicurata; *m)* avversità assicurate; *n)* fitopatie assicurate; *o)* infestazioni parassitarie assicurate; *p)* valore assicurato; *q)* quantità assicurata; *r)* tariffa applicata; *s)* importo del premio; *t)* soglia di danno e/o la franchigia; *u)* data di entrata in copertura; *v)* data di fine copertura; *z)* nome del Consorzio contraente - (in caso di adesione a polizze collettive). Ai sensi dell'art. 7, in caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il Consorzio di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima nonche il pagamento all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore. Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il Centro autorizzato di assistenza agricola di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonche il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore. Ai sensi dell'art. 11, la domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA, può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto Organismo, secondo una delle seguenti modalità: a) direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati); b) in modalità assistita sul Portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA; La domanda di sostegno è corredata dai seguenti documenti: 1) il Piano assicurativo individuale (PAI); 2) la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI salva quanto previsto di successivo art. 16, par. 3; 3) la polizza o, nel caso di polizze collettive, il certificato di polizza; 4) copia del documento di identità in corso di validità. Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata dove il beneficiario può essere contattato. Ai sensi dell'art. 14, in seguito al provvedimento di concessione emesso dall'Autorità di gestione e successivamente al pagamento della polizza o del certificato di polizza nel caso di polizze collettive, il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, presenta apposita domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA. Tale domanda è presentata esclusivamente tramite i servizi di presentazione telematica messi a disposizione dell'OP AGEA, secondo una delle seguenti modalità: *a)* direttamente sul sito www.agea.gov.it; *b)* in modalità assistita sul Portale SIAN www.sian.it. La domanda di pagamento, è compilata conformemente al modello definito dall'Organismo Pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue: *a)* la documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata; *b)* la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative (bonifico o ricevuta bancaria - Riba; assegno; carta di credito e/o bancomat; bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale; vaglia postale). Ai sensi dell'art. 15, l'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata da AGEA Organismo pagatore e prevede: *a)* controlli amministrativi; *b)* controlli in loco, per le domande selezionate a campione; *c)* controlli ex post, per le domande selezionate a campione o solo nel caso di polizze collettive. Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria della domanda di pagamento entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi.	Oneri già previsti Non sono previsti oneri ulteriori a quelli generalmente richiesti ai partecipanti agli avvisi pubblici di questo tipo.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	236	DM	08/09/2017	Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica.				Il decreto stabilisce i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari durante il loro impiego, lo stoccaggio e il trasporto, nonché i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari da atti di sabotaggio. Il decreto stabilisce inoltre le procedure ed i contenuti del documento relativo al piano di protezione fisica per il rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva delle installazioni nucleari e degli attestati di protezione fisica passiva per le attività di trasporto. Ai sensi dell'art. 7, Al fini del rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva. Copia dell'istanza deve essere trasmessa all'ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'istanza deve essere allegato il piano di protezione fisica o l'aggiornamento di quello vigente. Il piano di protezione fisica deve almeno contenere: a) l'individuazione delle materie nucleari e delle sostanze radioattive presenti nell'installazione; b) la classificazione delle materie nucleari; c) l'individuazione delle aree ad accesso limitato, interne, protette e vitali; d) la descrizione delle misure di protezione fisica; e) la descrizione delle misure per la protezione da attacchi informatici; f) la descrizione delle modalità di attivazione delle forze dell'ordine nel caso di tentativi d'intrusione o di sabotaggio; g) la descrizione dell'organizzazione del sistema di vigilanza e l'elenco delle principali procedure operative; h) la descrizione della centrale operativa di gestione degli allarmi; i) il programma delle prove periodiche dei sistemi di protezione fisica; j) le modalità di registrazione degli eventi a carico dei sistemi di protezione fisica; k) il piano di risposta. Unitamente al piano di protezione fisica deve essere trasmessa la seguente documentazione: a) le valutazioni delle potenziali conseguenze radiologiche associate agli scenari di riferimento; b) la dimostrazione di adeguatezza delle misure di protezione fisica adottate a fronte degli scenari di riferimento come definiti dal Ministero dell'interno. Secondo quanto disposto dell'art. 8, in caso di trasporto di materie nucleari, è necessario presentare istanza per il rilascio dell'attestato di protezione fisica passiva. Tale istanza deve essere inoltrata al Ministero dello sviluppo economico e in copia all'ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. Ai sensi dell'art. 9, l'esercente di una installazione nucleare e, nel caso di trasporto di materie nucleari, il trasportatore autorizzato devono allegare al piano di protezione fisica il piano di risposta e le valutazioni delle possibili conseguenze radiologiche ragionevolmente ipotizzabili. Secondo quanto disposto dall'art. 10, gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere comunicati all'ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione almeno una settimana prima della loro effettuazione. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra i quali i rilascimenti delle recinzioni, gli interventi sui sistemi per l'adozione di tecnologie diverse e le modifiche dei sistemi di gestione e trasmissione dati, devono essere comunicati all'ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione almeno 1 mese prima della loro effettuazione, con l'indicazione delle misure sostitutive che si intendano adottare durante la loro esecuzione. Nel caso di malfunzionamento dei sistemi di protezione fisica gli esercenti devono intraprendere immediate misure/o azioni sostitutive o di integrazione dandone immediata comunicazione all'ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (art. 11). Secondo quanto stabilito dall'art. 12, ove non ricorrano malfunzionamenti, ogni cinque anni l'esercente di un'installazione nucleare in possesso del nulla osta di protezione fisica deve effettuare un riesame del piano di protezione fisica in relazione all'aggiornamento degli scenari come definiti dal Ministero dell'interno, all'esperienza di esercizio dei sistemi di protezione fisica, ad eventuali sviluppi della tecnologia o variazioni delle condizioni dell'installazione, e trasmettere una relazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. Ove ricorrano le condizioni per una revisione del piano di protezione fisica, l'esercente presenta una richiesta di modifica del nulla osta allegando il piano di protezione fisica aggiornato. Ai sensi dell'art. 16, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto gli esercenti delle installazioni nucleari devono presentare un'analisi delle potenziali conseguenze radiologiche associate agli scenari di riferimento per l'approvazione da parte dell'ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. Entro i novanta giorni successivi all'approvazione, gli esercenti devono inoltrare l'istanza per il rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva al Ministero dello sviluppo economico allegando un aggiornamento del vigente piano di protezione fisica.		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	237	DM	26/09/2017	Criteri e modalità per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.		X		Il decreto disciplina i criteri e le modalità per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni relative alla disciplina dei combustibili di cui alla parte quinta dell'Allegato X del d.lgs. 152/2006. Ai sensi dell'art. 2, è disposto e il trasporto dei materiali al fini di ricerca e sperimentazione, può avvenire solo a seguito del rilascio di domanda autorizzativa che, secondo quanto disposto dall'art. 3, deve essere inviata, congiuntamente all'autorizzazione integrata ambientale, all'autorizzazione unica ambientale o autorizzazione alle emissioni, alle autorità competenti al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai sensi dell'art. 4, la domanda autorizzativa deve contenere, in aggiunta alle informazioni richieste dalle vigenti normative di riferimento, una relazione tecnica che descrive il programma di utilizzo, le finalità di ricerca e sperimentazione e la convenienza della sperimentazione. La relazione descrive anche i rifiuti derivanti dalla combustione.	Oneri già previsti Il decreto non impone alcun obbligo o vincolo per i gestori che possono volontariamente decidere se utilizzare o meno la possibilità di sperimentare un nuovo materiale ai fini di ricerca. In caso di adesione il gestore dovrà utilizzare le vigenti regole per il rilascio di apposita autorizzazione secondo le tariffe pubbliche già previste dall'autorità competente al rilascio.	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	239	d.P.R.	23/08/2017, n. 146	Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.	X (eliminati)			Il Regolamento, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016, disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnate al Ministero dello sviluppo economico per la concessione dei contributi di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali. I contributi sono destinati alle emittenze locali (tv titolari di autorizzazioni, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, emittenti a carattere comunitario) e vengono concessi sulla base di criteri che tengono conto del sostegno all'occupazione, dell'innovazione tecnologica e della qualità dei programmi e dell'informazione anche sulla base dei dati di ascolto. Ai sensi dell'art. 5, le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da presentare sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.	Oneri eliminati Entrambi i provvedimenti, d.P.R. 23/08/2017, n. 146 e DM 20/10/2017, sostituiscono la precedente normativa per l'erogazione dei contributi annuali destinati all'emittenza radiotelevisiva locale (DM 05/11/2004, n. 292 per le tv e DM 01/10/2002, n. 225 per le radio). Con tali provvedimenti si riducono gli oneri informativi grazie alla creazione di un'apposita piattaforma telematica (SICEMI) sulla quale viene presentata la domanda online di contributo, con documentazione da allegare in misura inferiore rispetto alla previgente disciplina. Ad esempio, attraverso controlli successivi, sarà il Mise, in collaborazione di INPS o INPGI, a verificare i dati dei dipendenti rispetto al passato in cui le emittenti dovevano allegare alla domanda le buste paga e altri atti comprovanti i rapporti di lavoro in corso.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	263	DM	20/10/2017	Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali.				Ai sensi dell'art. 2 del decreto attuativo, la domanda per richiedere i contributi annuali previsti dal Regolamento viene presentata alla Divisione V della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, esclusivamente tramite procedura informatizzata dai soggetti beneficiari. La compilazione delle domande deve avvenire seguendo la procedura online specificata sul sito www.sicemi.mise.gov.it fornendo le informazioni richieste che consentono all'amministrazione di predisporre e rendere disponibile la domanda secondo i modelli riepilogativi allegati al presente decreto ed ogni altra indicazione che può essere richiesta dal Ministero. La domanda in bollo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, può essere trasmessa al Ministero esclusivamente nel periodo compreso dal 1° al 28 febbraio di ciascun anno. L'art. 3 disciplina il contenuto della domanda per le emittenti televisive. Per richiedere i contributi le emittenti televisive possono presentare singole domande per ogni regione nella quale operano e per ogni marchio/palinsesto di cui sono titolari. Nella domanda devono essere dichiarati: *a)* la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, se diversa dal codice fiscale, i recapiti telefonici, l'indirizzo P.E.C., le matricole INPS, il numero di posizione INPGI, il numero di iscrizione al ROC e la specificazione se trattasi di emittente televisiva a carattere commerciale; *b)* la regione, nonché il marchio/palinsesto per il quale si presenta la domanda con indicazione degli estremi dell'autorizzazione (numero e data di protocollo), dell'estensione territoriale dell'autorizzazione o dei bacini autorizzati e della numerazione LCN attribuita; *c)* se il medesimo soggetto è anche autorizzato come operatore di rete; *d)* i dati riguardanti i dipendenti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi per la regione e per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati alla data della presentazione della domanda e nei due esercizi annuali precedenti; *e)* i dati riguardanti i giornalisti dipendenti (professionisti, pubblicisti e praticanti, iscritti ai relativi albi o registri) effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi per la regione e per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati alla data della presentazione della domanda e nei due esercizi annuali precedenti; *f)* eventuali acquisizioni, tramite fusioni o incorporazioni, di società o rami d'azienda titolari di autorizzazioni per i servizi media audiovisivi a livello locale che negli ultimi cinque anni hanno usufruito di almeno due annualità di contributi; *g)* l'eventuale iscrizione all'Audiet per il marchio/palinsesto oggetto della domanda; *h)* il totale dei costi sostenuti nell'esercizio annuale precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili; *i)* il referente delegato cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto richiedente e i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica; *j)* il codice IBAN intestato al soggetto richiedente ai fini del pagamento del contributo assegnato da parte del Ministero. Alla domanda devono altresì essere allegati in formato elettronico: *a)* attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali nei trenta giorni precedenti la data di presentazione della domanda; *b)* dichiarazione di impegno a rispettare i limiti alla trasmissione di programmi di televendite; *c)* dichiarazione attestante l'adesione ai codici di autoregolamentazione; *d)* dichiarazione attestante l'avvenuta trasmissione nell'anno solare precedente di almeno due telegiornali con valenza locale; *e)* eventuale dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili attestante il totale e la pertinenza dei costi sostenuti nell'esercizio annuale precedente per spese in tecnologie innovative risultante da fatture quietanzate ovvero con documento attestante l'avvenuto pagamento da presentare singolarmente in copia, riferite esclusivamente al marchio/palinsesto per il quale si presenta la domanda; *f)* nel caso in cui l'emittente televisiva abbia effettuato servizi media audiovisivi a livello locale, copia dei relativi atti; *g)* eventuale dichiarazione nel caso in cui la domanda venga presentata per marchio autorizzato ad operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna o Sicilia; *h)* dichiarazione/certificazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, per la domanda presentata, in modo virtuale e gli estremi della autorizzazione ottenuta dalla Agenzia delle Entrate oppure in mancanza potrà essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta di aver assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca o di essere esente. L'art. 4 disciplina il contenuto delle domande per le emittenti radiofoniche. La domanda di richiesta del contributo deve essere presentata per la regione nella quale il soggetto è titolare di concessione radiofonica. Nella domanda devono essere dichiarati: *a)* la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, se diversa dal codice fiscale, i recapiti telefonici, l'indirizzo P.E.C., la matricole INPS, il numero di posizione INPGI, il numero di iscrizione al ROC; *b)* il nome dell'emittente radiofonica con il numero di concessione identificativo e la specificazione se trattasi di emittente radiofonica a carattere commerciale; *c)* i dati riguardanti i dipendenti, effettivamente applicati all'attività di emittente radiofonica oggetto della domanda, occupati alla data della presentazione della domanda e nei due esercizi annuali precedenti; *d)* i dati riguardanti i dipendenti, effettivamente applicati all'attività di emittente radiofonica oggetto della domanda, occupati alla data della presentazione della domanda e nei due esercizi annuali precedenti; *e)* il totale dei ricavi per vendita di spazi pubblicitari nell'esercizio precedente ritenute ammissibili; *f)* il totale dei costi sostenuti nell'esercizio annuale precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili; *g)* il referente delegato cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto richiedente e i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica; *h)* il codice IBAN intestato al soggetto richiedente ai fini del pagamento del contributo assegnato da parte del Ministero. Alla domanda devono altresì essere allegati in formato elettronico: *a)* attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali nei trenta giorni precedenti la data di presentazione della domanda; *b)* dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; *c)* dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili attestante il totale e la pertinenza dei costi sostenuti nell'esercizio annuale precedente per spese in tecnologie innovative; *d)* eventuale dichiarazione nel caso in cui la domanda venga presentata per trasmissioni radiofoniche diffuse esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna o Sicilia; *e)* dichiarazione/certificazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, per la domanda presentata, in modo virtuale e gli estremi della autorizzazione ottenuta dalla Agenzia delle Entrate oppure in mancanza potrà essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità di aver assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca o di essere esente.		

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	242	DM	27/07/2017	Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.				Il decreto reca i criteri per l'erogazione e le modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo. Ai sensi dell'art. 3, la domanda di ammissione al contributo è presentata all'inizio del triennio di riferimento all'amministrazione utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili online dalla medesima. Fino alla completa adozione del sistema di certificazione della firma digitale, a salvaguardia dell'autenticità della documentazione trasmessa, una copia integrale della suddetta domanda è presentata anche in formato cartaceo, direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda di ammissione al contributo è corredata di: *a)* copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'amministrazione; *b)* dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale si rappresentano eventuali variazioni dei dati risultanti dagli atti di cui alla lett. *a)*; *c)* progetto artistico triennale, ovvero di durata massima di diciotto mesi nel caso di tournee all'estero, redatto secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione e recante gli obiettivi quali-quantitativi, intermedi o finali, che si intende raggiungere e le relative modalità di misurazione; *d)* programma annuale contenente, per l'anno di riferimento, i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica, alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa del progetto, nonché relativo bilancio preventivo, redatti secondo gli appositi modelli predisposti dall'amministrazione; *e)* autodichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, redatta secondo gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, attestante l'impegno al raggiungimento dei requisiti minimi di attività e il rispetto delle altre condizioni previste, per il settore di riferimento della domanda, per l'ammissione al contributo; *f)* dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro; *g)* dichiarazione di impegno ad acquisire ed inviare all'Amministrazione il certificato di agibilità rilasciato dall'INPS gestione ex ENPALS, con specifica matricola per l'attività per la quale è chiesto il contributo, intestato al soggetto richiedente; *h)* indicazione della regione in cui il soggetto svolge l'attività prevalente, ove diversa dalla regione della propria sede legale; *i)* per le imprese di circo e di circo contemporaneo, oltre alla documentazione elencata sinora, i documenti di cui alle specifiche disposizioni; *j)* per gli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature o beni strumentali danni conseguenti ad evento fortuito: strutturazione di aree attrezzate per attività circensi, oltre a quanto richiesto dalle lettere a), b), f), g) ed h), del presente comma, la documentazione richiesta ai sensi degli articoli di cui al medesimo Titolo; *k)* per i gestori di uno o più siti, dichiarazione effettuata, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso del certificato di agibilità delle stesse in base alle vigenti normative in tema di pubblica sicurezza. Nel caso si tratti di una società, è richiesta, altresì, la dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, e che la stessa non sia in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. La domanda di progetto triennale è presentata in via telematica. Le domande possono essere presentate per i seguenti ambiti: a) ambito teatro - Capo II; *b)* ambito musica - Capo III; *c)* ambito danza – Capo IV; *d)* ambito circo e spettacolo viaggiante – Capo V; *e)* ambito progetti multidisciplinari – Capo VI; *f)* ambito azioni trasversali - Capo VII. Ai sensi dell'art. 5, su domanda dell'interessato, l'amministrazione può erogare una anticipazione fino ad un massimo dell'80% dell'ultimo contributo ottenuto, a condizione che sia stata regolarmente presentata la documentazione relativa all'ultimo sostegno finanziario. Ai fini della determinazione del contributo erogabile a saldo, i soggetti beneficiari presentano annualmente una relazione consuntiva, redatta su appositi modelli online predisposti dall'amministrazione, nella quale sono riportati: *a)* il bilancio di progetto relativo all'attività svolta, recante i dati economico-finanziari, imputati con pertinenza alle attività sovvenzionate dall'Amministrazione; *b)* una dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta; *c)* i valori registrati e consuntivo degli indicatori della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata; *d)* per gli acquisti delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, per i danni conseguenti ad evento fortuito, e per la strutturazione di aree attrezzate, gli ulteriori elementi previsti, rispettivamente, negli articoli 34, 35 e 36 del presente decreto. Ai fini della liquidazione del saldo il soggetto è tenuto a presentare, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello per il quale si è ottenuto il contributo, una autodichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili, nella misura non inferiore alla somma assegnata come contributo a valore sul fondo nell'esercizio di riferimento.		

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	246	DM (pubblicato per comunicato)	12/09/2017	Criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinate ai datori di lavoro del settore privato per la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.	X		X (Sito web)	Il decreto definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi, per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinate ai datori di lavoro del settore privato per la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata attraverso la stipula di contratti collettivi aziendali. Ai sensi dell'art. 6, al fini dell'ammissione allo sgravio contributivo, i datori di lavoro, inoltrano, in via telematica, apposita domanda all'Inps. La domanda deve contenere: a) i dati identificativi dell'azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale; c) la data di avvenuto deposito del contratto aziendale, effettuato con le modalità telematiche al competente ufficio dell'Ispettorato territoriale del lavoro; d) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del presente decreto; e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Inps.	Oneri di nuova introduzione Il decreto definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi, per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinate ai datori di lavoro del settore privato per la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata attraverso la stipula di contratti collettivi aziendali previsti dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 2015 e successive modificazioni. Il presente decreto ha introdotto un nuovo onere in capo ai datori di lavoro privati che, avendo sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale, intendano avvalersi dello sgravio contributivo previsto dal predetto art. 25. In particolare, si fa riferimento all'obbligo di inoltrare un'apposita domanda contenente gli elementi previsti dall'art. 6 del richiamato decreto 12 settembre 2017. Sul punto si segnala che la procedura per l'inoltro della domanda per il riconoscimento e l'erogazione del predetto beneficio è interamente gestita dall'INPS che, con la circolare n. 163 del 3 novembre 2017, ha fornito le istruzioni per presentare la richiesta telematicamente tramite il modulo "Conciliazione Vita-lavoro", all'interno del servizio "DiMeSCo - Dichiarazioni di Responsabilità dei Contribuente".	Confindustria La misura introdotta ha trovato un pieno utilizzo ed incontra il favore delle imprese. Importante per le nostre imprese la modalità "snella" con cui richiedere l'ottenimento del beneficio .
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	249	DM	12/10/2017	Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi.		X		In attuazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, il decreto disciplina le procedure relative all'autorizzazione per il riciclaggio delle navi. Ai sensi dell'art. 5, il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve fare dichiarazione all'ufficio marittimo di iscrizione, indicando l'impianto di riciclaggio. Sarà poi l'ufficio marittimo a trasmettere immediatamente le informazioni ricevute: a) al capo del compartimento marittimo che approva il piano di riciclaggio della nave; b) all'autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio, ai fini dell'attività di controllo.	Oneri già previsti Il provvedimento e relativo alle procedure per il riciclaggio delle navi e non prevede nuovi oneri informativi.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	192	DM	24/05/2017	Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi stipulati con le regioni o le altre amministrazioni pubbliche.				Il decreto provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti. Ai sensi dell'art. 7, ai fini dell'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo per l'innovazione, i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico una proposta progettuale per consentire la valutazione dell'innovatività tecnologica dell'iniziativa e la rilevanza strategica per il sistema economico. Lo stesso articolo rimanda a un successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la definizione degli schemi e delle modalità di presentazione della proposta progettuale. L'art. 2 del decreto attuativo stabilisce che la proposta progettuale sia redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 a tale provvedimento, unitamente alla scheda tecnica, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 del medesimo provvedimento, contenente, tra l'altro, la descrizione di ciascun progetto e il piano strategico industriale aggiornato del soggetto proponente, nonché la tipologia e l'importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione del progetto stesso. Nel caso di progetti presentati in forma congiunta devono essere illustrati i piani industriali di ciascuno dei soggetti co-proponenti. I progetti di ricerca e sviluppo possono essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale. La documentazione sopra elencata deve essere presentata in via esclusivamente telematica all'indirizzo PEC: digist.segreteria@pec.mise.gov.it Ai sensi degli artt. 9 e 4, rispettivamente del decreto 24 maggio e del relativo decreto attuativo, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare per ciascun progetto, nei termini stabiliti dall'accordo stesso, una domanda di agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 al decreto direttoriale, unitamente alla documentazione elencata nell'allegato n. 4 del medesimo provvedimento e alla dichiarazione relativa ai requisiti di accesso, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5a ovvero, per gli Organismi di ricerca, secondo lo schema di cui all'allegato n. 5b.	Oneri di nuova introduzione DM 24/05/2017, art. 7 e DD 25/10/2017, art. 2, ai fini dell'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione degli Accordi per l'innovazione di cui al DM 24 maggio 2017, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la proposta progettuale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, unitamente alla scheda tecnica, redatta secondo lo schema di cui all' allegato n. 2. Questa documentazione deve essere inviata in via esclusivamente telematica all'indirizzo PEC: digist.segreteria@pec.mise.gov.it DM 24/05/2017, art. 9 e DD 25/10/2017, art. 4, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione. I soggetti proponenti sono tenuti a presentare per ciascun progetto, nei termini stabiliti dall'accordo stesso, una domanda di agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, unitamente alla documentazione elencata nell'allegato n. 4 e alla dichiarazione relativa ai requisiti di accesso, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5a ovvero, per gli Organismi di ricerca, secondo lo schema di cui all'allegato n. 5b. Questa documentazione deve essere redatta e presentata in via esclusivamente telematica utilizzando la procedura disponibile nel sito Internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	255	D.Dirett.	25/10/2017	Modalità e termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli Accordi per l'innovazione di cui al decreto 24 maggio 2017.	X		X (Sito web)	La documentazione sopra elencata deve essere redatta e presentata in via esclusivamente telematica, pena l'invalidità e l'irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) relativa alla richiesta delle agevolazioni a valere sulla misura "Decreto ministeriale 24 maggio 2017 – Accordi per l'innovazione". Ai sensi degli artt. 9 e 5, rispettivamente del decreto 24 maggio e del relativo decreto attuativo, il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro dieci giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al Ministero dello sviluppo economico, il decreto debitamente sottoscritto per accettazione, inviandone contestualmente una copia al Soggetto gestore. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti. Qualora il soggetto beneficiario, abbia fatto riferimento ai bilanci di una società che partecipa al proprio capitale sociale per una quota non inferiore al 20 per cento, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della predetta società a titolo di assunzione, in solido con il soggetto proponente, delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima. Ai sensi dell'art. 10 del decreto 24 maggio, le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di cinque, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. L'art. 6 del decreto direttoriale specifica poi che le richieste di erogazione devono essere redatte secondo gli schemi resi disponibili nella piattaforma del Soggetto gestore nel sito internet https://fondocrescitasostenibile.mcc.it,ricomo adeguati al fine di considerare le specificità previste per lo strumento degli Accordi per l'innovazione. Da ultimo, secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 7, rispettivamente del decreto 24 maggio e del relativo decreto attuativo, le imprese che hanno presentato proposte progettuali a valere sul decreto 1° aprile 2015, qualora non sia stato già stipulato il relativo accordo, possono presentare una specifica istanza, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del provvedimento attuativo, diretta a richiedere l'applicazione delle disposizioni inerenti alle forme e alle intensità agevolative previste dallo stesso decreto 24 maggio 2017.	DM 24/05/2017, art. 9 e DD 25/10/2017, art. 5, il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro dieci giorni dalla ricezione del decreto di concessione, a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione, inviandone contestualmente una copia al Soggetto gestore. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti. Qualora il soggetto beneficiario, al fine del rispetto del requisito di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 24 maggio 2017, abbia fatto riferimento ai bilanci di una società che partecipa al proprio capitale sociale per una quota non inferiore al 20 per cento, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della predetta società a titolo di assunzione, in solido con il soggetto proponente, delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima. DM 24/05/2017, art. 10 e DD 25/10/2017, art. 6, le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore secondo quanto indicato all'articolo 8 del decreto direttoriale 4 agosto 2016. Qualora prevista dall'Accordo per l'innovazione, l'eventuale anticipazione delle agevolazioni può riguardare l'intero finanziamento agevolato o, in alternativa, una quota dell'intera agevolazione concessa, nella misura richiesta dall'impresa e, comunque, non superiore al 30 per cento dell'agevolazione stessa; tale anticipazione è erogabile solo previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Le richieste di erogazione devono essere presentate secondo i modelli previsti all'articolo 8, comma 7 del decreto direttoriale 4 agosto 2016, che sono resi disponibili nella piattaforma del Soggetto gestore nel sito internet https://fondocrescitasostenibile.mcc.it, come adeguati al fine di considerare le specificità previste per lo strumento degli Accordi per l'innovazione. DM 24/05/2017, art. 12 e DD 25/10/2017, art. 7, le imprese che hanno presentato proposte progettuali a valere sul decreto 1° aprile 2015, qualora non sia stato già stipulato il relativo accordo, possono presentare una specifica istanza, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6, diretta a richiedere l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto 24 maggio 2017.	Confartigianato Si segnalano oneri relativamente alla sottoscrizione e al rinvio del decreto di concessione.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	257	DM	26/10/2017	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione nei giorni di mercoledì 1° novembre 2017, venerdì 8, sabato 16, domenica 17, sabato 23 e sabato 30 dicembre 2017, nonché mercoledì 25 aprile 2018.	X			Il decreto disciplina l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione nei giorni di mercoledì 1° novembre 2017, venerdì 8, sabato 16, domenica 17, sabato 23 e sabato 30 dicembre 2017, nonché mercoledì 25 aprile 2018. Ai sensi dell'art. 1, le imprese che volessero svolgere attività di pesca nei giorni indicati hanno l'obbligo di segnalare con congruo anticipo tale volontà alle Autorità Marittime.	Oneri di nuova introduzione Il Decreto direttoriale 26 ottobre 2017 prevede oneri di nuova introduzione in relazione al rilascio dell'autorizzazione all'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione, in deroga al Decreto ministeriale n°16769 del 26 luglio 2017, disciplinante l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca con i predetti sistemi per l'annualità 2017.	

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA	260	DPCM	15/09/2017	Modalità per la concessione dei contributi per il sostegno alla stampa italiana diffusa all'estero, a norma del Capo V del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.		X		Il decreto disciplina la concessione dei contributi per il sostegno alla stampa italiana diffusa all'estero. Ai sensi dell'art. 2, le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero presentano le domande di ammissione al contributo all'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell'editore mentre le imprese editrici di quotidiani editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero presentano le domande direttamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Le domande vanno corredate dai seguenti documenti istruttori: a) atto costitutivo; b) statuto vigente recante la clausola di divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante, attestante: A. numero dei dipendenti con l'indicazione del numero dei giornalisti, della tipologia di contratto di assunzione e relativa durata; B. regolare adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza vigente nel Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa del personale dipendente; C. anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata; D. periodicità e numero di uscite effettuate nell'anno; in caso di domanda di ammissione al contributo presentata per la prima volta, anche il numero di uscite riferite alle due annualità precedenti a quella del contributo; E. per le imprese che editano in Italia i quotidiani diffusi all'estero, le iscrizioni al registro delle imprese presso la Camera di commercio e al registro degli operatori della comunicazione presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. F. per l'edizione digitale della testata, la data di inizio, la corrispondenza del numero degli articoli pubblicati e dei contenuti informativi, con i relativi aggiornamenti le modalità di accesso alla testata e le credenziali per la consultazione dell'archivio, il prezzo di vendita della copia digitale singola o in abbonamento, ove previsto; G. proprietà della testata per la quale si richiede il contributo ovvero l'affitto della stessa; H. insussistenza di situazioni di collegamento o controllo con altre imprese ovvero, nel caso di esistenza di collegamenti con altre imprese, la dichiarazione rilasciata dai legali rappresentanti delle società controllanti o collegate attestante che le stesse non hanno presentato domanda di contributo per l'anno di riferimento; I. adozione di misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna; d) un campione di numeri della testata edita nell'anno di riferimento del contributo; e) la dichiarazione del competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria che attesti che la testata è diffusa presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la stessa; f) il parere reso dal Comitato degli italiani all'estero della circoscrizione consolare di riferimento. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti il contributo producono la seguente ulteriore documentazione: a) bilancio di esercizio corredato degli annessi verbali e relazioni, redatto secondo la normativa vigente nel Paese in cui ha sede l'impresa editrice; b) prospetto analitico, certificato da una società di revisione abilitata secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa editrice, dei costi connessi alla produzione della testata per la quale si richiede il contributo, con l'indicazione degli strumenti di pagamento; c) prospetto analitico, certificato da una società di revisione abilitata secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa editrice, dei dati concernenti le copie distribuite e vendute per singolo canale di distribuzione e luogo di diffusione, con l'indicazione dell'effettivo prezzo di vendita della testata; d) prospetto dei ricavi, certificato da una società di revisione abilitata secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa editrice, comprensivi degli introiti derivanti dalle vendite della testata per la quale si richiede il contributo e dalla pubblicità, nonché del contributo risultante dal bilancio di esercizio; e) prospetto analitico, certificato da una società di revisione abilitata secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa editrice, dei dati concernenti l'edizione in formato digitale, con l'indicazione del numero di utenti unici mensili, dei costi connessi alla produzione della testata, delle copie digitali vendute su base annua, singolarmente o in abbonamento, e della diffusione. L'art. 3 disciplina il procedimento per la concessione del contributo a favore dei periodici diffusi all'estero. Anche in questo caso le imprese editrici di periodici editi e diffusi all'estero presentano le domande di ammissione al contributo all'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell'editore mentre le imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero presentano le domande direttamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Contestualmente alla domanda deve essere prodotta la seguente documentazione istruttoria: a) atto costitutivo; b) statuto vigente recante la clausola di divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante, attestante: A. l'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata; B. per le imprese che editano in Italia i periodici diffusi all'estero, il regolare adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza; C. l'insussistenza di situazioni di collegamento o controllo con altre imprese richiedenti i contributi ovvero, nel caso di esistenza di collegamenti con altre imprese, la dichiarazione che queste ultime non abbiano presentato domanda di contributo per l'anno di riferimento; D. per le imprese che editano in Italia i periodici diffusi all'estero, la proprietà della testata per la quale si richiede il contributo ovvero l'affitto della stessa; E. la periodicità e il numero di uscite effettuate nell'anno; F. per le imprese che editano in Italia i periodici diffusi all'estero, le iscrizioni al registro delle imprese presso la Camera di commercio e al registro degli operatori della comunicazione presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; G. per l'edizione digitale della testata in parallelo con l'edizione cartacea, la data di inizio, la corrispondenza del numero degli articoli pubblicati e dei contenuti informativi, con i relativi aggiornamenti, le modalità di accesso alla testata e le credenziali per la consultazione dell'archivio, l'eventuale prezzo di vendita della copia digitale singola o in abbonamento; H. l'adozione di misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna; d) prospetto analitico dei costi connessi alla produzione della testata, certificato da una società di revisione abilitata secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa editrice o corredato da fatture, munite di quietanza di pagamento, e da altra documentazione idonea a comprovare le voci di costo e) prospetto dei dati concernenti le copie distribuite e vendute per singolo canale di distribuzione e luogo di diffusione, certificato da una società di revisione abilitata secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa editrice o corredato da fatture, munite di quietanza di pagamento, e da altra documentazione idonea a comprovare le voci di costo f) prospetto delle copie digitali vendute, singolarmente o in abbonamento, su base annua certificato da una società di revisione abilitata secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa editrice o corredato da fatture, o corredato da fatture e altra documentazione idonea a comprovare tali dati; g) un campione di numeri della testata edita nell'anno di riferimento del contributo; h) dichiarazione del competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria che attesti la diffusione della testata presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e la rilevanza della sua funzione informativa per la promozione del sistema Paese e della lingua e cultura italiane all'estero; i) parere del Comitato degli italiani all'estero della circoscrizione consolare di riferimento.	Oneri già previsti Il decreto non si discosta, sotto il profilo degli oneri informativi posti a carico delle imprese editrici, dalla normativa precedente contenuta nel d.P.R. 11/08/2014, n. 138 e integrata dalla pubblicazione sul sito. Infatti la documentazione richiesta dal DPCM 15/09/2017 non è difforme da quella che oggi prodotta dalle imprese (consistente in dichiarazioni sostitutive, prospetti e certificazioni rilasciate da società di revisioni o, in alternativa, fatture) sebbene il dato informativo da attestare sia in alcuni casi parzialmente diverso richiedendosi, ad esempio, all'impresa editrice di indicare i costi connessi alla produzione della testata anche il numero delle copie stampate e distribuite, dati di cui le imprese sono comunque in possesso. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Dipartimento nelle sue valutazioni ha ritenuto che gli adempimenti posti a carico delle imprese editrici dal richiamato DPCM non si traducano in oneri informativi ulteriori o comunque più gravosi a carico delle imprese editrici intenzionate ad accedere al contributo.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	279	Circolare direttoriale (pubblicata per comunicato)	15/11/2017, n. 171549	Chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012		X		La circolare fornisce chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita in alcuni comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Tale zona comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. L'accesso alle agevolazioni avviene a seguito di apposita comunicazione, firmata digitalmente, trasmessa in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione "Zona Franca Lombarda" del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). La comunicazione deve essere firmata digitalmente dal soggetto che la compila e presenta. In caso di presentazione da parte di un soggetto delegato, deve essere trasmesso anche il documento di delega sottoscritto con firma digitale o in modalità autografa con copia del documento di identità. L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite il codice fiscale dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione.	Oneri già previsti Si tratta di oneri già previsti da: Art. 1, comma 445, legge 28 dicembre 2015, n. 208 circolare 10 marzo 2016, n. 21801 Art. 46-sexies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, così come modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.	

IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	284	DM	05/11/2017, n. 174	Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.				Il regolamento individua criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dal Capo I, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 - recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» (di seguito decreto) - demandando ad un apposito provvedimento del Capo Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la definizione di ulteriori dettagli per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento della misura agevolativa.		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE	302	Circolare	22/12/2017, n. 33	Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonche' indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174, di cui al Capo I, articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.	x		x [Gazzetta ufficiale]	La circolare, emanata in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del regolamento, individua, pertanto, il termine di apertura per la presentazione delle domande di agevolazione, fornisce le necessarie specificazioni e indicazioni operative in merito al processo di gestione complessivo della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione delle agevolazioni previste, gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonchè l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, indicate le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni. Ai sensi del punto 5 della Circolare, le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore, www.invitalia.it, sezione «Resto al Sud». È richiesta l'identificazione del compilatore online della domanda tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la Carta nazionale dei servizi (CNS) o, in alternativa, il sistema di gestione delle identità digitali del soggetto gestore. Le domande devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della PMI o dalla persona fisica in caso di PMI costituenda, e devono essere corredate dal progetto imprenditoriale, dall'atto costitutivo, o documentazione equivalente in caso di ditta individuale, lo statuto, in caso di società, nonché l'attestazione relativa al possesso dei requisiti. Il progetto imprenditoriale deve contenere: *a)* data e profilo del soggetto richiedente; *b)* descrizione dell'attività proposta; *c)* analisi del mercato e relative strategie; *d)* aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi; *e)* aspetti economico-finanziari. Per le imprese/ditte individuali già costituite la documentazione da allegare e la seguente: *a)* Curriculum vitae del rappresentante legale e degli altri soci/titolare della ditta individuale; *b)* Documento di riconoscimento dei soci/del titolare ditta individuale; *c)* Atto costitutivo in caso di società/certificato di attribuzione partita IVA in caso di ditta individuale; *d)* Statuto in caso di società; *e)* Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà negativa e di conformità agli originali trasmessi; *f)* Permesso di soggiorno (ove necessario); *g)* Italia Start-up Visa (ove necessaria). Per le imprese/ditte individuali costituende, la domanda di agevolazione deve essere accompagnata dal progetto imprenditoriale, mentre l'ulteriore documentazione deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica, ovvero centoventi giorni nel caso in cui almeno uno dei/delle persone fisiche, in possesso dei requisiti, sia residente all'estero. Ai sensi del punto 10, il soggetto beneficiario, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al cui al punto precedente, restituisce, a pena di decadenza, il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC. Secondo quanto indicato dal punto 11, la prima richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto può avvenire soltanto successivamente all'avvenuta erogazione del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice. La richiesta, inviata utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it, deve riguardare almeno il 50% del programma di spesa ed avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso l'unità produttiva. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione la documentazione attestante almeno: *a)* la disponibilità dei locali idonei all'attività. Tale disponibilità dovrà essere garantita per un periodo pari almeno alla durata del finanziamento agevolato; *b)* l'avanzamento contabile del programma d'investimento; *c)* la dichiarazione, mediante autodichiarazione, dell'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa medesima; *d)* l'avvenuta erogazione del finanziamento bancario. La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo, oltre alla documentazione da presentare in occasione della prima richiesta di erogazione, la documentazione attestante l'evidenza dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di spesa nonché l'autocertificazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività. Il punto 12 dispone che, eventuali variazioni riguardanti i componenti del soggetto beneficiario, limitatamente a quelle riguardanti i soggetti privi dei requisiti, nonché eventuali variazioni che non comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale ammesso devono in ogni caso essere comunicate con adeguata motivazione a mezzo PEC dal soggetto beneficiario al Soggetto gestore, che ha trenta giorni dalla ricezione della comunicazione per verificarne l'ammissibilità. Da ultimo, ai sensi del punto 14, in ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore, può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati. Ai fini degli adempimenti descritti, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento.	Oneri di nuovo introduzione Art. 5, le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi allegati alla Circolare e pubblicati dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del suo sito. L'richiesta l'identificazione del compilatore online della domanda tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, in alternativa, il sistema di gestione delle identità digitali del Soggetto gestore. Le domande devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della società/titolare della ditta individuale o dalla persona fisica in caso di PMI/ditta individuale costituenda, e devono essere corredate dal progetto imprenditoriale. Per le imprese/ditte individuali già costituite la documentazione da allegare e la seguente: a) curriculum vitae del rappresentante legale e degli altri soci/titolare della ditta individuale b)documento di riconoscimento dei soci/del titolare ditta individuale c) atto costitutivo in caso di società/certificato di attribuzione partita iva in caso di ditta individuale d) statuto in caso di società e)dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà negativa e di conformità agli originali trasmessi f) permesso di soggiorno (ove necessario) g) Italia start-up visa (ove necessaria). Art. 9, l'impresa è tenuta a inviare al Soggetto gestore eventuali precisazioni o chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione presentati entro 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Art. 10, il soggetto beneficiario, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di esito positivo della valutazione, restituisce il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC. Art. 11, la prima richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto può avvenire soltanto successivamente all'avvenuta erogazione del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice. La richiesta, inviata utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it, deve riguardare almeno il 50% del programma di spesa ed avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso l'unità produttiva. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione la documentazione attestante almeno: a) la disponibilità dei locali idonei all'attività. Tale disponibilità dovrà essere garantita per un periodo pari almeno alla durata del finanziamento agevolato; b) l'avanzamento contabile del programma d'investimento; c) la dichiarazione, mediante autodichiarazione, dell'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa medesima; d) l'avvenuta erogazione del finanziamento bancario. Art. 11, la richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo, oltre alla documentazione da presentare in occasione della prima richiesta di erogazione, la documentazione attestante l'evidenza dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di spesa nonché l'autocertificazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività. Art. 12, eventuali variazioni riguardanti i componenti del soggetto beneficiario, limitatamente a quelle riguardanti i soggetti privi dei requisiti, nonché eventuali variazioni che non comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale ammesso devono in ogni caso essere comunicate con adeguata motivazione a mezzo PEC dal soggetto beneficiario al Soggetto gestore. Art. 14, in ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore, può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati. Ai fini degli adempimenti sopra descritti, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento.	

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	285	Avviso (pubblicato per commercio)		Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea e internazionali - Marchi+3.				Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione (DGCG) – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), nell'adempimento dei suoi compiti e nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali intende la diffusione della cultura brevettuale e la lotta alla contraffazione, prevede la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli delle proprietà industriale. A tal fine, dando attuazione alla Convenzione siglata il 29 settembre 2017, della durata di trenta mesi, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere prevedono, attraverso il presente Bando, la concessione di agevolazioni in favore delle PMI per l'estensione all'estero (sia a livello dell'Unione Europea che a livello internazionale) dei propri marchi. Ai sensi dell'art. 6, per accedere all'agevolazione è necessario: 1. compilare il form online consentirà l'attribuzione del numero di protocollo, che dovrà essere riportato nella domanda di agevolazione; 2. inviare la domanda entro 5 giorni dalla data del protocollo assegnato mediante compilazione del form online, esclusivamente attraverso Posta Elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: marchi-pu3@legalmail.it. La domanda di agevolazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante contiene: *a)* dichiarazione sostitutiva di atto notorio delle dimensione di impresa; *b)* dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'impresa ha sede legale e operativa in Italia; *c)* dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese, della data di avvio e di regolarità del pagamento del diritto annuale; *d)* dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'impresa non è in stato di liquidazione o scioglimento, non è sottoposta a procedure concorsuali e che l'impresa è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); *e)* dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.); *f)* dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'impresa è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs n. 231/2007, e s.m.i.; *g)* dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'impresa è titolare dei marchio/i oggetto della domanda di agevolazione e che è intervenuta la pubblicazione della domanda di registrazione dei/l marchio/i sul Bollettino dell'EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale dell'OMPI (Romarin) per la Misura B e che l'impresa ha ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito; *h)* che l'impresa è ammissibile agli aiuti de minimis; *i)* dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, relativamente alle spese ammissibili, l'impresa richiedente non è destinataria di altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime de minimis; *j)* dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali aiuti già ricevuti dall'impresa unica a titolo di de minimis nell'arco dell'ultimo triennio; *m)* dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'impresa richiedente e le imprese fornitrici dei servizi oggetto della domanda di agevolazione non si trovino in rapporto di controllo/collegamento; *n)* dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i servizi oggetto della domanda di agevolazione non siano prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti o da soggetti nella cui compagine sociale siano presenti amministratori e soci dell'impresa richiedente; *o)* dichiarazione sostitutiva di atto notorio che le fatture quietanzate allegate alla domanda di agevolazione sono conformi agli originali. La domanda di agevolazione contiene, inoltre: *a)* dichiarazione in merito alla presa visione dell'informativa sulla privacy e di aver ottemperato ad analogo adempimento nei confronti di fornitori i cui dati saranno acquisiti ai fini della valutazione della domanda di agevolazione; *b)* dichiarazione in merito alla eventuale iscrizione nell'elenco delle imprese con rating di legalità. La domanda di agevolazione, redatta secondo gli schemi di cui agli Allegati 3A/3B, deve essere corredata dai seguenti documenti: 1. schema riepilogativo dei servizi acquisiti per la registrazione di ciascun marchio (Allegati 3A e/o 3B) e relativi outputs; 2. documentazione relativa alle spese sostenute per l'ottenimento di servizi specialistici (copia delle fatture quietanzate contenenti la descrizione dei servizi svolti in conformità alle tipologie di servizi previsti; attestazione di pagamento che dovrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o RIBA, da cui si evince l'avvenuto pagamento della spesa, la data, l'importo e il nominativo del ricevente; attestazione di versamento della ritenuta d'acconto mediante F24 relativa al professionista che ha svolto il servizio); 3. copia del documento attestante l'avvenuto pagamento delle tasse presso l'EUIPO per la Misura A e/o documento attestante l'avvenuto pagamento delle tasse da assolvere presso UIBM/EUIPO e OMPI per la Misura B; 4. copia della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul bollettino dell'EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale dell'OMPI (Romarin) per la Misura B. Nel caso in cui il marchio per il quale si chiede l'agevolazione sia stato depositato da una pluralità di titolari, la domanda di agevolazione dovrà essere presentata congiuntamente dai medesimi titolari, redatta secondo il modello allegato (Allegato 2). La domanda e i relativi allegati devono essere inviati in formato PDF unicamente dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale. In tale ultimo caso occorre allegare la relativa procura speciale, in formato PDF, come da modello allegato (Allegato 4).		

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	289	DM	13/09/2017, n. 176	Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - «Marebonus»	X			Per l'accesso ai contributi le imprese devono: essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese o enti equivalenti; operare nel settore di «Trasporto marittimo e costiero di merci»; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; non essere sottoposte a procedure concorsuali; possedere una situazione di regolarita' contributiva; Il possesso dei requisiti unitamente a quanto prescritto per l'accesso al contributo in fase di presentazione dell'istanza, deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo. Il regolamento stabilisce le modalità di ripartizione e di erogazione della somma destinata all'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Ai sensi dell'art. 11, per accedere ai contributi le imprese devono presentare istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità. Le istanze devono pervenire al Ministero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata o mediante consegna a mano presso la citata Direzione generale. Secondo quanto disposto dall'art. 12, ai fini dell'ammissibilità della domanda, i soggetti beneficiari devo dare prova del possesso dei requisiti richiesti. Nello specifico: - per i progetti finalizzati all'istituzione, avvio e realizzazione di un nuovo servizio marittimo di linea, i requisiti minimi gli effetti dei nuovi servizi proposti, il loro effettivo avvio, la sostenibilità economica ed ambientale, sono verificati sulla base della documentazione prodotta in fase di istanza; - per i progetti finalizzati al miglioramento dei servizi su rotte esistenti, i potenziali beneficiari dimostrano quali specifiche metodologie o tecnologie sono state adottate al fine di migliorare l'impatto ambientale della linea. Il beneficiario deve, altresì, fornire prova dell'effettivo miglioramento trasmettendo idonea documentazione che attesti i livelli di performance ambientale rispetto al periodo precedente conseguenti al miglioramento proposto. Per il miglioramento dei servizi a terra per imbarco e sbarco dei mezzi è necessario per i beneficiari fornire prova dell'effettivo miglioramento trasmettendo idonea documentazione che attesti l'effettivo miglioramento in termini di servizi offerti a terra per l'imbarco e/o lo sbarco delle merci. Per il miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di accoglienza per il personale di guida, per l'implementazione delle tecnologie ITS nonché per il potenziamento dei livelli di sicurezza (safety e security) è necessario per i beneficiari fornire prova dell'effettivo miglioramento previsto trasmettendo idonea documentazione che attesti il miglioramento in termini di servizi previsti nel progetto e soggetti a miglioramento. Ai sensi dell'art. 13, ai fini della rendicontazione, annualmente, entro e non oltre trenta giorni dal termine di ciascun periodo di incentivazione, l'impresa beneficiaria presenta al Ministero: a) la relazione descrittiva sullo stato di avanzamento del progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; b) il riepilogo degli imbarchi effettuati dalle imprese clienti, articolato per singolo viaggio e contenente gli elementi utili ai fini del calcolo della liquidazione del contributo, corredato della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa cliente, attestante la veridicità dei dati ivi riportati ed il mantenimento delle condizioni tariffarie applicate per i servizi di trasporto effettuati durante il periodo di incentivazione; c) copia dei contratti e/o polizze di carico con le imprese che abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi annui. Da ultimo, ai fini delle ispezioni e dei controlli, disciplinati dall'art. 16, i beneficiari trasmettono al soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio dell'intervento.	Oneri di nuova introduzione Il principale onere amministrativo è costituito dalla rendicontazione posta in capo ai soggetti beneficiari che devono trasmettere entro e non oltre 30 giorni dal termine di ciascun periodo di incentivazione: - la relazione descrittiva sullo stato di avanzamento del progetto (Art. 13, comma 1, lett. a); - l'elenco degli imbarchi effettuati (Art. 13, comma 1, lett. b); - copia dei contratti e/o polizze di carico con le imprese che abbiano effettuato almeno 150 imbarchi annui (Art. 13, comma 1, lett. c).	Confcommercio Vengono introdotti oneri informativi sia per le imprese armatoriali interessate, sia per le imprese di autotrasporto che utilizzano regolarmente le linee oggetto di beneficio. Gli oneri introdotti sono più che proporzionati rispetto al beneficio introdotto dalla misura.
	293	D.Dirett.	13/12/2017	Decreto attuativo «Marebonus».				L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle domande e alla documentazione da allegare, è stata disposta dal Ministero con provvedimento del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità. Ai sensi dell'art. 1 del provvedimento attuativo, a pena di inammissibilità, la domanda va redatta nella forma di cui all'allegato 1 (domanda di ammissione ai contributi) e dovrà essere corredata degli allegati n. 2 (progetto per la realizzazione di nuovi servizi marittimi o di miglioramento di servizi esistenti, completo di manifestazione di interesse di almeno tre imprese di autotrasporto clienti del servizio marittimo, dalla copia di eventuali slot agreement per la ripartizione della capacità della stiva della nave e dalla copia di eventuali convenzioni per le rotte di cui all'art. 7, comma 6 del regolamento) e n. 3 (impegno al ribaltamento del contributo in favore delle aziende di autotrasporto). Tutta la documentazione che le imprese richiedenti devono presentare deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.		Confcommercio Vengono introdotti oneri informativi sia per le imprese armatoriali interessate, sia per le imprese di autotrasporto che utilizzano regolarmente le linee oggetto di beneficio. Gli oneri introdotti sono più che proporzionati rispetto al beneficio introdotto dalla misura.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	290	D.Dirett.	03/08/2017	Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.				Il decreto individua le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Ai sensi dell'art. 2 e dell'Allegato 1, la documentazione e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica sono i seguenti: a) documento di inquadramento del progetto che contiene: 1. la descrizione del progetto (progetto comunitario, progetto nazionale, investimento privato, ecc.); 2. il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto; 3. le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte; 4. l'indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di investimento e per le parti di gestione e manutenzione successive; 5. l'indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica; 6. le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste; b) progetto tecnico comprensivo di: 1. inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti; 2. documentazione fotografica ante operam; 3. particolari costruttivi/installativi; 4. ante e post operam; 5. segnaletica orizzontale e verticale; 6. cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell'infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell'area che ospita l'infrastruttura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica; c) relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica; d) copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, ai sensi della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.		
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	300	DPCM	24/10/2017	Disposizioni applicative del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui all'articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220.				Il decreto stabilisce le disposizioni applicative per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche, a valere sull'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il decreto definisce, in particolare, i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità di aiuto dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ai sensi dell'art. 4, le richieste di contributo sono presentate, utilizzando l'apposita modulistica, alla DG Cinema. Alla richiesta di contributo sono allegati, secondo le ulteriori specifiche contenute nella modulistica: a) una relazione che illustri la rilevanza culturale del materiale che si intende digitalizzare; b) un progetto tecnico contenente i seguenti elementi: 1. descrizione del supporto fisico su cui è registrata l'opera audiovisiva che si intende digitalizzare; 2. eventuali operazioni di restauro o riparazione del supporto, propedeutiche alla digitalizzazione; 3. tipo di scansione da effettuare, con particolare riferimento alle modalità e alla risoluzione tecnica della scansione medesima; 4. eventuale digitalizzazione di materiale preparatorio e promozionale anche cartaceo, illustrativo o fotografico, relativo all'opera o alle opere audiovisive oggetto del progetto; 5. modalità di conservazione e gestione che si intendono adottare per il materiale oggetto di digitalizzazione e per quello digitalizzato e le modalità di valorizzazione e fruizione del medesimo materiale; 6. ulteriori eventuali lavorazioni sul supporto originario, nonché sul materiale digitalizzato; 7) specifica professionalità del personale tecnico che si intende adibire alle operazioni di digitalizzazione; 8) budget del progetto, con divisione analitica dei costi per ogni tipologia di opera che si intende digitalizzare, e con l'indicazione delle altre fonti di finanziamento a copertura dei costi complessivi; c) l'ulteriore documentazione amministrativa e tecnica con particolare riferimento: 1) all'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti di sfruttamento, in merito alla digitalizzazione dell'opera ovvero del materiale; 2) al costo complessivo al metro ovvero al minuto della digitalizzazione. Ai sensi dell'art. 8, a fini di monitoraggio, la DG Cinema può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici, nonché disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	301	DM (pubblicato per comunicato)	18/12/2017	Modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni relative al bando «grandi progetti di ricerca e sviluppo - risorse FRI».	X		X (Sito web)	Il decreto fissa la data di presentazione delle domande di agevolazioni a partire dalla quale si applicano le modifiche introdotte dal decreto ministeriale 18 ottobre 2017 e dal d.lgs. n. 139/2015 e stabilisce la procedura di accesso alle agevolazioni sia per l'intervento Industria sostenibile che per quello Agenda digitale. Il decreto fissa la data di presentazione delle domande di agevolazioni a partire dalla quale si applicano le modifiche introdotte dal decreto ministeriale 18 ottobre 2017 e dal d.lgs. n. 139/2015 e stabilisce la procedura di accesso alle agevolazioni sia per l'intervento Industria sostenibile che per quello Agenda digitale. Ai sensi dell'art. 1, la domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema di cui all'allegato A al decreto e include la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni di impresa. Alla domanda deve essere allegata: a) documentazione di cui all'allegato C del decreto; b) attestazione del merito di credito rilasciata dalla Banca finanziatrice. Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più proponenti, la domanda di agevolazione è redatta dal soggetto capofila secondo lo schema di cui all'allegato B al decreto con allegata la seguente documentazione: a) documentazione di cui all'allegato C del decreto; b) dichiarazioni, una per ciascun soggetto co-proponente, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto direttoriale 14/07/2016, relativa ai requisiti di accesso previsti; c) dichiarazioni, una per ciascun soggetto co-proponente, secondo lo schema di cui all'allegato E del decreto direttoriale 18/12/2017, relative ai dati contabili utili per il calcolo del criterio inerente all'ammontare delle spese in sviluppo sostenute in Italia in rapporto al fatturato; d) attestazione del merito di credito, una per ciascun proponente, rilasciata dalla/e Banca/che finanziatrice/i; in caso di pool di banche, l'attestazione deve essere predisposta dalla Banca finanziatrice che svolge il ruolo di capofila.	Oneri di nuova introduzione Art. 1. la domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema di cui all'allegato A e include la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni di impresa. Alla domanda deve essere allegata: a) documentazione di cui all'allegato C; b) attestazione del merito di credito rilasciata dalla Banca finanziatrice. Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più proponenti, la domanda di agevolazione è redatta dal soggetto capofila secondo lo schema di cui all'allegato B, con allegata la seguente documentazione: - documentazione di cui all'allegato C; - dichiarazioni, una per ciascun soggetto co-proponente, relative ai requisiti di accesso previsti; - dichiarazioni, una per ciascun soggetto co-proponente, secondo lo schema di cui all'allegato E, relativa ai dati contabili utili per il calcolo del criterio inerente all'ammontare delle spese in sviluppo sostenute in Italia in rapporto al fatturato; - attestazione del merito di credito, una per ciascun proponente, rilasciata dalla/e Banca/che finanziatrice/i; in caso di pool di banche, l'attestazione deve essere predisposta dalla Banca finanziatrice che svolge il ruolo di capofila.	